Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

848ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 28 giugno 2017

Presidenza del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO 5

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 89

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 5
TOSATO *(LN-Aut)* 5

Verifiche del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)*:

(456) ***AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***:

(799) ***CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***:

(1180) ***GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***:

(1210) ***RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata***:

(1225) ***FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***:

(1366) ***RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione***:

(1431) ***FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***:

(1687) ***Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti***:

(1690) ***MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione***:

(1957) ***DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***:

(2060) ***BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***:

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*** *(Relazione orale)*:

PRESIDENTE ...7, 16, 20, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 54, 56
CALIENDO *(FI-PdL XVII)* 7, 23, 32, 41, 42, 45, 54
SACCONI *(AP-CpE-NCD)* 9, 20, 30, 31, 34
FALANGA *(ALA-SCCLP)* 10, 19, 27, 35, 40, 50, 57
GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))* 10, 25, 31
DI MAGGIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))* 12, 30
MUSSINI *(Misto)* 13, 34
MOLINARI *(Misto-Idv)* 14, 35
PAGLIARI, *relatore* 14, 16, 37, 43
PALMA *(FI-PdL XVII)* 15, 18, 20, 28
MALAN *(FI-PdL XVII)* 16, 52

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia* ...16, 36, 38, 43, 44, 49, 50
D'ASCOLA *(AP-CpE-NCD)* ...19, 24
CASSON *(Art.1-MDP)* ...21, 40
FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))* ...21
TARQUINIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))* ...22
CAPPELLETTI *(M5S)* ...34
SANTANGELO *(M5S)* ...35, 47
LUMIA, *relatore* ...36, 49, 50
VOLPI *(LN-Aut)* ...37, 39, 44, 46
FERRARA MARIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))* ...39
CALDEROLI *(LN-Aut)* ...44, 51
BUCCARELLA *(M5S)* ...54, 55
CAMPANELLA *(Art.1-MDP)* ...56
CIAMPOLILLO *(M5S)* ...57

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

GIROTTO *(M5S)* ...57
PIGNEDOLI *(PD)* ...58

SULLA MANCATA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA E DEGLI ALTRI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

PRESIDENTE ...59
BLUNDO *(M5S)* ...58

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017 ...59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2134

Articolo 1 ...63
Emendamenti ...63
Articolo 2 ...67
Emendamenti ...69
Articoli da 3 a 5 ...70
Emendamenti ...75
Articoli da 6 a 12 ...75
Emendamento ...81
Articolo 13 ...81
Emendamenti ...85

ALLEGATO B

PARERI

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060, 2089 e sui relativi emendamenti ...89

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ...90

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ...104

CONGEDI E MISSIONI ...104

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione ...104

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione ...104

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione e deferimento ...105

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione e deferimento ...105

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ...105
Presentazione di relazioni ...105

GOVERNO

Trasmissione di atti ...106
Trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione ...106

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti ...106

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ...106

PETIZIONI

Annunzio ...107

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Interrogazioni, apposizione di nuove firme ...112
Mozioni ...112
Interrogazioni ...117
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ...127
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta ...128
Interrogazioni, da svolgere in Commissione ...139

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)*

(456) ***AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***

(799) ***CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

(1180) ***GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***

(1210) ***RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata***

(1225) ***FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***

(1366) ***RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione***

(1431) ***FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

(1687) ***Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti***

(1690) ***MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione***

(1957) ***DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,***

volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) ***BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Relazione orale) **(ore 16,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara inammissibili i subemendamenti 1.500/1, 1.500/14, 1.500/15 e 1.500/16, in quanto tali proposte sono dirette a modificare il testo del disegno di legge e non l'emendamento al quale si riferiscono.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2134, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.500/5 chiedo che, al capoverso *i-bis)*, alle parole «ai soggetti indiziati» siano premesse le seguenti: «a condizione che permangano i presupposti di cui all'articolo 1,». Si tratta, signor Presidente, della questione che riguarda l'attualità della pericolosità sociale, che è richiesta da tutte le sentenze della

Corte di cassazione, secondo un'interpretazione conforme e uniforme, cui ha fatto riferimento lo stesso senatore Lumia nella sua replica.

Con l'emendamento 1.500/7 propongo un'integrazione dell'emendamento dei relatori: «al capoverso *i-bis)* dopo le parole "640-*bis*" inserire le seguenti: "nonché dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 3219-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* codice penale, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"». Credo che, per l'intelligenza da parte di tutti, abbiamo discusso in questi giorni del fatto che stiamo ragionando di un codice antimafia. Per cui noi siamo d'accordo, signor Presidente, che per tutti reati cosiddetti spia, che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, ove siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, vadano correttamente applicate queste norme.

L'emendamento 1.500/13 prevede in effetti la stessa cosa, ma scritta in modo diverso. Richiamo l'attenzione dei relatori, in quanto si propone di aggiungere al loro testo le parole: «ove ricorra l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1901, n. 203». In effetti si tratta di quell'aggravante antimafia, che correttamente a mio avviso avevamo richiamato nel precedente emendamento, del testo descrittivo per richiamare qual era la condotta che giustificasse quell'emendamento. Ove i relatori ritenessero di dover accogliere, per una maggiore semplicità, questo secondo emendamento, che ha lo stesso contenuto, io non ho problemi.

L'emendamento 1.500/14, signor Presidente, non ho capito se è ammissibile o meno.

PRESIDENTE. Prego, senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Allora, al comma 1, lettera *a)*, chiediamo che siano applicati... *(Commenti del senatore Pagliari)*.

Ah, è inammissibile?

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.500/14, 1.500/15, 1.500/16 sono inammissibili.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Mi scusi, signor Presidente, vorrei solo richiamare la sua attenzione, oltre a quella dei relatori. Noi abbiamo scritto in Commissione che, nell'ipotesi in cui si verifichi evasione fiscale, ne può essere sottoposto a misura di prevenzione il frutto anche se impegnato nell'acquisto di un appartamento, di un immobile o quello che sia. Non si è tenuto conto del fatto che esistono soggetti che hanno sì commesso un'evasione fiscale, ma che, in base alla legge, sono poi diventati legittimi possessori di quelle somme. Mi riferisco ai provvedimenti legislativi che riguardano lo scudo fiscale e altro. Domando: com'è possibile pensare che una somma che è diventata di legittima detenzione non possa essere impegnata. *(Brusio)*.

Signor Presidente, questo emendamento è stato dichiarato inammissibile, ma la questione è delicata. Io non chiedo di modificare quello che è stato fatto dalla Commissione, ma di aggiungere la dizione: «salvo che non risultino legittimamente posseduti in esecuzione di successivi provvedimenti legislativi». È una norma che serve per evitare un assurdo: si continuerà a non tenere conto dei soldi provenienti dall'evasione, che invece sono diventati ormai legittimi. Pertanto, la giustificazione di aver acquistato un determinato immobile con quei soldi diventa un accertamento successivo con una perdita di tempo dei magistrati e delle organizzazioni giudiziari. Mi sembra assurdo non inserire questa ulteriore giustificazione. Ci troveremo, infatti, in una situazione kafkiana perché, da un lato, il Parlamento e la legge autorizzano la legittima utilizzabilità di quei soldi e, dall'altro, non ne teniamo conto. Alla fine, è evidente che il giudice arriverà a quella soluzione, ma dopo un periodo di tempo che non sarà chiara.

Con un chiarimento di questo tipo, credo, signor Presidente, che una sua riconsiderazione sulla dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 1.500/16 vada effettuata perché significherebbe togliere valore alla legge che il Parlamento ha approvato. Ciò mi sembra abbastanza folle.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, i subemendamenti che ho presentato hanno lo scopo di circoscrivere l'ambito di applicazione della disposizione di cui si tratta.

Credo sia presente in molti di noi la preoccupazione circa gli abusi di potere che ne possono conseguire perché si tratta di misure cautelari che agirebbero in presenza di un avvio d'indagine anche per mere intenzioni delittuose, senza che queste abbiano una qualificazione riferibile al metodo mafioso o alla finalità di favorire un'organizzazione mafiosa. Non è difficile immaginare come queste misure cautelari possano essere ampiamente impiegate al di là della stessa finalità del legislatore. Pertanto, il subemendamento 1.500/2 prevede esplicitamente che si possa configurare un metodo mafioso nella commissione dei delitti indicati e che almeno uno di questi delitti sia effettivamente realizzato. Allo stesso tempo, altri subemendamenti sempre dedicati a circoscrivere la possibilità di applicare le misure cautelari fanno riferimento ai soggetti imputati e non soltanto indiziati, affinché queste misure a carattere cautelare siano rivolte a persone per le quali non vi sia stato un giudicato definitivo, ma vi sia almeno la condizione successiva al rinvio a giudizio e non solo la fase d'indagine preliminare.

Invito l'Assemblea, al di là di ogni posizione preconcetta o di schieramento, a valutare i profili di libertà che qui sono compresi e che attengono alla dimensione cautelare delle azioni disposte. Recentemente abbiamo potuto persino assistere alla sottoposizione a indagine di atti legislativi - lo vorrei segnalare con particolare forza alle colleghe e ai colleghi - che, al di là di ogni loro valutazione di carattere etico-politico, dovrebbero essere insindacabili. Quindi, perfino l'atto legislativo è stato considerato tra quelli configurabili nella qualificazione della corruzione. Credo che, anche in presenza di un'interpretazione espansiva del reato di cui trattatasi, sia doverosa una cautela nel nome della libertà della persona, nel nome dell'*habeas corpus*, nel nome di diritti fondamentali che non possono essere conculcati solo

perché il relativo provvedimento può dare qualche immediata notizia positiva.

Ho la sensazione che spesso, in questo tempo, si stiano producendo atti legislativi come fossero comunicati stampa, con finalità di mera comunicazione politica, laddove sono atti destinati poi a incidere sulla vita delle persone e delle loro famiglie. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD e dei senatori Volpi, D'Ambrosio Lettieri e Giovanardi)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, ho presentato un solo subemendamento che ritenevo essere correttivo poiché ho immaginato che i relatori, nello stendere il loro emendamento, si fossero sbagliati nel ritenere distinta l'ipotesi dell'articolo 640-*bis* da quelle successive e collegate all'articolo 416, tant'è che mi sono limitato a inserire anche l'articolo 640-*bis* insieme agli altri collegati all'articolo 416. Mi si dice, però, che non è stato un errore ma che l'articolo 640-*bis*, cioè la truffa aggravata, è stato volutamente messo da parte perché già di per sé è un reato che va consumato in forma associativa.

Ebbene, invito il sottosegretario Migliore, se ha un minuto di tempo, a inserire nel dischetto che contiene i precedenti in materia di giustizia penale l'articolo 640-*bis*: troverà una miriade di sentenze che vedono condannata, ai sensi dell'articolo 640-*bis*, una sola persona che ha consumato il delitto in forma individuale. Vi faccio un esempio, perché uno l'ho scorto immediatamente: la truffa comunitaria. Il soggetto che, ai fini di ottenere un finanziamento dall'Europa, produce una serie di falsi documenti, sta operando da solo e la giurisprudenza lo vede condannato ai sensi dell'articolo 640-*bis*. Quindi, come vedete, non è affatto vero che l'articolo 640-*bis* presuppone necessariamente la forma associativa perché il delitto sia consumato. Vi chiedo allora di fare una riflessione. D'altra parte, che cosa vi costa? Il più comprende il meno, seppur fosse discutibile la questione che pongo.

Accogliendo il mio subemendamento si andrebbe ad inserire, rispetto ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, eccetera eccetera, anche l'articolo 640-*bis*. Per la verità, ho inserito nel subemendamento anche l'articolo 640 secondo comma, n. 1, che concerne le classiche truffe per invalidi civili. La procura napoletana è piena di indagini su organizzazioni che mirano a realizzare una sorta di invalidità civili. Ebbene, quelle sono associazioni, ma il 640-*bis* può essere consumato anche in forma individuale. Sul punto, dunque, se il senatore Lumia non fosse distratto e mi ascoltasse, io mi permetterei di suggerire che fosse effettuato un controllo.

Perché se io, dopo che quest'Aula avrà deliberato, gli portassi il precedente che vede condannato un soggetto che individualmente è stato condannato in base all'articolo 640-*bis* e individualmente ha commesso il reato di truffa, per la verità penso che la politica non farebbe una bella figura. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, io vorrei richiamare ancora una volta i colleghi al succo politico di questo provvedi-

mento, illustrando il mio emendamento, 1.500/4. Esso prevede che per tutti i pubblici amministratori, per i reati che elenco: peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, indebita percezione di erogazioni, basti un indizio per arrivare al sequestro e alla confisca di tutti i beni. In altri termini, il sospetto verso un amministratore o l'accusa, sia pure in forma associata (tre o più persone), di avere compiuto una di queste fattispecie comporta la confisca, anche se l'amministratore arriva ad essere assolto da questa accusa e anche se arriva la prescrizione e si viene assolti ai termini del secondo comma della vecchia norma del codice penale che riguardava l'insufficienza di prove.

Noi stiamo quindi introducendo una legislazione speciale, che finora era riservata alle associazioni mafiose (e giustamente era eccezionale, era ai limiti o fuori della Costituzione, perché la piovra malavitosa in qualche modo andava, e va, colpita in maniera determinata), e la estendiamo a migliaia di fattispecie: ai consiglieri comunali, agli assessori e ai sindaci, che, per una accusa o anche per fatti pregressi risalenti ad anni prima, possono vedersi sequestrare tutto il patrimonio.

E tale previsione la colleghiamo anche all'altra norma, che è già legge, per cui per questi reati la prescrizione si da dopo i trent'anni. Quindi, si parte con il sequestro dei beni e poi vi sono trent'anni di tempo (primo grado, appello e Cassazione) che lo Stato prende per determinare se quel pubblico amministratore è o no colpevole degli addebiti che sono stati avanzati nei suoi confronti.

Ve lo dico perché, quando non succeda a uno di voi, a uno dei vostri amici, al consigliere comunale o all'amministratore (che verrebbe, con gli occhi fuori dalla testa, a dirvi che gli hanno confiscato tutto sulla base di un'accusa, ma che lui non è mai stato condannato), di dover ricordare il giorno in cui questo Parlamento aveva votato questa norma.

Allora, in una prospettiva di riduzione del danno, io mi sono limitato, per quanto si poteva fare, subemendando l'emendamento dei relatori, innanzitutto, come ha detto il collega Falanga, ad aggiungere agli altri reati anche la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Non si capisce, infatti, perché questo reato deve restare fuori dall'associazione, Oltretutto, è punito molto più blandamente di altri reati che invece richiedono l'associazione.

In secondo luogo, mi sono permesso di togliere dall'elenco dei reati per i quali è prevista la confisca dei beni preventiva il peculato mediante profitto dell'errore, la malversazione a danno dello Stato e la indebita percezione di una erogazione, perché, se andate a vedere, sono reati puniti con pene da sei mesi a due anni. Cioè, rispetto ai reati di corruzione, sono fattispecie di cui, fra le altre cose, è facilissimo essere accusati.

Come ho detto ieri, se non ci fosse il sindaco di Napoli, che è quello che è, se non vi fosse il presidente della Regione Puglia, che è quello che è, se non ci fosse il dottor Woodcock, che è quello che è, se non ci fosse una magistratura italiana, specialmente quella fatta dai pubblici ministeri, che ci hanno abituato, come leggiamo sui giornali, a determinate iniziative, che fi-

niscono, nella maggior parte dei casi, nella assoluzione di coloro che sono stati accusati e sono vittime di anni e anni di processi, io potrei stare tranquillo. Mi interrogo però su uno strumento di questo tipo, se non viene corretto, messo nelle mani di certi magistrati. Scusate, ma la Costituzione non afferma che una persona non è considerata colpevole fino a sentenza passata in giudicato? E noi non solo fin dal momento dell'indizio la consideriamo colpevole, ma le sequestriamo i beni, glieli confischiamo; non al mafioso o allo 'ndranghetista, ma a migliaia di pubblici amministratori e funzionari che, se questo disegno di legge viene approvato, vivranno con questa spada di Damocle sulla testa. Secondo voi troveremo volontari che vanno a fare i pubblici amministratori se non i delinquenti che mettono già in conto di essere incriminati? Pensate che le persone perbene metteranno a rischio la loro vita, la loro famiglia, il loro patrimonio, il loro onore quando possono essere soggetti a misure di questo tipo? *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Il Senato si rende conto di quello che fa contro la Costituzione e contro il buonsenso? Certo, il relatore invita a stare attenti perché l'Europa boccerà queste misure. Certo che l'Europa è preoccupata da questa tendenza.

In ultimo noi indeboliamo la lotta alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra, perché estendendo a migliaia o a decine di migliaia di possibili fattispecie questa normativa speciale, evidentemente lo sforzo diretto dei tribunali e delle procure a combattere la mafia viene diluito e annacquato. Un conto è Totò Riina e un conto è il peculato mediante profitto dell'errore. Noi li mettiamo sullo stesso piano? La nostra normativa diventa tutta speciale e va al di fuori delle regole dell'ordinamento?

Spero almeno che questi emendamenti di riduzione del danno vengano accolti, fermo restando un giudizio finale che esprimeremo su una norma che comunque si pone sicuramente al di fuori delle regole costituzionali e soprattutto del buonsenso. *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI))*.

DI MAGGIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, credo che il dibattito sia servito a molto, anche perché i relatori sono tornati sui loro passi e hanno preso spunto da alcune considerazioni che abbiamo fatto in Aula.

Io non ci voglio credere, perché conosco bene i relatori avendoli ben frequentati in Commissione, ma mi sembra che l'emendamento 1.500 abbia fatto il gioco delle tre carte. Da una parte, cioè, si ha l'intenzione di rispondere sempre alla pancia del Paese, dall'altra parte ci sono le tirate di giacca della magistratura e dall'altra parte ancora io mi chiedo se finalmente questo Parlamento voglia invece tornare a ragionare con la testa e ad approvare provvedimenti dei quali un domani non ci si debba pentire.

In buona sostanza i relatori restringono la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Infatti, mentre il testo originario prevedeva che le misure di prevenzione fossero applicabili ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 640-*bis* del codice penale, l'emendamento 1.500 dei relatori limita l'applicabilità delle misure di prevenzione ai casi di cui all'articolo 640-*bis* (truffa aggravata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche) e all'articolo 416 del codice penale, se finalizzati alla commissione dei reati previsti nella precedente versione. Pertanto, i reati contro la pubblica amministrazione diventano reati di scopo e ad essi non si applicano direttamente le misure di prevenzione.

Dopo l'intervento fatto autorevolmente in Aula dal senatore Falanga viene escluso il peculato d'uso, quindi vedo che c'è la possibilità di prendere atto del buonsenso, però nella sostanza nella maggioranza vi è una posizione più morbida nell'applicazione delle misure di prevenzione per i reati contro la pubblica amministrazione, ma è come se tutto rientrasse dalla finestra.

Pertanto, per evitare questa ipocrisia ho presentato l'emendamento 1.500/9 volto a sostituire le parole: «finalizzato alla commissione di taluno dei» con le seguenti: «ovvero dei», facendo rimarcare ai relatori che sostanzialmente questo emendamento non ha cambiato i principi su cui ci siamo battuti in Aula e che sono stati autorevolmente sostenuti dal collega Giovanardi. Le finalità cui facciamo riferimento riguardano infatti esattamente lo scontro nel quale qualsiasi pubblico amministratore, con un provvedimento di questo tipo, è assolutamente soggetto a trovarsi, con delle situazioni che non possono essere sanate se non con un lungo periodo in cui il diritto viene sostanzialmente meno e la tutela della difesa viene assolutamente a mancare. Per questo motivo, signor Presidente, ho presentato questo emendamento. *(Applausi del senatore Tarquinio).*

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, riprendo in parte il discorso di chi mi ha preceduta. L'emendamento 1.500/10, a mia prima firma, si colloca infatti esattamente sulla stessa scia, in quanto, sebbene proponga una soluzione leggermente diversa, è identico nel contenuto. Onestamente, devo esprimere lo stesso stupore che ha espresso poc'anzi il senatore Di Maggio, alla luce di una discussione generale nella quale è stato messo in rilievo come un aspetto qualificante di queste modifiche che sono state apportate alla Camera - che sono state ribadite qui in Senato addirittura nel senso di incrementarle - il fatto che si sia voluto iscrivere all'interno del complesso di queste misure, che andiamo a rivedere con il codice antimafia e che mirano soprattutto a scoraggiare, a limitare, a perseguire e infine a prevedere tutta una serie di delitti legati alla mafia, anche tutto quanto poi ricade sulla pubblica amministrazione e sullo Stato in termini di reati contro l'amministrazione. Nel corso della discussione generale, ho sentito molti colleghi, tra cui anche la senatrice Ricchiuti, che si sono compiaciuti del fatto che all'interno di questo disegno di legge venissero ricomprese anche queste misure, proprio per bloccare, perseguire e mettere nel mirino una serie di comportamenti e di reati che sono estremamente dannosi per la salute del nostro Stato. Ebbene, dopo una discussione generale in cui ci si è vantati della presenza di questo elemento all'interno del testo, ecco che qui viene fatto quello che il senatore Di Maggio ha definito "il gioco delle tre carte", perché con una trasposizione e con un ribaltamento di *drafting* legislativo, tutti questi articoli e tutti questi reati, che erano stati aggiunti e di cui ci si era gloriati in quanto ulteriore elemento di contrasto alla criminalità ed a reati odiosi allo Stato e ai cittadini, incredibilmente è come se si volessero far passare in un imbuto che termina con un filtro a maglie talmente strette per cui, ribaltando

le circostanze, invece di allargare restringiamo. Elenchiamo una serie di articoli del codice per poi dire che tutti questi articoli del codice sono validi solo se passano attraverso un forellino piccolissimo.

Credo che sia necessaria un'operazione d trasparenza e di verità: dobbiamo stabilire se introduciamo o no un riferimento a questi articoli, perché se li introduciamo formalmente a livello di *drafting* per poi impedirne la reale applicazione perché li facciamo passare attraverso un filtro a maglie strette, allora forse sarebbe più onesto intellettualmente ed anche più trasparente e più pulito nei confronti di chi ci ascolta e di chi ci guarda redigere le leggi, eliminarli completamente.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere, anche a nome dei colleghi Romani e Bencini, l'emendamento 1.500/10 della collega Mussini.

Vorrei evidenziare che, anche a nostro parere, la riscrittura proposta del capoverso i-*bis)* al nostro esame, in realtà, diminuisce l'impatto che si voleva dare alla norma che abbiamo tanto raccontato in giro, cioè l'allargamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche ai reati di corruzione. Il rischio, con questa riscrittura, è che si faccia un passo indietro e si elimini tale effetto, considerando la sottrazione di democrazia, e il conseguente allarme sociale, che anche questi reati provocano.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato il dibattito relativo all'emendamento 1.500 che rileggo: «i-*bis)* ai soggetti indiziati del delitto di cui agli articoli 640-*bis* o del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale». Questo emendamento puntualizza la disciplina ma credo che vada esattamente inquadrato. Per farlo vorrei partire dalle considerazioni del procuratore nazionale antimafia, il quale ha testualmente affermato, proprio con riferimento al testo del codice antimafia e alle proposte di emendamento: «Non sembra in linea con la natura del procedimento di prevenzione, l'estensione della categoria dei destinatari agli indiziati dei delitti previsti dagli articoli 314 e seguenti in materia di pubblica amministrazione che, secondo l'attuale interpretazione giurisprudenziale, se caratterizzati dal requisito dell'abitualità, sono già compresi nella più ampia categoria di soggetti previsti dall'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, del codice antimafia, articolo richiamato alla lettera *c)* dell'articolo 4.». Il procuratore nazionale antimafia Roberti aggiunge: «merita di essere segnalato il recente notevole incremento del ricorso alle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. L'efficacia del sistema della prevenzione patrimoniale ha determinato una progressiva e crescente estensione della confisca a diverse tipologie di reati, se ed in quanto espressione

di una abitualità a traffici illeciti ovvero produttivi di proventi tali da ritenere che i proposti vivano abitualmente con gli stessi».

Ora, credo che se si vuole fare una lettura obiettiva si deve constatare che il quadro in cui si è mossa questa riforma del codice antimafia prevedeva già ampiamente la possibilità di applicare le misure di prevenzione per coloro che fossero stati indiziati di reati contro la pubblica amministrazione. Quindi, quando sento parlare nel dibattito di aggravamento o di esasperazione della situazione, non vedo prove di questa affermazione.

Con l'emendamento 1.500 si vuole semplicemente puntualizzare una fattispecie peculiare che riguarda i casi previsti dell'articolo 4 e si è quindi delimitata una specifica ipotesi legata ai reati contro la pubblica amministrazione quando questi fossero compiuti nel contesto di una truffa ai danni dello Stato o di una associazione per delinquere.

Questo anche sulla base del fatto che, come emerge anche dall'evidenza giurisprudenziale, i reati contro la pubblica amministrazione risultano essere sempre di più il frutto di un accordo criminale che porta alla loro commissione, la quale è quindi legata all'iniziativa non più del singolo, ma di un gruppo. Quindi in queste fattispecie più facilmente si annidano l'attività criminale associativa e anche l'elemento dell'associazione di stampo mafioso.

La ragione che ha portato alla presentazione dell'emendamento è quindi questa, in un'ottica di completamento e sistematizzazione della previsione introdotta dalla Camera dei deputati. Non vi è alcuna limitazione; vi è invece attenzione a ricondurre la previsione a criteri di razionalità, logicità e proporzionalità, in armonia con i principi più volte ribaditi dalla Corte costituzionale.

È in questa chiave che viene letto dai relatori il contenuto dei subemendamenti presentati, su cui il parere è negativo, in quanto essi vanno a travisare l'impianto dell'emendamento 1.500 oppure introducono elementi che sono già in parte presenti nel sistema (comportando così un inutile appesantimento), ovvero determinano fattispecie diverse da quella che abbiamo ritenuto di proporre.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei una delucidazione. Se non ho capito male, l'emendamento 1.500/1 è stato dichiarato inammissibile. Almeno così mi è parso di capire.

PRESIDENTE. Sì, esatto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non comprendo la ragione di questa dichiarazione di inammissibilità, in quanto il subemendamento non è soppressivo dell'emendamento 1.500, presentato dal relatore, ma prevede una modifica. Con questo emendamento torniamo sostanzialmente al testo base, con la specificazione finale delle ultime righe. Pertanto, non

comprendo la ragione della inammissibilità. Così come il relatore ha inteso modificare la lettera i-*bis)*, anche io, utilizzando l'emendamento del relatore, posso proporne una modifica. Davvero non comprendo la ragione della dichiarazione di inammissibilità.

PRESIDENTE. Senatore Palma, penso di essere stato chiaro. Siccome lei si riferisce al testo originario, il suo non è un subemendamento ma un emendamento e, quindi, come tale, inammissibile.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo una precisazione al relatore Pagliari. Nel suo intervento di poco egli fa ha dato lettura del testo dell'emendamento 1.500 e mi pare che ci fosse una piccola differenza rispetto al testo stampato che è stato distribuito.

PRESIDENTE. Senatore Malan, anche la Presidenza ha rilevato questa discrepanza, ma penso si sia trattato di un *lapsus*. Nel suo intervento il senatore Pagliari ha fatto riferimento all'articolo 416-*bis* del codice penale, ma, avendo tutti il testo dell'emendamento, sappiamo che il riferimento esatto è all'articolo 416.

Ad ogni modo, invito il senatore Pagliari a fornire una precisazione, affinché resti agli atti.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma si è trattato di un *lapsus*. Il riferimento corretto è all'articolo 416 del codice penale, quindi all'associazione per delinquere semplice.

PRESIDENTE. Abbiamo tanti «-*bis*» nel nostro ordinamento.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Mi pare che il relatore abbia già espresso, in termini generali, un parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è pervenuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto riferita ad alcuni subemendamenti all'emendamento 1.500, al voto degli articoli 1, 2, 5, 29 e 34, nonché al voto finale del provvedimento.

Le richieste di voto segreto relative agli articoli 2, 5, 29 e 34 non sono ammissibili in quanto non ricomprese tra le fattispecie previste dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento. Inoltre, le richieste di votazione a scrutinio segreto su tali articoli sarebbero comunque risultate inammissibili

a causa della loro tardività. Com'è noto, per prassi consolidata, le richieste di votazione a scrutinio segreto devono essere presentate in tempo utile affinché la Presidenza possa valutarle nel merito. Questo per ribadire il principio.

La Presidenza ritiene invece ammissibili e tempestivamente presentate le richieste di voto segreto con riguardo agli emendamenti 1.500/2, 1.500/3, 1.500/4. 1.500/5, 1.500/6, 1.500/7, 1.500/8, 1.500/9, 1.500/11, 1.500/12 e 1.500/13, nonché all'articolo 1 nel suo complesso, in quanto tale disposizione estende l'ambito dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali.

Non è infine ammissibile, ai sensi dell'articolo 113, comma 7, del Regolamento, lo scrutinio segreto sul voto finale, in quanto le materie oggetto del disegno di legge risultano, per la maggior parte, al di fuori del novero di cui al precedente comma 4.

L'emendamento 1.500/1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/2, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/2, presentato dal senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/3, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/3, presentato dal senatore Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/4, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto. *(Il senatore Giovanardi fa cenno di voler intervenire)*.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/4, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/5, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Giovanardi. Proteste dal Gruppo PD)*.

Senatore Giovanardi, quando lei lo richiede, noi, con la collaborazione di tutti...

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Che devo fare? Non lo so.

PRESIDENTE. Annulliamo intanto la verifica dell'appoggio alla richiesta di voto segreto.

Prego, senatore Palma.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, poc'anzi il senatore Pagliari, nel suo intervento, ha evidenziato che il procuratore nazionale antimafia ha mostrato la sua contrarietà all'allargamento della platea delle misure di prevenzione, ricordando come tutti i soggetti dediti a reati contro la pubblica amministrazione siano già destinatari di dette misure. Il relatore ha altresì affermato che il suo emendamento nasceva dalla constatazione che una cosa è commettere singolarmente il reato di corruzione e una cosa è, invece, commetterlo all'interno di un plesso associativo. Si può condividere o no questa impostazione, ma essa non può essere asistematica, cioè non può essere calata all'interno di un complesso dottrinario e giurisprudenziale che, per l'appunto, riguarda le misure di prevenzione.

L'emendamento 1.500/5 che proponiamo all'Assemblea non tocca in nulla l'emendamento del relatore; si limita semplicemente a dire che quelle misure di prevenzione possono essere attivate nei confronti di chi è associato a un'associazione finalizzata al compimento di reati contro la pubblica amministrazione, a condizione che permangano i presupposti generali di cui all'articolo 1 del codice antimafia. Tradotto in chiaro, questo vuol dire che, mentre sostanzialmente per l'associazione mafiosa, in assenza di taluni comportamenti (dissociazione o quant'altro), vi è una presunzione della pericolosità e dell'attualità, come dice la Corte di cassazione, ripetutamente e con un orientamento costante, per reati diversi da quelli squisitamente ma-

fiosi è necessario che il giudice motivi sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 1. Tutto qua, nient'altro che questo.

In altri termini, si vuole rendere normativamente cogente per il giudice ciò che al momento è affermato solo dalla giurisprudenza, cioè sostanzialmente che per i reati diversi dall'associazione mafiosa e dai reati tipicamente mafiosi il giudice non deve muoversi per presunzione, ma deve motivare sulla sussistenza degli elementi probatori della pericolosità e dell'attualità.

Pertanto, visto che non tocchiamo l'emendamento dei relatori e che ci richiamiamo semplicemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione, non capisco davvero la necessità di un parere contrario, a meno che la riserva mentale non sia quella di allargare alle misure di prevenzione per gli associati a delinquere normali le modalità indicate dalla giurisprudenza della Suprema corte per le procedure delle misure di prevenzione antimafia. Tutto qua.

Davvero non riesco a comprendere la ragione del parere contrario. Pertanto invito i senatori, sia quelli che mi hanno ascoltato sia quelli che non mi hanno ascoltato, a votare favorevolmente sull'emendamento.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, chiedo ai senatori Caliendo e Palma di autorizzarmi ad apporre la firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Palma, da parte del senatore Falanga c'è una richiesta di autorizzazione ad apporre la firma all'emendamento 1.500/5.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ogni volta che il senatore Falanga esprime un desiderio di tal fatta, per me è un piacere accoglierlo.

D'ASCOLA *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, vorrei fare un intervento che funzioni da chiarimento, ammesso che io ne sia capace. Intanto tutte le volte che si inserisce, quanto all'applicazione delle misure di prevenzione, non soltanto il riferimento all'articolo 416-*bis*, ma anche il riferimento all'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 sostanzialmente non si introduce alcuna innovazione, perché l'articolo 416-*bis* sta all'interno dell'articolo 4, cioè è una disposizione la quale rende già immediatamente applicabili le misure di prevenzione. Analogamente si deve dire per l'articolo 7, ossia l'aggravante della finalità di agevolare le organizzazioni mafiose, ovvero dell'avere agito con metodo mafioso, in quanto è contenuto nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale richiamato dall'articolo 4.

Quindi tutte le disposizioni che introducono il riferimento o all'associazione di stampo mafioso ovvero all'aggravante in realtà non fanno altro che replicare quanto già oggi esiste, quindi non sono dotate di capacità modificativa del testo in quanto già oggi, in presenza di questi presupposti, le misure di prevenzione sono applicabili.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/6, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, prego le colleghe e i colleghi di riflettere in coscienza su questo emendamento e su quelli che seguiranno immediatamente, perché hanno l'obiettivo essenziale di circoscrivere misure significative come quelle rivolte a limitare la libertà della persona e il suo diritto di proprietà in relazione a una mera fase indiziaria. Qui si propone di sostituire il termine «indiziati» con il termine «imputati» affinché vi sia almeno una condizione più avanzata nello stato di accertamento della verità dei fatti, che trasforma un indiziato in imputato.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Sacconi perché il suo emendamento probabilmente dà la possibilità di chiarire di che cosa stiamo parlando a chi, per ovvie ragioni del tutto proprie, non ha dimestichezza con il diritto.

Il senatore Sacconi dice che si devono attivare le misure di prevenzione nei confronti degli imputati e non nei confronti degli indiziati, così come invece accade secondo questa disposizione. Ma la realtà di fondo, signori, è che la categoria degli indiziati è una categoria diversa rispetto a

quella degli indagati e a quella degli imputati. E allora chiariamo chi sono. L'indagato è un soggetto nei cui confronti ci sono degli elementi per iscriverlo al registro notizie di reato e promuovere nei suoi confronti un'indagine. L'imputato è una persona nei cui confronti viene esercitata l'azione penale, che quindi sostanzialmente avrà un suo sfogo dibattimentale. L'indiziato non è un indagato e non è un soggetto nei cui confronti si sia aperto un procedimento penale, ma è un'altra cosa. Il che evidentemente credo - e ringrazio il senatore Sacconi per questo emendamento - disvela una grande verità: queste misure di prevenzione si muovono nei confronti di un sospettato. Quanto poi questa azione possa essere sintonica con uno Stato di diritto, come almeno a parole continuiamo ad affermare di essere, questo non è chiaro. *(Applausi del senatore Alicata)*.

CASSON *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, credo che vada ricordato come l'impostazione del sistema delle misure di prevenzione abbia ormai superato il vaglio della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e di tutte le corti europee, perché viene impostato proprio sulla necessità di una tutela avanzata e di una tutela preventiva nei confronti di reati particolarmente gravi. Relativamente a questi reati particolarmente gravi di mafia, di grande criminalità organizzata, di terrorismo e alcune tipologie che sono indicate, è già stata ammessa la possibilità di questa sorta di cosiddetto doppio binario, a tutela della società, a tutela della sicurezza dei cittadini e della nostra collettività. Quindi questa proposta di rispostare in avanti la tipologia dei reati per i quali siano ammesse le misure di prevenzione è assolutamente da non accettare, proprio per quello che è lo stato della nostra legislazione antimafia e antiterrorismo e per quella che è la giurisprudenza ordinaria e costituzionale.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento 1.500/6 del senatore Sacconi, per sottolinearlo con forza e per invitare anche gli altri a sottoscriverlo, sia per il discorso che è stato fatto sullo Stato di diritto, sia perché mi viene anche un po' da sorridere, perché poi quando le incertezze prendono il sopravvento si vedono le cose diversamente. La giustizia è una ruota che gira, signori miei; quindi certi impulsi giustizialisti, che poi spesso si ritorcono contro nel tempo e provocano una revisione delle cose, aggravano anche la confusione e la sfiducia dei cittadini. Quindi sottoscrivo convintamente questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

TARQUINIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, credo che l'Assemblea stia affrontando questi problemi con una leggerezza fuori dal comune. Infatti si continua tranquillamente a parlare, perché in Italia pensiamo a ben altro e non ai veri problemi che attanagliano questo Paese, e uno di questi problemi è la giustizia. E li affrontiamo nella maniera più sbagliata, perseverando in un giustizialismo incontrollato. È sacrosanto l'emendamento del senatore Sacconi, ma è sempre al ribasso. Sembra che siamo in un Paese perfetto, in cui la giustizia non ha problemi e il male è tutto al fuori di essa. Così non è; lo sapete tutti e lo sappiamo tutti. Continuiamo a consegnare i cittadini nelle mani chi si alza storto la mattina e decide che sono indiziati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia)*. Vi sembra normale questo? E per questo gli viene confiscato tutto? A quanta gente è accaduto? A quanti amministratori? Io certamente d'ora in poi non consiglierò a nessun mio amico di fare il consigliere comunale o altro, perché lo mando incontro forse alla fine della sua vita.

Con tanta leggerezza votiamo e siamo contenti di assecondare i desideri di chi vuole sovvertire le regole di questo Paese. C'è un ordine che è superiore a un Parlamento, questo è il dato reale, e chi in quell'ordine è garantista viene messo sotto i piedi. Qua non si tratta di garantismo, ma di diritti dei cittadini, che stiamo calpestando. Come ha detto il collega Nitto Palma, per il semplice fatto di essere sospettato mi viene confiscata casa o qualsiasi altra cosa. Ci state riflettendo? Ci pensate? Ma dove stiamo andando? La gente ha perso il buonsenso. Non si tratta di parti politiche; noi qui dovremmo difendere i cittadini ma ogni atto è fatto per colpire semmai gli innocenti, perché al delinquente incallito sapeste quanto gliene importa poco di quanto stiamo facendo. Come diceva qualcuno, meglio mille ladri fuori che un solo innocente dentro. Questa massima non vi appartiene. Siamo fuori: lavoriamo per i cittadini o per le fisime? Lavoriamo per assecondare chi vuole sempre ottenere qualcosa? Dobbiamo tutelare chi fa reati dalla mattina alla sera e, magari, viene da altri Paesi? Dobbiamo essere caritatevoli verso questi e dare mazzate ai cittadini italiani? Stiamo eliminando con grande leggerezza ogni diritto; non ve ne accorgete? Perché ognuno di voi non riflette? Il momento è grave e serio. Una discussione di questo tipo in altri tempi avrebbe richiesto giornate e, invece, ora votiamo e andiamo avanti. Anche dagli interventi ci accorgiamo chi sta da una parte non istituzionale ma di un ordine che vuole sempre di più.

Non credo che la politica e i rappresentanti dei cittadini debbano delegare ad altri il futuro e la serena vita di cittadini che fanno il loro dovere. Riflettete bene. Un giorno vi verranno dei rimorsi di coscienza perché vedremo quanta gente si ammazzerà per provvedimenti assurdi come questo. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (DI, GS, MPL, RI) e della senatrice Fucksia)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sulla questione vorrei ricordare al senatore Casson che già nella passata legislatura abbiamo usato il termine «indiziati» volutamente solo per la mafia. Correttamente la Corte di cassazione ci ha successivamente seguito dicendo che per la mafia non era necessario un elemento di accertamento. Per il terrorismo avevamo usato un'espressione - che poi ci è stata confermata in Commissione - del tipo: coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti. Non abbiamo usato il termine «indiziati» vi rendete conto che, usando il termine «indiziati» per i reati contro la pubblica amministrazione, si potrà verificare l'ipotesi di un rapporto di polizia in cui si dice che tizio è indiziato di uno dei reati verso la pubblica amministrazione ed è indiziato anche per il 416? Pertanto, se il pubblico ministero non ritiene che gli indizi siano talmente gravi da iscriverlo nel registro degli indagati, ci troveremo di fronte a un tizio indiziato nei cui confronti potrà essere posto in essere un provvedimento di prevenzione, ma che non potrà essere iscritto nel registro degli indagati.

Volete farmi credere che questo risponde a principi di civiltà giuridica? Leggete quanto hanno scritto sulla questione i professori universitari e gli interpreti del diritto in questo fine settimana.

Signor Presidente, proprio per la sua storia, avevo presentato un emendamento - ce ne sarà un altro subito dopo - per riscrivere questo testo. Un conto è dire che quelli sono i reati spia della mafia, per cui dobbiamo combatterla e dobbiamo far sì che quei reati siano colpiti quando vengono posti in essere per agevolare le associazioni mafiose. Ma, quando si tratta di un cittadino comune e di un reato comune, che cosa risolviamo?

Con parole come «indiziati» abbiamo un embrione di uno stato di polizia contrario a quelle che sono le regole della nostra democrazia, contrario a quelle che sono le regole del processo penale. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, FL (Id-PL, PLI) e GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Non posso accettare - e non so come lei possa ammetterle - alcune soluzioni rispetto alle regole base del diritto.

Lei mi ha aiutato - non faceva parte di questa Assemblea nella passata legislatura - quando per cinque mesi scrissi questo codice insieme ad altri. E questo codice doveva servire a combattere la mafia. Non facciamo quello che diceva Giovanni Falcone: se tutto è mafia, poi niente diventa mafia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, FL (Id-PL, PLI) e GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Dobbiamo realizzare una soluzione corretta.

Allora, sarà forse esagerata la dizione «imputati», ma, se lasciamo «indiziati», anche con l'accorgimento dell'articolo 416, significa né più né meno che ritrovarsi con quel pericolo a cui ho fatto riferimento prima. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut, FL (Id-PL, PLI) e GAL (DI, GS, MPL, RI))*.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, è inutile che lei richiami la mia precedente funzione perché adesso è un'altra. Non posso esprimermi nel merito, ma il presidente D'Ascola ha già detto cos'è nel nostro ordinamento e non c'è nemmeno bisogno di chiarire o ulteriormente approfondire.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ha espresso le sue idee.

D'ASCOLA *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, intervengo ancora una volta per introdurre elementi a chiarimento.

L'espressione «indiziato» compare già nel testo della legge n. 575 del 1965, come modificata dalla legge n. 646 del 1982. È pertanto un'espressione storica che ha una sua giustificazione precisa, perché nel processo di prevenzione non esiste uno *standard* probatorio e, quindi, il legislatore si esprime con un termine intermedio che, per l'appunto, è il termine indiziato, che è sempre esistito.

Quanto poi alla distinzione tra indagato e imputato, è una distinzione fondamentale - non credo di dover intervenire - perché riguarda soltanto la fase processuale: si diventa imputati quando c'è un rinvio a giudizio pronunciato dal giudice. Mi permetto, però, di intervenire ulteriormente.

Il sistema delle misure di prevenzione si regge sostanzialmente su un doppio canale di accesso. Sul versante dell'articolo 1, si può essere sottoposti a misure di prevenzione se si è dediti a delitti, ovvero se si viva, anche soltanto in parte, dei proventi di attività illecite. Trascuro ovviamente il successivo articolo 3, perché poco rilevante su questo versante. In sostanza, le misure di prevenzione, per quanto riguarda l'articolo 1, implicano attività reiterate.

C'è poi l'articolo 4, che riguarda un sistema per cataloghi di reati. L'articolo 4, cioè, che è collegato all'articolo 1, anche in virtù dell'articolo 16, al contrario, prevede singoli reati. Storico è l'articolo 416-*bis*, ma ovviamente sul punto nessuno può esprimere alcuna osservazione.

Devo poi notare che nel 2008 e nel 2009, con i pacchetti sicurezza, si è dilatata la categoria numerica dei reati che singolarmente possono comportare l'applicazione delle misure di prevenzione, introducendo il tifo violento e la ricostituzione del partito fascista. Quindi, il fatto che il cosiddetto codice antimafia non sia poi del tutto un codice antimafia nasce già nel 2008-2009 ed è poi reiterato con la versione definitiva del 2011.

Vi è tutta una serie di osservazioni e di riserve di natura sistematica per quanto riguarda la dilatazione per categorie di singoli reati del cosiddetto sistema antimafia, del codice antimafia. Potrei dire che dipende dal fatto che non si distinguono le misure di prevenzione dalle misure di sicurezza, perché è difficile il giudizio di pericolosità sociale e quant'altro. Il punto giuridico, ma anche politico, di questa mia affermazione è che l'emendamento presentato dai relatori si giustifica proprio su questo versante.

Proprio per non aver voluto accedere a un codice antimafia per titoli di reato, per come era nella soluzione consegnataci dalla Camera, i relatori hanno presentato un emendamento il quale, al contrario, lega la misura di prevenzione a un contesto organizzato di tipo criminale, ancorché non di tipo mafioso. Ma quello non lo si poteva fare e io l'ho già detto poco prima perché, se lo si fosse fatto, si sarebbe introdotta una norma esistente, e ovviamente non lo si poteva fare.

Immagino che nelle scelte fatte dai relatori si sia dovuto individuare quel contesto associativo non di stampo mafioso, e che quindi introduce una disposizione innovativa, che lega i delitti contro la pubblica amministrazione a un contesto associativo. È chiaro che poi il Senato si regolerà nelle sua massima libertà morale nello scegliere l'una versione o l'altra. Il contesto associativo, intanto, introduce una componente temporale tipica di un sistema che impone la reiterazione delle condotte.

L'articolo 416 del codice penale prevede un reato per l'appunto permanente, dove la componente cronologica temporale la fa da padrona. Quindi, in un certo senso, è un sistema assonante sia con l'articolo 4 nella parte in cui richiama l'articolo 416-*bis*, sia con l'articolo 1, nella parte in cui impone condotte reiterate. E non dico altro al riguardo.

Gli onorevoli senatori possono vedere come il codice antimafia non possa sfuggire alla sua taratura preventiva. Se noi, infatti, sbilanciamo il codice antimafia sul versante repressivo, otterremo probabilmente un prodotto viziato sul versante costituzionale. Recentemente la Corte europea ci ha richiamato su determinati aspetti, che riguardano non questo settore, ma l'articolo 1. In sostanza, intervenire su un reato associativo, il quale implica un programma indeterminato di delinquenza, significa agire proprio nella direzione della prevenzione, ossia della interdizione di una struttura associativa funzionale alla commissione di un numero indeterminato di delitti che, se interdetta, non commetterà più quei delitti.

Questo per dire che l'emendamento presentato dai relatori è conforme allo spirito del codice antimafia. Non lo sarebbe stato se fosse stato un sistema per singoli titoli di reato, per come i relatori hanno ritenuto di dover impedire che fosse, perché in quel caso si pongono problemi di sovrapposizione tra misure di prevenzione e misure di sicurezza, che è un grosso problema giuridico, e soprattutto quella difficoltà di selezionare il concetto di pericolosità sociale che, sulla base della commissione di un unico reato, ovviamente sarebbe stato difficile individuare. Ciò, però, non è per le fattispecie associative, le quali sono la concretizzazione proprio dell'idea del pericolo.

Per queste ragioni mi permetto di esprimere una parola a sostegno dell'emendamento presentato dai relatori. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, cerco di tradurre in maniera comprensibile ciò che ha appena detto il Presidente della Commissione giustizia.

Confermo, quindi, una progressiva dilatazione di una strumentazione eccezionale, nata per combattere la mafia e poi estesa ad alcuni settori minori dal punto di vista della incidenza pubblica - come, ad esempio la ricostituzione del partito fascista, che sicuramente non è un reato oggi di grande attualità - la quale - come giustamente ha detto il senatore Casson, che se ne intende - si pone però all'interno di una logica di difesa avanzata. Per cui, come nell'Unione Sovietica per i reati contro il socialismo si poteva finire in galera, perché sospettati di voler colpire le istituzioni; o come, durante il fascismo, c'erano le leggi speciali, qui si introduce il concetto che un cittadino amministratore può essere espropriato di tutti suoi beni - e richiamo la sostanza - non perché imputato, non perché indagato, ma perché sospettato di aver commesso un reato. Questa è la sostanza. E questo comporta l'estensione della norma a decine di migliaia di amministratori.

Non so se qualcuno ha letto la lettera mandata dalla nostra ex collega Ilaria Capua, ex deputata e ricercatrice, travolta da accuse infamanti riguardanti la pubblica amministrazione, accusata di aver lucrato o di voler lucrare non so quanti miliardi sulla pelle della salute degli italiani e fatta oggetto di una campagna scandalistica de «L'Espresso»? Dimessosi da deputato, adesso dagli Stati Uniti ha scritto di stare alla larga dall'Italia, alla larga da un Paese in cui oltre al calvario subito, avrebbe visto i propri beni espropriati, perché le accuse nei suoi confronti erano talmente gravi da portare - nella logica di Casson - a prendere la decisione di adottare misure preventive che l'avrebbero colpita nel patrimonio, a prescindere dal fatto che qualcuno avesse mai dimostrato la sua colpevolezza.

È questo che mi sconvolge. Come si fa a non capire che le misure eccezionali che riguardano la mafia, la 'ndrangheta e la camorra non possono essere applicate sulla base di un sospetto? Come ripetutamente leggiamo nelle informative di polizia: non si può escludere che tizio abbia commesso questo. Siamo arrivati al «non si può escludere» e non al fatto che abbia fatto qualcosa, ma che non lo abbia fatto. Pertanto, si fa riferimento all'indizio e si parla non dell'indagato ma del sospettato. E sulla base di questo scatta la misura patrimoniale e c'è la confisca, anche se successivamente viene assolto. Ditelo, perché con la norma in discussione questa è la realtà.

Mi sembra che ne ce ne sia abbastanza per una riflessione su un chiarimento. E, se si decide di scrivere la parola «imputato», si rientra nel novero dei Paesi civili dell'Occidente; ci si allontana dal comunismo, dal fascismo, dalle leggi speciali e si rientra nell'ambito di un concetto di giustizia per il quale anche la pena più severa (patrimoniale o meno, detentiva o meno) viene applicata a una persona riconosciuta colpevole di aver commesso un reato e non soltanto sospettato, in una posizione difficile come quella dei pubblici amministratori. Andate a vedere le vicende che hanno coinvolto amministratori di tutti i partiti, da Sesto San Giovani a Roma, al Sud, e gli anni di calvario giudiziario per l'assoluzione e, vi accorgerete che, se fin dall'inizio cominciamo con l'esproprio e la confisca dei beni, nel 60 per cento dei casi facciamo qualcosa che già in maniera pregiudiziale ha distrutto

una persona, a prescindere dal fatto se poi verrà riconosciuta colpevole o innocente.

Volete che il Parlamento italiano voti una disposizione del genere? Correggiamo almeno la norma. Scriviamo almeno la parola: «imputato», così sapremo che c'è un vaglio per il quale non basta l'indizio, ma sulla persona che dovrebbe essere colpita da queste misure comunque c'è un *fumus* che abbia commesso qualcosa che non andava.

Certo, se i casi come quello della nostra collega Capua non insegnano niente, c'è veramente da essere disperati sul futuro del nostro Paese. *(Applausi dei senatori Rizzotti e Sacconi)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, pochi minuti fa ho suggerito al sottosegretario Migliore e al relatore Lumia di andare a controllare il repertorio della giustizia penale per vedere in quante sentenze il reato ex articolo 640-*bis* del codice penale viene contestato a una sola persona e non già in forma associativa.

Non hanno voluto farlo e hanno bocciato il mio emendamento. E, quindi, mi sono permesso di far stampare solo due sentenze - ma ce ne sono migliaia nel repertorio della Cassazione italiana - dove c'è la condanna ai sensi dell'articolo 640-*bis* di un solo soggetto.

Non avete neanche l'umiltà di andare a controllare, non fosse altro per la funzione istituzionale che ricoprite. Avete l'obbligo di studiare perché, se non lo fate e restate ignoranti, danneggiate il nostro Paese e gli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lei però è partito dalla premessa che qualcuno le avrebbe detto quello che lei sta contestando, ma glielo avrà riferito privatamente, perché in Aula nessuno glielo ha detto *(Il senatore Falanga consegna dei fogli al rappresentante del Governo. Commenti del senatore Giovanardi)*.

Senatore Falanga, mi pare che lei adesso stia esagerando. Sappiamo tutti ciò che lei afferma, ma non è questo il problema.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/6, presentato dai senatori Sacconi e Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/7, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, senza che questo in alcun modo voglia rischiare di rasentare il voto di scambio, vorrei proporre un accordo ai colleghi dell'Assemblea: voi mi prestate attenzione per questo intervento e dopo io non interverrò più sul tema.

Ho ascoltato delle cose singolari, come il fatto che i relatori hanno preparato questo emendamento per ancorare le misure di prevenzione a un reato associativo di carattere permanente che, in quanto tale, manifesta la sua pericolosità. Non comprendo - devo dire la verità - la prima questione: se il problema è il reato associativo, perché le misure di prevenzione antimafia si applicano ai reati contro la pubblica amministrazione e non vengono applicati per colpire le associazioni a delinquere per rapine, estorsioni e tanti altri reati gravissimi forieri di profitti criminali? Ho quindi l'impressione che l'aspetto associativo sia - per così dire - uno zuccherino che viene propinato all'Assemblea per far varare il provvedimento in esame.

Un secondo aspetto è - come diceva il senatore Caliendo, citando un collega - che, se tutto è mafia, nulla è mafia. Il problema - secondo me - non è neanche questo. Il problema è che, se noi utilizziamo gli strumenti non ordinari per il contrasto alla criminalità mafiosa per tante altre forme di criminalità, andiamo a indebolire il contrasto alla criminalità mafiosa stessa.

Ciascuno di noi sa quanto tempo occorre per svolgere in maniera corretta gli accertamenti patrimoniali e bancari, che sono il presupposto per la misura patrimoniale antimafia. E tutti quanti noi sappiamo come purtroppo spesso le Forze dell'ordine impegnate nel settore, con la loro specificità, patiscono dei ritardi nelle risposte proprio in ragione della massa di lavoro rispetto alla quantità di energie investigative.

Non vi rendete conto che dare la possibilità di attivare una misura di prevenzione antimafia nei confronti di criminali - senz'altro - che però con la criminalità mafiosa nulla c'entrano, significa consentire a qualsiasi ufficio giudiziario d'Italia di impegnare le Forze dell'ordine - penso in particolare alla Guardia di finanza - in attività che forse potrebbero essere con maggior profitto spese nel contrasto alla criminalità organizzata.

Ho sentito discussioni su indiziato e indagato e sulle leggi del 1965 e del 1982. Nel nostro codice, però, noi abbiamo - come dicevo prima - l'indagato e l'imputato; l'indiziato è una categoria a parte. Sicché si potrebbe verificare la seguente situazione: un soggetto iscritto a registro notizia di reato, e quindi indagato per il reato di corruzione, indiziato in ragione di una denuncia della polizia giudiziaria per associazione a delinquere, può essere sottoposto a misura di prevenzione anche se non ha mai subito un procedi-

mento per il reato di associazione a delinquere, essendo pacifico che è indiziato per lo stesso.

Con tutto questo voglio dire che probabilmente allargare le misure di prevenzione antimafia a dismisura, al di fuori dell'obiettivo che deve essere focalizzato, significa in qualche modo indebolire la lotta alla mafia. Ed è per questo che abbiamo proposto l'emendamento in esame. Va bene prevedere di prendere misure di prevenzione antimafia nei confronti degli indiziati che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione, in quanto spesso sono reati spia, e cioè sostanzialmente segnalano la vicinanza tra l'amministratore pubblico e la criminalità organizzata mafiosa. Apro e chiudo una parentesi: senatore Zanda, se c'è un reato spia, è esattamente quello che voi - a mio avviso, forse giustamente - a tutela dei sindaci non avete inserito, ed è l'abuso in atti d'ufficio patrimoniale. Il vero reato spia è esattamente quello che stranamente non vedo tra quelli previsti.

Allora gli indiziati devono essere perseguiti? Benissimo, ma quantomeno si faccia in modo che vengano perseguiti quando i reati di cui sono indiziati sono in qualche modo correlati alla criminalità mafiosa, e cioè se vengono posti in essere secondo le modalità di cui all'articolo 416-*bis*, ovvero se sono finalizzati alla vita di quella associazione. Nient'altro che questo.

Io credo che, nel votare a favore di questo emendamento, noi faremmo un grande favore al contrasto alla criminalità organizzata in quanto, puntando - sì - sui reati contro la pubblica amministrazione, ma qualificati dalla loro correlazione con la criminalità organizzata, spenderemmo bene le energie investigative a disposizione.

Infine, senatore Zanda, lei ha precedentemente detto che questo è un provvedimento strategico per il Partito Democratico. Immaginavo che fosse così. Noto che è un provvedimento strategico per la maggioranza, dal momento che non ho visto alzarsi i senatori del Partito Democratico a sua difesa.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/7, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/8, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/8, presentato dal senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/9, sul quale la richiesta di votazione a scrutinio segreto è stata ritirata.

DI MAGGIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, l'emendamento presentato dai relatori è il frutto di un tentativo di mediazione operato in Assemblea fra le istanze dell'opposizione e quelle della maggioranza. Prima ho avuto modo di dire che questo, in realtà, è il gioco delle tre carte e ho presentato l'emendamento 1.500/9 per far capire quanto ipocrita fosse la proposta emendativa dei relatori. Per tali motivi, ritiro l'emendamento 1.500/9 per evitare alla maggioranza di dover votare contro il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.500/9 è quindi ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.500/10, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/11, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, come prima ho detto, prego le colleghe e i colleghi di considerare i miei emendamenti volti a circoscrivere l'ambito di applicazione delle misure straordinarie.

Con l'emendamento in oggetto si fa riferimento al metodo mafioso con cui si dovrebbe realizzare il processo criminoso che viene ipotizzato, così da ricondurre la disciplina all'ambito proprio del codice. Questo metodo mafioso farebbe la differenza rispetto a ipotesi di reati contro le cose che non hanno quella qualificazione straordinaria che può legittimare misure altrettanto straordinarie.

Prego le colleghe e i colleghi di riflettere davvero su ciò che stiamo decidendo per il futuro della nostra società.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/11, presentato dal senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/12, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, in questo caso l'emendamento ha una modesta, ma ancora significativa portata, ossia quella di richiedere che, per l'attivazione delle misure straordinarie previste, almeno uno dei delitti indicati sia effettivamente realizzato. In altre parole, si richiede che si tratti non soltanto di un contesto indiziario fondato su generiche intenzioni criminose, ma che almeno - e sottolineo almeno - uno dei delitti di cui trattasi sia effettivamente realizzato.

Non mi sembra di chiedere cosa che faccia venir meno la rilevanza delle misure che si vogliono consentire.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per chiedere di sottoscrivere il subemendamento 1.500/12 e ringraziare il collega Sacconi che proviene dalla grande tradizione socialista di questo Paese; altri, come me, vengono da una tradizione democratico-cristiana, altri ancora dalla tradizione liberale, ma sono tutte tradizioni che hanno difeso la libertà nel nostro Paese.

Forse nella prossima legislatura, se questo disegno di legge sarà approvato, sarà possibile tornare a far trionfare le culture della libertà e della garanzia dei diritti del cittadino. Prendo atto, dai voti che sono stati espressi, che la tradizione antica e totalitaria, con l'aggiunta del Movimento 5 Stelle, sta prevalendo, cancellando cinquant'anni di civiltà giuridica, faticosamente conquistata in questo Paese con la Resistenza. E tutti gli emendamenti che cercano di collegare, con buon senso, i diritti dei cittadini a qualcosa che abbiano commesso di reale e penalmente rilevante, vengono cancellati sulla base dell'antica teoria che il diritto del singolo, anche se innocente, va sacrificato alla società. Ce l'hanno già raccontato il nazismo, il fascismo, il comunismo e oggi ce la raccontate di nuovo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento 1.500/12, presentato dai senatori Sacconi e Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/13, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, forse sarà inutile anche la mia dichiarazione di voto, ma vorrei invitare tutti a prendere in considerazione non ciò che dico, ma ciò che hanno scritto nell'ultimo fine settimana accademici, magistrati e le camere penali, perché voi state ritoccando le minime garanzie di uno Stato democratico.

Se si tratta di fare la lotta alla mafia e alle organizzazioni criminali, Forza Italia è non solo in prima linea, ma ha scritto il codice antimafia e ha portato alla stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, e il presidente Grasso lo ricorda benissimo.

Con l'emendamento 1.500/13 voglio fare un ultimo tentativo per rendere funzionale e coerente con il sistema l'emendamento dei relatori. Non lo modifico, ma aggiungo le seguenti parole: «ove ricorra l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152», con riferimento all'aggravante della mafia. Tale aggravante ricorre quando qualcuno compie un reato per agevolare associazioni mafiose, camorriste o 'ndranghetiste. Domando: è necessario? Badate, non tocco l'indiziato. Lascio la parola «indiziato», che già è grave, ma vorrei che l'indiziato di quei reati fosse almeno collegato all'aggravante di mafia, perché, se così non è, aprite un varco enorme. Nessuno farà più politica. Nessuno avrà più il coraggio di candidarsi alle elezioni amministrative nel nostro Paese. Già così trovate difficoltà.

Non devo nemmeno dirvi di stare attenti, perché questo è un altro argomento di campagna elettorale e perché voi state attentando ai diritti dei cittadini e alle garanzie previste dalla nostra Costituzione. Qui mantengo in piedi l'emendamento dei relatori.

Non ne chiedo la modifica. Vi chiedo di aggiungere che quei reati devono essere commessi con l'aggravante mafiosa e cioè per favorire associazioni criminose, e non dopo l'accertamento, ma all'inizio. Ma nemmeno questo votate. A differenza vostra, noi faremo la battaglia contro la mafia e, anche se l'emendamento dei relatori non è corretto, è sbagliato, noi voteremo a suo favore, perché avremo la necessità di garantire comunque un intervento.

Allora, se avete una coscienza, nel voto segreto ragionate sulla possibilità di aggiungere questa aggravante. Se così non sarà, ci troveremo di fronte a quello che ha detto il procuratore nazionale antimafia Roberti: non dobbiamo allargare le ipotesi di prevenzione in maniera esponenziale, perché altrimenti non si riuscirà ad applicarle. Ciò significherà abbassare la lotta alla mafia, quando avrete realizzato un'operazione di questo tipo.

L'aggravante serve soltanto a dare un ulteriore, forte potere alla Direzione nazionale antimafia e alle attività di polizia e di contrasto alle organizzazioni criminali. Voi volete avere, invece, la bandierina, che vi si ritorcerà contro, perché è contro le persone perbene. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. È contro coloro che non sono mafiosi, né appartenenti alle organizzazioni criminali, ma che, anzi, le combattono dalla mattina alla sera. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Fucksia e D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/13, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.500/14, 1.500/15 e 1.500/16 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle è contrario all'emendamento 1.500, perché la previsione del reato associativo restringe di molto l'ambito di applicazione della norma, così come è stata approvata in Commissione.

Il fenomeno corruttivo è un'emergenza nazionale ed è inutile che lo ribadisca, ma lo è non per colpa del Movimento 5 Stelle. È giusto intervenire con priorità e il provvedimento in esame va in quella direzione, soprattutto l'articolo 1. L'emendamento dei relatori, però, è troppo restrittivo, rispetto - ad esempio - ai responsabili di singole e gravi condotte di appropriazioni di soldi pubblici. Inoltre, renderà molto difficile provare l'associazione finalizzata, come - ad esempio - il peculato.

Non so a favore di chi venga fatto il depotenziamento della norma. Non lo so. So che la previsione approvata dalla Commissione, essendo più ampia, è sicuramente più rispondente a quanto da noi richiesto per dare un segnale al Paese di un passo in avanti nei confronti del contrasto ai fenomeni corruttivi. Voteremo, quindi, contro l'emendamento 1.500.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto contrario all'emendamento dei relatori, che inficia il testo arrivato dalla Camera. Ritengo sia preferibile il testo così come uscito dalla Commissione.

Mi domando come mai il Movimento 5 Stelle, che giustamente ritiene che l'emendamento dei relatori sia restrittivo, si sia astenuto, esprimendo sostanzialmente voto contrario, su un subemendamento che lo riportava a una maggiore ampiezza. Così come è curioso che l'emendamento che riportava una maggiore ampiezza sia stato votato favorevolmente da Forza Italia, che ora immagino accetterà altrettanto questa restrizione che l'emendamento dei relatori implica. Io credo che tutti questi giochetti non facciano bene alla lotta contro la mafia.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto di astensione, consapevole del significato che esso ha in quest'As-

semblea, perché considero l'emendamento dei relatori sostanzialmente ininfluente dal punto di vista della limitazione delle libertà che con questo provvedimento si produrrà. Penso davvero che non abbiano luogo le preoccupazioni che ho sentito esprimere dalla collega del Gruppo Misto. Non sfuggirà la notevole discrezionalità con la quale possono essere definiti gli indizi in base ai quali un soggetto verrà imputato di mere intenzioni che vorrebbe realizzare attraverso un'associazione a delinquere per la quale non serviranno molti argomenti, ma solo labilissime indicazioni.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole del Gruppo perché, sebbene sia stato fatto uno sforzo per correggere l'emendamento dei relatori e - ahimè - tale tentativo non sia riuscito, avendo accolto almeno l'esclusione dell'ipotesi del peculato d'uso, che poi sarebbe potuta capitare a un nostro amministratore, possiamo affermare che se questo non ci soddisfa almeno elimina qualche danno che davvero si poteva procurare al nostro Paese.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario sia mio che della componente IdV del Gruppo Misto su questo emendamento, perché non poteva essere altrimenti, vista la sottoscrizione del subemendamento della collega Mussini. Noi ribadiamo che la soluzione individuata dai relatori aggravi la situazione, nel senso che restringa il campo di applicazione e credo pertanto che sia un grave errore dei relatori.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.500, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.100.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.100 e parere favorevole sugli emendamenti 2.300, 2.302 (testo corretto) e 2.301.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore, a condizione che venga apportata una riformulazione all'emendamento 2.300, che, se mi consente, leggerei.

PRESIDENTE. Prego, signor Sottosegretario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. All'ultimo rigo dell'emendamento 2.300, dopo la parola «Conseguentemente,» aggiungere le altre «all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera *d)* e». In continuazione, «all'articolo 12 sopprimere il comma 2».

PRESIDENTE. Mi scusi, sottosegretario Migliore, questo sarebbe un ulteriore emendamento.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È una riformulazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.300, all'ultimo rigo, recita: «Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2». Lei ha chiesto di poterlo riformulare con l'aggiunta della soppressione di altri commi?

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente: «all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera *d)* e all'articolo 12 sopprimere il comma 2», essendoci un «Conseguentemente (...)».

PRESIDENTE. Sentiamo il parere dei relatori.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi scusi, non ho capito come l'ha considerato, se è una riformulazione o un emendamento. Questo è indubbiamente un emendamento, quindi credo che si debba fare il procedimento corretto per un emendamento. Oltre tutto, se non si parlano prima il Governo e i relatori, non è colpa dell'opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la Presidenza è rimasta assolutamente sorpresa dal fatto che tra relatori e Governo non ci sia questa possibilità di comunicazione, in maniera tale che si possa introdurre prima in un emendamento del relatore. Per la Presidenza questo è un ulteriore emendamento.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, la valutazione della proposta di riformulazione è un'altra questione. Quello che assolutamente non possiamo accettare è che si dica che non ci si sia parlati tra Governo e relatori. Non lo dico tanto a lei, quanto al senatore...

PRESIDENTE. Mi riferivo solo a questo punto, evidentemente, perché altrimenti non ci sarebbe stata una proposta di modifica del Governo su un emendamento dei relatori.

PAGLIARI, *relatore*. No, semplicemente noi sapevamo che avrebbe fatto questa proposta di riformulazione del «Conseguentemente (...)» e quindi il senatore Lumia ha espresso il parere sapendo che sarebbe arrivata questa riformulazione, che è un «Conseguentemente (...)», quindi ha una funzione di coordinamento.

PRESIDENTE. Il problema è anche quello del rapporto con la Presidenza. Noi avremmo potuto valutare per tempo se si trattava di una riformulazione o di un nuovo emendamento.

Dispongo pertanto l'accantonamento ai fini della rivalutazione. *(Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire)*. Senatore Falanga, abbiamo accantonato l'emendamento 2.300.

Chiedo al Governo se ci sono altre riformulazioni.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ci sono riformulazioni su altri articoli.

PRESIDENTE. Se il Governo ci può fornire anticipatamente queste richieste di riformulazione, abbiamo la possibilità di valutarle. *(Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire)*. Senatore Falanga, mi dia un attimo; vede che sono in interlocuzione con il Governo?

Il Governo può fornire ora le proposte di riformulazioni non solo su questo articolo?

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, le fornirò tutte le riformulazioni che abbiamo intenzione di proporre.

PRESIDENTE. Le dovrebbe fornire ora; forse non mi sono spiegato.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono su altri articoli.

PRESIDENTE. Se ci sono proposte di riformulazioni, le può anticipare alla Presidenza in modo che possa valutare se sono effettivamente tali o se si configurano come nuovi emendamenti? Se si apre una nuova breccia negli emendamenti, c'è la facoltà del subemendamento. Questo è il motivo per cui dobbiamo valutare. Non so se sono stato chiaro. Se è un nuovo emendamento, c'è la facoltà di subemendare; se è una riformulazione, si può accettare, ma è una valutazione della Presidenza.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Non è possibile! Sospenda la seduta e dia una lezione di diritto parlamentare!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non do lezioni a nessuno.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Mi dia la parola sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Senatore, con questo tono... *(Proteste del senatore Ferrara)*. Stava parlando il Governo.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Lei mi dia la parola!

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. No, lei mi dia la parola!

PRESIDENTE. Le do la parola dopo il Governo.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Non ci sono condizioni!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, le do la parola come Capogruppo.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Lei mi da la parola senza alcuna giustificazione.

PRESIDENTE. Le do la parola come Capogruppo, secondo la prassi. Non c'è scritto nel Regolamento. Le do la parola come Capogruppo che interrompe l'interlocuzione del Presidente con il Governo.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Presidente, la storia repubblicana era abituata in quanto a giustizia a un altro Migliore. Questo non mi sembra si possa paragonare con il Migliore.

Detto questo, se il Governo sta facendo degli errori, lei non può interloquire privatamente ponendo una domanda al rappresentante del Governo che non può girarsi e parlare con lei. Non è ammesso. Non è possibile. Se c'è un problema che riguarda i banchi del Governo, interrompa la seduta. Non può dare suggerimenti nel senso che domanda al Sottosegretario se ci sono altri emendamenti e il rappresentante del Governo si gira e le dice una cosa che non sentiamo. Interrompa la seduta. Questo è il Regolamento. Poi faccia come vuole perché la storia di questa Assemblea ha registrato già dei gravi inconvenienti in quanto a direzione dei lavori d'Aula e a questo punto mi zittisco. Già bastano per passare alla storia questi gravi inconvenienti e non mi voglio incavolare per colpa della sua disattenzione e per un'impreparazione e inefficacia del Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la mia disattenzione, non mi pare; anzi, c'è un eccesso di attenzione. Per quanto riguarda, poi, il problema del rapporto privato con il Governo, mi domando, visto che siamo in un'Aula pubblica, come possano esserci rapporti privati. *(Il senatore Volpi fa cenno di voler intervenire)*. Detto questo, sentiamo il senatore Volpi. Per cosa vuole intervenire?

VOLPI *(LN-Aut)*. Se vuole, intervengo sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Non se lo voglio io; io preferirei andare avanti.

VOLPI *(LN-Aut)*. So che ogni tanto lei interpreta quello che pensiamo, quindi le dico...

PRESIDENTE. Prego, sull'ordine dei lavori.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, c'è stata una proposta diretta del Governo di un emendamento. Si tratta di emendamenti: che non si facciano le furbate di far proporre in modo diverso le stesse cose, perché questa Assemblea si sentirebbe presa in giro. Il Governo ha fatto una proposta, che è una proposta emendativa, ragion per cui si segue la procedura prevista, con tutto quello che si deve fare, compreso il passaggio in Commissione bilancio.

Non la diffido, Presidente, non mi permetterei, però si ricordi che quando qualche volta mi arrabbio non è mai per la politica, perché in politica si vince e si perde, ma le regole sono regole, e lei è l'arbitro. *(Il senatore Centinaio gesticola).*

PRESIDENTE. Senatore Volpi, lasciando perdere i gesti del suo capogruppo Centineo, che non sono certamente apprezzabili, mi può dare atto...

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Presidente, non sa ancora come mi chiamo? Centinaio!

PRESIDENTE. Ho posto io il problema e ho necessità di tempo per valutare. Ho già proposto un accantonamento, quindi dov'è la procedura?

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Lei non può proporre, Presidente: o dispone o non dispone.

PRESIDENTE. Mamma mia, ma che succede? È il caldo o l'aria condizionata?

CASSON *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché non ho capito a che punto siamo e che cosa si è deciso.

Di fronte al parere dato dal rappresentante del Governo in ordine alla dizione «Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2», c'è stata una proposta, sempre da parte dello stesso rappresentante del Governo, di modificare o introdurre - non ho capito bene - un comma 3, un comma 4. Ripeto, non ho capito se questa è la proposta del Governo o se è un invito ai relatori a modificare il proprio emendamento, perché credo che la proposta del Governo, così come formulata, non sia ammissibile; non si possa fare. Si tratta di identità di materia tra quello che riguarda l'emendamento dei relatori 2.300 e l'articolo 12, comma 2; quindi è una cosa. Le altre cose sono aggiuntive, sono qualcosa in più che non capisco perché vengano proposte.

A questo punto vorrei capire se il Governo fa una proposta di riformulazione, se non la fa, se si dà un testo, perché di fronte a un eventuale testo dovremmo poterlo esaminare tutti quanti, presentare subemendamenti e poi andare avanti con i pareri; ma credo che il Governo per primo debba sciogliere il nodo.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, ella ha disposto l'accantonamento dell'articolo 2 per le ragioni cui abbiamo assistito, però mi pare che l'articolo 100, commi 10 e 11, del nostro Regolamento, dove viene regolamentato l'accantonamento di un articolo nel corso delle votazioni, attribuisca questo potere alla Presidenza, indubbiamente, ma su espressa richiesta del Governo o della Commissione. In questo caso non mi pare che il Governo abbia chiesto l'accantonamento né mi pare che l'abbiano chiesto i relatori.

Secondo i citati commi, la Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5ª Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti sia accantonata. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio. Quindi, il Presidente può decidere l'accantonamento ma sospendendo la seduta e rimandando il provvedimento eventualmente in Commissione. Mi pare che questa sia la corretta interpretazione dei commi 10 e 11 dell'articolo 100 del nostro Regolamento. Poi è lei che presiede l'Assemblea e l'interpretazione più autentica è di certo la sua.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento dei relatori 2.300 si conclude con: «Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2*»*.

Domando a lei, che ha ammesso l'emendamento: a quale comma 2 si riferisce? Dal momento che all'articolo 12 esistono due commi 2, se per caso è il comma 2 proprio, cioè il secondo comma, questo non ha nulla a che fare con la norma appena introdotta dall'emendamento. Potrebbe avere qualcosa a che fare con il comma 3, se il secondo comma 2 diventasse appunto il comma 3, anche se come interpretazione è un po' tirata.

Vorrei quindi sapere, innanzitutto dai relatori, a cosa si riferisce questa parte conclusiva dell'emendamento 2.300.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, tagliamo la testa al toro.

La Presidenza dispone, e lo può fare, l'accantonamento di tutto l'articolo 2. Quando sarà chiaro che cosa vogliamo eventualmente riformulare o modificare, allora potremo avere la chiarezza per andare avanti e decidere di conseguenza.

L'articolo 2 è dunque accantonato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.100 tratta una questione che i relatori conoscono benissimo. Mi aspettavo un parere favorevole dei relatori e del Governo su di esso.

PRESIDENTE. Ancora non lo hanno espresso, senatore Caliendo, abbia speranza.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Allora il mio è un preannuncio.
Nell'attuale codice, per quanto riguarda le misure di prevenzione antimafia, vi è una competenza propria del procuratore distrettuale, del procuratore anche del luogo della dimora e, volutamente, come lei ricorda meglio di me, fu introdotta la disposizione che, per gli altri tipi di reato di cui all'articolo 4, veniva delegato a svolgere quelle funzioni il procuratore circondariale.
Questa è la soluzione più corretta, perché, altrimenti, si grava il procuratore distrettuale antimafia di una serie di compiti che, invece, vengono svolti dal procuratore circondariale. Qui si dice, invece, che le funzioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica distrettuale. Perché? Quale coordinamento? Era stata avanzata, infatti, una prima osservazione, nel senso che era stata prevista senza coordinamento. In proposito avevo detto che se tutti e due potevano svolgere la stessa funzione si sarebbe aggravato il lavoro di entrambi, perché l'uno non sapeva quello che faceva l'altro. La questione è la seguente: l'attuale sistema garantiva al procuratore distrettuale una maggiore attenzione e libertà di movimento sulla mafia, lasciando al procuratore circondariale questa attività.

L'emendamento non incide su queste prerogative, ma rimette al procuratore circondariale le competenza che ha oggi. Non riesco pertanto a capire la volontà di mantenere questa doppia funzione con un previa concertazione che non è necessaria, a meno che attraverso procedure burocratiche non si voglia rallentare l'intervento in tema di mafia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.100 e 5.101. Invito invece ad accogliere l'emendamento 5.300.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.101, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Poiché la votazione dell'articolo 6 è connessa all'articolo 2 già accantonato, ne dispongo l'accantonamento.

Avendo altresì verificato che anche la votazione dell'articolo 3 è connessa all'articolo 2, annullo la votazione dell'articolo 3.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io prima volevo chiedere, ma non mi sono permesso, se eravamo certi che le votazioni che stavamo facendo non avessero una connessione. Mi permetto di dire che o risolviamo il problema relativo alle difficoltà che abbiamo con l'articolo 2, o probabilmente rischiamo di inficiare il nostro lavoro e mi permetto di dirlo anche rispetto al lavoro degli Uffici del Senato, che credo abbiano bisogno di porre in essere un'azione di *drafting* rispetto a ciò che si deciderà sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, accolgo la sua richiesta. Sospendo pertanto la seduta, affinché la Presidenza possa verificare le richieste del Governo.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,17).

Riprendiamo l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2, precedentemente accantonato.

Invito nuovamente il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.300, presentato dai relatori. Sottosegretario Migliore, può anche non girarsi verso di me perché pare che sia antiparlamentare rivolgersi al Presidente.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. È scritto sul Regolamento!

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È stato solo un modo per alzarmi, era un movimento.

Signor Presidente, sulla base dei chiarimenti, cioè del fatto che si interpreta questa nostra proposta come un nuovo emendamento, ritiro la proposta di riformulazione ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.300 dei relatori.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il ritiro di una riformulazione dovrebbe essere un semplice «esprimo parere favorevole sull'emendamento dei relatori».

A parte ciò, alla luce non tanto della riconsiderazione da parte del Governo, quanto del fatto che l'emendamento era tecnicamente sbagliato (diciamolo, perché forse non tutti lo sanno, ma c'erano almeno due errori macroscopici), prima di incorrere in votazioni per cui poi l'errore resta nel

testo, non sarebbe più opportuno, considerata l'ora, far passare una notte di riflessione per valutare i testi e avere la certezza di votare cose corrette? Alcuni dicono che bisogna fare in fretta, ma io so che il Presidente tiene molto a questo disegno di legge, e lo sanno tutti; credo che anche all'Assemblea interessi, ma interessi votare un certo testo. Abbiamo fatto una serie di votazioni successive all'accantonamento, di cui adesso dobbiamo disporre la cancellazione. Io non credo sia una buona cosa varare le leggi votando degli articoli e cancellandone l'approvazione perché era subordinata all'approvazione dell'articolo 2. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, apprezzo la sua proposta di riflessione, però è meglio continuare adesso che abbiamo presenti tutti i temi. Poi interromperemo nel momento in cui avremo ristabilito l'ordine normale. Apprezzo la sua proposta.

Passiamo dunque all'emendamento 2.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento in merito a quanto scritto in calce all'emendamento 2.300. «Conseguentemente, all'articolo 12 (...)», quale comma si intende sopprimere?

PRESIDENTE. Il comma 2. Rimane così com'è.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, all'articolo 12 nel testo sono menzionati due commi 2.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, lei non ha l'occhio attento, perché il primo numero 2 riguarda il paragrafo precedente, mentre l'altro numero 2 è il numero del comma. Bisogna avere un occhio attento per riuscire a distinguere il 2 in corsivo dal 2 scritto in tondo. Non so se si sia convinto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ho capito, signor Presidente, però non capisco la soppressione. Noi stiamo parlando dell'indisponibilità di mezzi tecnici idonei, mentre nel vecchio testo, quello che si vuole sopprimere, ci si riferisce all'interessato quando è detenuto o internato. Noi con l'emendamento 2.300 interveniamo soltanto sul comma 3, lettera *b)*, capoverso 4: «Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza». L'ultima riga del capoverso 4 recita: « Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto».

Rispetto all'attuale disciplina che riguarda non solo - lo sappiamo - internati e detenuti, ma anche gli ammalati e l'impossibilità di essere presenti, perché sopprimiamo anche l'ultimo aspetto che viene ancora preso in considerazione? Non riesco a raccapezzarmi e mi sembra che sia inutile sopprimere. Non ho qui il codice, ma si dovrebbe fare una verifica per capire se ci siano altri casi che vengono eliminati.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, poi vedremo con il Gruppo come votare su questo emendamento, ma una cosa sinceramente non riesco a comprendere. Il Governo presenta un emendamento, quindi io immagino che nella testa di chi l'ha presentato questo fosse in qualche modo migliorativo. Signor Sottosegretario, penso che sia così, altrimenti non avrebbe presentato una correzione. Come può politicamente sostenere che lei ritira l'emendamento perché era considerato un emendamento e quindi non serve più? O serve oppure non serve. Guardi che politicamente non è che sta facendo una bella figura.

Signor Sottosegretario, lei presenta una proposta di modifica - e le posso dire che non ho nessuna ragione di pensare alla malafede della sua intenzione di migliorare il provvedimento - e poi non dice che ci ha ripensato perché forse la proposta era errata, ma dice che lo ritira perché, essendo stato considerato un emendamento, si sarebbe dovuto seguire tutto il procedimento relativo a un nuovo emendamento. Ebbene, si metta un po' d'accordo con se stesso; non mi riferisco a lei personalmente, ma al Governo. Se il Governo presenta un emendamento e poi lo ritira con queste motivazioni, credo che sia un fatto estremamente grave. E lo dico anche ai colleghi della maggioranza. Signor Sottosegretario ci spieghi, ci faccia il favore di spiegarci cosa voleva fare prima e perché adesso non vale più. Solo perché non potevamo fermarci per portarlo in Commissione bilancio e per presentare i subemendamenti? È per questo motivo che lei ritira un emendamento che riteneva importante? Veda lei; la figura la fa lei, non la faccio io.

PRESIDENTE. La richiesta da parte del Governo era stata quella di una riformulazione, per la precisione. Il problema poi è la valutazione nel

merito, che spetta alla Presidenza. Adesso il Governo ha ritenuto di ritirarla. Io apprezzo la sua valutazione dal punto di vista politico, senatore Volpi, però la sua rimane una valutazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.302 (testo corretto), presentato dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli articoli 4 e 5 sono stati già votati.
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. *(Commenti dal senatore Calderoli).*

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata)

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato, in virtù dell'approvazione dell'emendamento 2.300.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.100, 13.101, 13.102 e 13.103. Sull'emendamento 13.104 ci sono due precisazioni tecniche da fare: al penultimo rigo, dopo la parola «conviventi», penso ci sia un refuso e andrebbe scritto: «creditori».

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, riconosce l'errore di stampa?

BUCCARELLA *(M5S)*. Sì.

LUMIA, *relatore*. La seconda precisazione è una riformulazione, nel senso che all'ultima riga, proponiamo di sostituire le parole «del personale» con le seguenti «del dirigente».

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta la riformulazione?

BUCCARELLA *(M5S)*. Sì.

LUMIA, *relatore*. Sull'emendamento 13.105 il parere è contrario, ma segnalo che, all'inizio, invece che «Al comma 3» andrebbe scritto: «Al comma 5». Mi rivolgo ai presentatori. *(Commenti della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. È un refuso, ma il parere è contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Votiamo e poi le do la parola.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Attiene a questo.

PRESIDENTE. Attiene a cosa?

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, il relatore ha chiesto al senatore Buccarella di riformulare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha proposto una riformulazione.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Ha proposto una riformulazione individuando come destinatario della norma soltanto il direttore di cancelleria, ovvero ha modificato la platea dei destinatari della norma. A me non pare che possa trattarsi di una riformulazione. Si va a ridurre il numero dei soggetti destinatari della norma cui il provvedimento mirava.

PRESIDENTE. Siccome è riduttiva si può considerare una riformulazione; non è aggiuntiva, quindi mi pare che questo sia il senso che il senatore Buccarella ha colto. Anche perché, come lei sa, senatore Falanga, adesso si chiamano dirigenti di cancelleria e sono personale di cancelleria.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Non so se è riduttivo.

PRESIDENTE. Quello precedente era un evidente errore di stampa: «i ereditari» stava per «i creditori».

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Quello era un errore di stampa; questa è una questione di sostanza. Valuti lei.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei ricordarle che il Regolamento e la relativa prassi introdotta al Senato prevedono che prima degli emendamenti ad ogni articolo venga richiamato il presentatore. Questo serve per richiamare anche l'attenzione dei senatori presenti sui presentatori dei vari emendamenti e dei relativi Gruppi di appartenenza. Mi sembra che non seguire questa prassi introduca una maggiore confusione, anche se sono d'accordo che forse quel continuo richiamo possa essere eccessivo, però quest'oggi abbiamo cambiato la consueta prassi.

PRESIDENTE. Veramente io ho imparato dal suo modo di condurre i lavori d'Aula, perché è di una velocità tale che si riesce a stento a capire il numero degli emendamenti. Forse oggi c'era bisogno di una ulteriore precisazione. Prendo atto di questo.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Credo che convenga sempre rispettare il Regolamento.

PRESIDENTE. D'accordo. La ringrazio.

Passiamo all'emendamento 13.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione e chiediamo altresì che le votazioni sui successivi emendamenti vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 13.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.101.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che questo sia un emendamento interessante: in un contesto dove si procede con grandissima generosità a sequestri, a blocchi, questo emendamento, nella sua stessa formulazione, ricorda che non sono cose indolore. Non è che più si sequestra, meglio è; più si bloccano aziende e meglio è; più si rovinano persone, magari sulla base del sospetto, e meglio è. Questo non soltanto per ragioni di giustizia, e lo Stato dovrebbe nascere, nelle sue origini legittime, dal fatto di rendere giustizia ai cittadini e non dal fatto di esercitare il potere nei confronti dei cittadini - sono due concezioni diverse dello Stato su cui temo che ancora non ci sia concordia in quest'Assemblea - ma per il fatto che, bloccando questo e quell'altro ancora, si danneggia l'economia.

Sorpresa, sorpresa e poi ci si sorprende che, a forza di approvare leggi che aumentano a dismisura le pene, a forza di approvare leggi come

questa, che causa con grandissima facilità blocco, sequestro, confisca dei beni anche sulla base di semplici sospetti, stranamente il nostro prodotto interno lordo sale a livello più basso di tutta l'Europa. Strano, davvero strano.

Si minacciano tutte le attività economiche in ogni modo: si pensi ai reati ambientali, che è giusto siano considerati reati, ma non formulati in modo che non ci sia differenza tra chi fa una svista e il criminale che avvelena ettari di territori; o a tanti altri provvedimenti, come il falso in bilancio. Per il falso in bilancio, anche qui è la stessa cosa: chiunque può essere colpevole.

La senatrice De Petris ha rilevato che vi sono, in particolare in alcune zone (ma in realtà dappertutto), casi in cui è particolarmente problematico che vi sia questo blocco. Il suo emendamento propone che, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende ubicate in territori a maggiore intensità mafiosa e particolarmente fragili dal punto di vista economico, si nomini come amministratore giudiziario il presidente della cooperativa di lavoratori dell'impresa sequestrata, che si costituisce su richiesta e senza oneri a carico dello Stato.

A me pare interessante questo aspetto. Io non credo che la soluzione proposta sia idonea, perché si rischia un ulteriore blocco e si rischia di terrorizzare ulteriormente gli imprenditori. Il problema, però, c'è. Il problema c'è: sequestra, sequestra, sequestra e poi, stranamente, in certe zone l'unico datore di lavoro magari è la mafia. Per forza: tutte le altre attività vengono bloccate. E poi si trova strano il fatto che la mafia riesca ancora a reclutare qualcuno, nonostante i colpi, pesantissimi, che meritoriamente sono stati dati a queste organizzazioni criminali.

Io ho chiesto il voto su questo emendamento perché esso richiama l'attenzione su un problema vero, pur dando una soluzione a mio parere non idonea. Pertanto, credo che noi su di esso ci asterremo. Il problema, però, è reale. Bisogna chiedersi perché, nonostante tutte le misure economiche che erano state annunciate come risolutive, la nostra economia arranca. Purtroppo, questi territori a particolare fragilità economica e sociale, come detto nell'emendamento, coincidono ormai con l'intero nostro Paese. Vorrei infatti sapere quale territorio del nostro Paese non presenti particolari fragilità economiche e sociali. E noi lo aiutiamo rendendo possibile il sequestro e il blocco dei beni e rovinando le persone. Perché, se per qualcuno questo può essere solo un gravissimo disagio, per un imprenditore il blocco dei beni, il sequestro, l'obbligo di risiedere in una certa località o di non risiedere in una certa località significa distruggere la sua azienda.

Qualcuno si è il posto il problema, e rendo merito alla collega che ha presentato l'emendamento. Altri, evidentemente, questo problema non se lo pongono, perché non importa se si aumenta la disoccupazione; non importa se si deviano ulteriori investimenti in altri Paesi; non importa se si scoraggiano gli investimenti. L'importante è dare il segnale. Ma il segnale lo si dà facendo le leggi buone e non facendo leggi manifesto che colpiscono le persone per bene e quindi rendono più difficile colpire i veri criminali.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.102, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.103.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.104.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la riformulazione dell'emendamento 13.104 è sbagliata. Non credo, infatti, di dover insegnare a nessuno che gli uffici giudiziari hanno necessità di indipendenza e imparzialità, che riguardano non solo i magistrati ma l'ufficio giudiziario nel suo complesso.

Quando il senatore Lumia dice che vuole sostituire le parole: «personale di cancelleria» con le parole: «dirigente di cancelleria» sapendo benissimo che raramente, quasi mai (forse mai) il dirigente assiste il magistrato che compie quell'attività, vuol dire che intende escludere il personale di cancelleria dalle persone che possono essere tali da condizionare quel procedimento attraverso propri creditori, debitori, eccetera. Per me è opportuno lasciare le parole: «personale di cancelleria»; tuttavia se, oltre al personale di cancelleria che assiste il magistrato, si vuole aggiungere anche il dirigente della cancelleria o il presidente del tribunale mi va benissimo. Tuttavia togliere il personale di cancelleria significa né più né meno che tutte queste operazioni, come è avvenuto in qualche caso, possono essere realizzate attraverso il personale di segreteria addetto al magistrato.

Signor Presidente, credo sia opportuna un'attenzione anche da parte sua perché sia suggerito un rispetto alle regole dell'indipendenza dell'ufficio giudiziario, che non può riguardare solo il magistrato, ma anche il personale di cancelleria. Se vogliamo inserire il dirigente e il presidente del tribunale

sono d'accordo, ancorché non svolgano attività diretta. Altrimenti, togliere il personale che assiste e prevedere il dirigente significa non avere nessuna certezza delle incompatibilità previste nello stesso emendamento proposto dal senatore Buccarella.

Per tale ragione ritengo opportuna una resipiscenza da parte dei relatori e non perché vogliamo fare ostruzionismo. Vi rendete conto che scrivere la parola: «dirigente» non ha senso rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere? Signor Presidente, in Sicilia abbiamo avuto alcune situazioni.

PRESIDENTE. Il dirigente che assiste lo stesso magistrato.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei mi insegna che la locuzione: «il dirigente di cancelleria che assiste» significa limitare a forse un caso di dirigente che assiste il magistrato. La dicitura: «personale di cancelleria che assiste», indipendentemente dalla qualifica, comprende sia il dirigente sia il personale che normalmente assiste il magistrato.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, l'idea di proporre l'emendamento 13.104 è venuta all'esito di una discussione che abbiamo avuto in Commissione giustizia quando abbiamo analizzato i tantissimi risvolti del provvedimento che sono stati oggetto di confronto e di discussione. Ricordo che in tema di incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei rapporti che tra questi intercorrono, o possono intercorrere, con i magistrati affidanti si era sviluppato un dibattito e io avevo anche proposto - non so se lo si ricorda - l'adozione di un sistema di incompatibilità pari a quello dell'astensione obbligatoria previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile, che era il senso dell'emendamento che ho ritirato.

Il ritiro dell'emendamento 13.103 è avvenuto all'esito del parere favorevole sull'emendamento 13.104 che, come ha notato il senatore Caliendo, oltre a trattare la questione dei magistrati che conferiscono l'incarico di amministratore giudiziario, riguarda anche originariamente il personale. Ho ritenuto di dover accogliere la proposta di riformulazione perché con il richiamo al ruolo apicale, cioè alla necessità di trasparenza nella fase dell'affidamento di incarichi, che spesso hanno una rilevanza notevole dal punto di vista economico, mi sembrava più che accettabile e pertanto ho ritenuto di aderirvi.

Comunque, i colleghi Caliendo e Falanga mi consentano di dire che se se tanta attenzione hanno ritenuto di dover rivolgere nei confronti di questo emendamento, mi chiedo perché non hanno a loro volta formulato proposte emendative atte a regolare uno dei tanti punti che sono stati oggetto di dibattito. Mantengo quindi ferma l'intenzione di accettare la riformulazione anche con la parola: «dirigente» al posto di della parola: «personale».

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.104 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.105.

CAMPANELLA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, l'emendamento 13.105, insieme all'emendamento 13.101, è stato proposto in seguito ad una serie di discussioni con delle organizzazione sindacali in Sicilia, che lamentavano la rovina cui spesso andavano incontro le aziende che venivano confiscate, con le conseguenze che possiamo immaginare sul personale che in quelle aziende lavorava.

L'emendamento 13.105 fa riferimento ad un aspetto in particolare: nel dettato dell'articolo nel testo originario, è previsto che l'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione della confisca definitiva, pubblichi sul proprio sito Internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca. Nell'emendamento si propone di aggiungere, oltre a quello dei beni immobili, anche l'elenco delle aziende confiscate con l'indicazione analitica ed estimativa delle attività e della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e produttiva.

Il motivo di questa proposta sta nel fatto che, oltre ad essere piuttosto manchevole e carente la pubblicazione sul sito Internet, per quanto ho avuto modo di rilevare personalmente, esiste anche il problema, per quanto riguarda le aziende, che la gestione, per come è stata condotta in questi anni, viene assegnata spesso ad un amministratore giudiziario unico per più aziende, quindi è una gestione obiettivamente fatta male, in modo negligente, per l'impossibilità oggettiva di seguire tante aziende da parte di un unico soggetto. Per tale motivo, si veniva a determinare la rovina di queste aziende, con il licenziamento del personale, la perdita di posti di lavoro e tutto il resto. Si tenga conto che su questo tema ho già presentato in più occasioni delle segnalazioni al Governo, in cui ho avuto modo di rilevare che la gestione di queste aziende è negligente o manchevole, come dicevo prima, o particolarmente fantasiosa, tanto che si venivano a creare delle condizioni per cui delle aziende funzionanti, efficienti e produttive diventavano, dopo un paio d'anni di gestione siffatta, masse di beni non più coordinati e di operai licenziati.

Se noi riuscissimo ad avere la possibilità di una valutazione precisa del bene che va ad essere confiscato, diventerebbe più semplice individuare le responsabilità di chi lo ha fatto deperire.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, siamo in fase di votazione.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Vorrei proporre ai colleghi una colletta in favore del senatore Pagnoncelli che non è presente in Aula e ha dovuto lasciare una pallina di carta a votare al suo posto. Il furbetto del cartellino di oggi è il senatore Pagnoncelli. Sono certo che lei vorrà prendere provvedimenti e sanzionare questo comportamento.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di verificare. *(Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, prima di votare un articolo, se io le chiedo a nome del mio Gruppo di fare una dichiarazione di voto sull'articolo stesso, perché non mi viene data la parola?

PRESIDENTE. Non l'ho vista, mi dispiace.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. No, lei mi ha visto, Presidente.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e la risposta scritta ad un'interrogazione

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, volevo sollecitare la risposta alla mia interrogazione 4-06338 che concerne il naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio. Meglio ancora, concerne il fatto che abbiamo una

situazione di grave pericolo di inquinamento di una perla della nostra struttura ambientale.

Per le operazioni di ripristino, infatti, sono stati utilizzati dei sacchi di cemento del peso di 20 tonnellate. Ora, abbiamo notizia del fatto che questo cemento si sta depositando sui fondali dell'Isola del Giglio con danni ambientali estremamente gravi. Abbiamo presentato un'interrogazione un anno fa su queste problematiche. A distanza di un anno le uniche notizie che abbiamo è che queste tonnellate e tonnellate di polvere di cemento si stanno depositando sui fondali danneggiandoli in maniera irreparabile e gli esperti dicono che non sarà possibile ripristinare la situazione *ex ante*.

Mi appello quindi al Governo affinché prenda provvedimenti immediati e chiedo ai parlamentari toscani di prendere a cuore la situazione che è gravissima. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PIGNEDOLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad un'interpellanza urgente che ho presentato assieme a diversi colleghi del Gruppo PD, la 2-00467 che si riferisce alla crisi delle cooperative di costruzione che ha determinato grossi problemi in termini di occupazione e di mancata restituzione del prestito sociale.

È un problema di grandi dimensioni che impone sia misure che risposte urgenti ma anche risposte di indirizzo che il Governo deve dare per rivedere i nuovi strumenti di controllo affinché non capiti più che vi siano risparmi di intere famiglie che non vengono restituiti. Serve una riflessione. Chiedo che questa interpellanza, che è stata depositata il 16 maggio scorso, venga calendarizzata in Aula al più presto.

Sulla mancata nomina dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri Comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente in Aula, per l'ennesima volta, e lo farò ogni settimana fino quando non avrò una risposta chiara. Voglio sollecitare a procedere velocemente alla nomina dei senatori che devono comporre la Commissione monocamerale d'inchiesta sulla ricostruzione postsisma dell'Aquila. In tutti i miei interventi ho sempre evidenziato l'urgenza dei lavori di tale Commissione, che è stata votata all'unanimità il 9 gennaio 2016.

Ricordo alla Presidenza che la Commissione d'inchiesta è stata deliberata da quest'Assemblea il 10 novembre scorso, con l'approvazione del re-

lativo documento a mia prima firma. Da allora è trascorso un lasso di tempo durante il quale sarebbe stato molto importante per fare un lavoro incisivo, oltre che per chiarire alcune vicende poco trasparenti legate alla ricostruzione e all'utilizzo dei fondi stanziati.

La collega Montevecchi, che allora ricopriva la carica di Capogruppo, su richiesta, indicò il mio nome e quello del senatore Castaldi come componenti della Commissione d'inchiesta in rappresentanza del Movimento 5 Stelle. Nulla si è ancora saputo dei nominativi indicati dagli altri Gruppi. Non si sa se tutti abbiano dato le loro indicazioni e se alcuni ancora non hanno trasmesso l'indicazione dei nominativi forse per meri calcoli elettoralistici, legati alla tornata di elezioni amministrative appena passata. Speriamo che adesso si sentano più liberi - ovviamente la mia è un'ironia - e procedano a dare le loro indicazioni. Questa dilazione dei tempi è molto difficile da giustificare e motivare con ragioni diverse da una totale assenza di volontà politica.

Con il mio intervento, pertanto, le chiedo, signor Presidente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del documento che istituisce la Commissione d'inchiesta, di procedere il prima possibile alla nomina dei componenti, sollecitando i Gruppi parlamentari a proporre i senatori che intendono far parte della Commissione o, in alternativa, di indicare le ragioni o i Gruppi parlamentari che finora hanno di fatto impedito l'avvio di questa importante Commissione d'inchiesta. Avviarne rapidamente i lavori era ed è un atto doveroso verso i cittadini aquilani e la legalità. *(Applausi della senatrice Moronese)*.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, la Presidenza ha già sollecitato e solleciterà ancora una volta i due soli Gruppi che non hanno presentato le designazioni. Sarà cura della Presidenza cercare di acquisire tutte le designazioni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 29 giugno 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2134)
- Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (456)
- CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (799)
- GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione (1180)
- Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata (1210)
- Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (1225)
- Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione (1366)
- FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa (1431)
- Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (1687)
- MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (1690)
- DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (1957)
- Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (2060)
- CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2089)
- *Relatori* LUMIA e PAGLIARI *(Relazione orale)*

II**.** Discussione dei disegni di legge:
Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone (2304)
- Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (2355)
- *Relatori* MARIN e FASIOLO

La seduta è tolta *(ore 20,02).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (**2134**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale»;

c) alla lettera *f)*, dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;

d) dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti:

«*i-bis)* ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 640-*bis* del codice penale;

i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale».

EMENDAMENTI

1.500/1

CALIENDO, PALMA

Inammissibile

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «lettera b)» fino alle parole: «e 322-bisdel medesimo codice» con le seguenti:«lettera d), al capoverso "i-bis", sono aggiunte in fine le seguenti parole: "commessi avvalendosi delle

condizioni previste dall'articolo 416-bisdel codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".».

1.500/2
SACCONI
Respinto
All'emendamento 1.500, sostituire il capoverso «i-bis» con il seguente:

«*i-bis)* ai soggetti indiziati del delitto di cui agli articoli 640-*bis* o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione con metodo mafioso di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale a condizione che almeno uno dei delitti sopra indicati sia effettivamente realizzato».

1.500/3
FALANGA
Respinto
All'emendamento 1.500, sostituire il capoverso «i-bis» con il seguente:

«*i-bis)* ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 640 capoverso n. 1) e 640-*bis* del codice penale».

1.500/4
GIOVANARDI
Respinto
All'emendamento 1.500, sostituire il capoverso «i-bis» con il seguente:

«*i-bis)* ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 640-*bis*, 314 primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale».

1.500/5
CALIENDO, PALMA, FALANGA (*)
Respinto
All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis» alle parole: «ai soggetti indiziati» premettere le seguenti: «a condizione che permangano i presupposti di cui all'articolo 1».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.500/6
SACCONI, FUCKSIA (*)
Respinto
All'emendamento 1.500, capoverso «i-bis», sostituire la parola: «indiziati» con la seguente: «imputati».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.500/7
CALIENDO, PALMA
Respinto
All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis» dopo le parole: «640-bis» inserire le seguenti: «nonché dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

1.500/8
SACCONI
Respinto
All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis», sostituire la parola: «416» con la seguente: «416-bis».

1.500/9
DI MAGGIO
Ritirato
All'emendamento 1.500, sostituire le parole: «finalizzato alla commissione di taluno dei» con le seguenti: «ovvero dei».

1.500/10
MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI (*)
Respinto
All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis)», sostituire le parole: «finalizzato alla commissione» con la seguente: «nonché».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Molinari, Maurizio Romani e Bencini

---

1.500/11
SACCONI
Respinto
All'emendamento 1.500, capoverso «i-bis», dopo la parola: «commissione» inserire le seguenti: «con metodo mafioso».

1.500/12
SACCONI, GIOVANARDI (*)
Respinto
All'emendamento 1.500, capoverso «i-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole:«a condizione che almeno uno dei delitti sopra indicati sia effettivamente realizzato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.500/13
CALIENDO, PALMA
Respinto
All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole:«ove ricorra l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

1.500/14
CALIENDO, PALMA
Inammissibile
All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «i-bis» aggiungere le seguenti parole:
«Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
"0*a)* all'alinea, dopo le parole: 'si applicano' sono aggiunte le seguenti: 'sempre che permangano i presupposti di cui l'articolo 1.'"».

1.500/15
CALIENDO, PALMA
Inammissibile
All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «i-bis» aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 8, lettera a), capoverso 1, e ovunque ricorrano nel testo del codice, dopo le parole: "reimpiego dell'evasione fiscale" aggiungere le seguenti: "se sia stata commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"».

1.500/16
CALIENDO, PALMA
Inammissibile
All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «i-bis» aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 8, lettera a), capoverso 1, e ovunque ricorrano nel testo del codice, dopo le parole: "reimpiego dell'evasione fiscale" aggiungere le seguenti: "salvo che non risultino legittimamente posseduti in esecuzione di successivi provvedimenti legislativi"».

1.500
I Relatori
Approvato
Al comma 1, lettera d), il capoverso «i-bis» è sostituito dal seguente:
«*i-bis)* ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-*bis* o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del medesimo codice».

1.100
CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, lettera i-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, in ogni caso, a tutti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «lettera *c)* e lettera *i)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c)*, *i)*, *i-bis)* e *i-ter*», dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-*sexies* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-*sexies*, ove la persona dimori nel corrispondente circondario».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«*2*. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«*4*. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaio-

no. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«*10-bis.* Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-*ter*, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-*sexies*, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«*5.* Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;
b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

EMENDAMENTI

2.100
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:
«*b)* il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione del beni sequestrati";
b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-*bis*. Le proposte di cui al comma 1 e 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4"».

2.300
I Relatori
Approvato
Al comma 3, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: «Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto» con le seguenti: «Il Presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei».
Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2.

2.302 (testo corretto)
I Relatori
Approvato
Al comma 3, lettera f), capoverso 10-quater sopprimere le parole: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24,

comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«*a-bis)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.";

a-ter) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*, primo periodo.

2-*ter*. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione"»;

2) *all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*ter* ove ricorrano le ipotesi ivi previste."»;

3) all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e), al capoverso 6-bis dopo le parole: «con rinvio al tribunale,» inserire le seguenti: «, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10,».

2.301

I Relatori

Approvato

Al comma 3, lettera f), capoverso 10-bis, sostituire le parole: «devono essere eccepite» con le seguenti: «devono essere rilevate o eccepite» e sopprimere le parole: «Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.».

ARTICOLI DA 3 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Impugnazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;
b) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».

Art. 4.

Approvato

(Sorveglianza speciale)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«*2-bis*. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Capo II

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1*. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«*2*. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *i)*, *i-bis)* e *i-ter)*, le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale

del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«*3-bis.* Il procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;
c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;
d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».
2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - *(Sequestro). - 1*. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice

civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».

5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;

2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica».

6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«*1*. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«*2*. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-*sexies,* 10-*septies* e10-*octies* dell'articolo 7.
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».
9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - *(Sequestro e confisca per equivalente)*. - *1.* Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore

equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

EMENDAMENTI

5.100
CALIENDO, PALMA
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «2», sostituire il primo periodo con il seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona».

5.300
I Relatori
Approvato
Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis, alinea, sostituire le parole: «indicato ai commi 1 e 2» con le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto».

Conseguentemente, nel medesimo capoverso, alle lettere b)*,* c) *e* d)*, sostituire le parole:* «competente per territorio» *con le seguenti:* «presso il tribunale del capoluogo del distretto».

5.101
CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis)», alla lettera c), sopprimere il secondo periodo.

ARTICOLI DA 6 A 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1*. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2-*quater*. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«*3-bis*. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«*4-bis*. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«*6*. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, si applica l'articolo 24, comma 2.
6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

Art. 7.

Approvato

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«*4.* Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 8.

Approvato

(Rapporti con sequestro e confisca)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;
b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».

Art. 9.

Approvato

(Cauzione)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 10.

Approvato

(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. - *(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende). - 1.* Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *i-bis)*, del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione

delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

Art. 11.

Approvato

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34-*bis*. - *(Controllo giudiziario delle aziende)*. - *1.* Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera *b)* del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a)* del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi

professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera *b)* del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 12.

Approvato nel testo emendato (*)

(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)

1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il seguente:

«Capo V-*bis*.

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-*ter*. - *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). - 1.* È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta,».

_____

(*) Cfr. emendamento 2.300

EMENDAMENTO

12.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 34-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:«, nonché del procedimenti penali nel quali è stato applicato un sequestro di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro *ex* articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

Capo III

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

_____

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Amministrazione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività a-

ziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-*bis* può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-*bis*. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice

delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-*bis* del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis*. - *(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione)*. - *1.* Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *c)*, gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati»;
2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:
«*e)* l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«*4*. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera *b)* del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».
4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».
5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«*1*. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-*ter*, e 41, comma 2-*ter*. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.
4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo

42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

EMENDAMENTI

13.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a), *capoverso* «1», *sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:* «L'Agenzia è nominata, di regola, quale amministratore giudiziario, ferma restando la possibilità per quest'ultima di farsi coadiuvare ai sensi dell'articolo 38, comma 3»;

b) *al comma 1, lettera* a), *capoverso* «2», *primo periodo, sostituire le parole:* «L'amministratore giudiziario», *con le seguenti:* «In caso di, motivato parere contrario alla nomina da parte dell'Agenzia, l'amministratore giudiziario»;

c) *al comma 1, lettera* a), *capoverso* «2», *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziarii. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

d) *al comma 1, lettera* a), *capoverso* «3», *primo periodo, dopo le parole:* «Non possono essere nominate», *inserire le seguenti:* «amministratori giudiziari né coadiutori dell'amministrazione giudiziaria»;

e) *al comma 5, capoverso* «1», *dopo la parola:* «Agenzia» *inserire le seguenti:* «, ove non le siano state conferite le funzioni di amministratore giudiziario,».

13.101

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il tribunale, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto a-

ziende ubicate in territori a maggior intensità mafiosa e particolarmente fragili dal punto di vista sociale ed economico, con esigenze immediate di ripresa ovvero di continuità produttiva al fine di evitare possibili fuoriuscite dal mercato, con gravi conseguenze sociali, nomina come amministratore giudiziario il presidente della cooperativa di lavoratori dell'impresa sequestrata che si costituisce su richiesta e senza oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente, al capoverso «2», *primo periodo, dopo le parole:* «l'amministratore giudiziario» *inserire le seguenti:* «, ad eccezione della cooperativa di cui al comma 1,».

13.102
MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MOLINARI
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:«comunque non superiore a tre».

13.103
BUCCARELLA
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, nonché coloro nei confronti dei quali sia ravvisata la sussistenza di gravi ragioni di convenienza che ostino all'assunzione dell'ufficio».

13.104
BUCCARELLA
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:«Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i ereditari o debitori del personale di cancelleria che assiste lo stesso magistrato».

13.104 (testo 2)
BUCCARELLA
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato».

13.105

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 5, capoverso «5», al comma 5 dopo le parole: «oggetto di confisca» inserire le seguenti: «nonché l'elenco delle aziende confiscate con l'indicazione analitica ed estimativa delle attività e della situazione patrimoniale economica, finanziaria e produttiva».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060, 2089 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.300 (testo 2) e 18.302 (testo 2).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 26.0.300 (testo 2), 26.0.100 (testo 2) e sul subemendamento 26.0.300 (testo 2)/l.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 27.103, 30.0.300, 30.0.100, 32.101, 36.100, 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302, 18.0.300, 18.0.100, 18.0.102, 27.301, 30.0.350, 32.0.100, 13.101, 14.100, 14.101, 14.102, 15.0.100, 18.103, 18.104, 27.108, 29.100 e 29.300.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 14.103.

Il parere sull'emendamento 27.300 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in fine del seguente periodo: "Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima".

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	Seg.	Disegno di legge n. 2134. Em. 1.500/2, Sacconi	239	238	006	085	147	120	RESP.
2	Seg.	DDL n. 2134. Em. 1.500/3, Falanga	239	237	005	084	148	119	RESP.
3	Seg.	DDL n. 2134. Em. 1.500/4, Giovanardi	237	236	008	080	148	119	RESP.
4	Seg.	DDL n. 2134. Em. 1.500/5, Caliendo e altri	242	241	009	082	150	121	RESP.
5	Seg.	DDL n. 2134. Em. 1.500/6, Sacconi e Fucksia	242	241	007	100	134	121	RESP.
6	Seg.	DDL n. 2134. Em. 1.500/7, Caliendo e Palma	239	238	005	095	138	120	RESP.
7	Seg.	DDL n. 2134. Em. 1.500/8, Sacconi	239	238	004	092	142	120	RESP.
8	Nom.	DDL n. 2134. Em. 1.500/10, Mussini e altri	240	238	029	068	141	120	RESP.
9	Seg.	DDL n. 2134. Em. 1.500/11, Sacconi	236	233	002	087	144	117	RESP.
10	Seg.	DDL n. 2134. Em. 1.500/12, Sacconi e Giovanardi	241	240	003	088	149	121	RESP.
11	Seg.	DDL n. 2134. Em. 1.500/13, Caliendo e Palma	234	233	003	092	138	117	RESP.
12	Nom.	DDL n. 2134. Em. 1.500, i Relatori	218	208	021	147	040	105	APPR.
13	Seg.	DDL n. 2134. Articolo 1	238	237	007	152	078	119	APPR.
14	Nom.	ANNULLATA	228	227	042	172	013	114	APPR.
15	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 4	227	226	042	172	012	114	APPR.
16	Nom.	DDL n. 2134. Em. 5.100, Caliendo e Palma	234	233	012	055	166	117	RESP.
17	Nom.	DDL n. 2134. Em. 5.300, i Relatori	235	234	085	142	007	118	APPR.
18	Nom.	DDL n. 2134. Em. 5.101, Cappelletti e altri	235	232	017	030	185	117	RESP.
19	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 5	237	236	049	181	006	119	APPR.
20	Nom.	DDL n. 2134. Em. 2.100, Giarrusso e altri	215	214	014	028	172	108	RESP.
21	Nom.	DDL n. 2134. Em. 2.300, i Relatori	219	218	043	160	015	110	APPR.
22	Nom.	DDL n. 2134. Em. 2.302 (testo corretto), i Relatori	218	217	071	130	016	109	APPR.
23	Nom.	DDL n. 2134. Em. 2.301, i Relatori	220	219	037	171	011	110	APPR.
24	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 2	220	219	040	171	008	110	APPR.
25	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 3	222	220	040	171	009	111	APPR.
26	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 6	221	218	037	171	010	110	APPR.
27	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 7	218	216	041	168	007	109	APPR.
28	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 8	219	218	041	169	008	110	APPR.
29	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 9	218	216	032	171	013	109	APPR.
30	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 10	222	221	015	169	037	111	APPR.
31	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 11	221	220	014	170	036	111	APPR.
32	Nom.	DDL n. 2134. Em. 12.100, Giarrusso e altri	223	220	017	036	167	111	RESP.
33	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 12	225	224	021	164	039	113	APPR.
34	Nom.	DDL n. 2134. Em. 13.100, Giarrusso e altri	221	219	001	047	171	110	RESP.
35	Nom.	DDL n. 2134. Em. 13.101, De Petris e altri	222	221	044	039	138	111	RESP.
36	Nom.	DDL n. 2134. Em. 13.102, Mussini e altri	219	217	033	016	168	109	RESP.
37	Nom.	DDL n. 2134. Em. 13.104 (testo 2), Buccarella	217	210	015	153	042	106	APPR.
38	Nom.	DDL n. 2134. Em. 13.105, De Petris e altri	219	210	017	041	152	106	RESP.
39	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 13	218	206	010	161	035	104	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Aiello Piero	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	A	A	A	A	A	C
Airola Alberto	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Albano Donatella	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Albertini Gabriele	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F		C	F	C	F	
Alicata Bruno	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	F	C	A	C
Amati Silvana	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Amidei Bartolomeo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	R	V	A	A	F	A	C	A	C
Amoruso Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angioni Ignazio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Anitori Fabiola	V	V	V	V		V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Aracri Francesco	V	V	V	V	V							C	V	A	A	F	A	C	A	C
Arrigoni Paolo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	F	F	A	A	A	F	C
Astorre Bruno	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V							
Augello Andrea					V	V	V	F	V	V		F	V							
Auricchio Domenico	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V										
Azzollini Antonio	V	V	V		V	V	V	F	V	V	V		V	A	C	F	A	C	A	C
Barani Lucio														C						C
Barozzino Giovanni	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	A	F	C
Battista Lorenzo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Bellot Raffaela	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	A	A	F	A	C	A	C
Bencini Alessandra	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	C	V	F	F	C	F	C	F	C
Berger Hans	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	A	F	C	F	C
Bernini Anna Maria	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	C
Bertacco Stefano	V	V	V	V																
Bertorotta Ornella	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V		F	C	A	F	F	F
Bertuzzi Maria Teresa	V	V	V	V	V				V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Bianco Amedeo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Bianconi Laura	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Bignami Laura																				
Bilardi Giovanni Emanuele	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	C
Bisinella Patrizia																				
Blundo Rosetta Enza	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Bocca Bernabò	V	V	V	V																
Boccardi Michele	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	C
Bocchino Fabrizio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	A	F	C
Bonaiuti Paolo	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	F	V	F	F	C	A	C	F	C
Bondi Sandro	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	
Bonfrisco Anna Cinzia	V	V	V		V	V	V	F	V	V	V									
Borioli Daniele Gaetano	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Bottici Laura	V	V	V	V				A	V	V	V	C	V	F	F					F
Broglia Claudio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Bruni Francesco	V	V		V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	A	A	F	A	C	A	C
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Buemi Enrico	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Bulgarelli Elisa	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Calderoli Roberto	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	F	F	A	A	A	F	A
Caleo Massimo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Caliendo Giacomo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	C
Campanella Francesco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V		F	C	F	C	F	C
Candiani Stefano	V	V	V	V	V	V	V	F		V	V	A	V	F	F	A	A	A	F	A
Cantini Laura	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Capacchione Rosaria	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Cappelletti Enrico	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Cardiello Franco	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	
Cardinali Valeria	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Caridi Antonio Stefano																				
Carraro Franco	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	R	V	A	A	F	A	C	A	C
Casaletto Monica																				
Casini Pier Ferdinando				V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	
Cassano Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cassinelli Roberto	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	C
Casson Felice	M	M	M	V	V	V	V	R	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Castaldi Gianluca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Catalfo Nunzia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cattaneo Elena	V	V	V	V	V									F	F	C	F	C	F	
Centinaio Gian Marco	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	F	F	A	A	A	F	A
Ceroni Remigio	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	F	V	A	A	F	A	C	A	
Cervellini Massimo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	A	F	C
Chiavaroli Federica	M	M	M	V	V	V	V			V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Chiti Vannino	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciampolillo Alfonso	V	V	V	V				A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	
Cioffi Andrea	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F		C	A	F	F	F
Cirinnà Monica	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Cociancich Roberto G. G.	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Collina Stefano	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Colucci Francesco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Comaroli Silvana Andreina	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	F	F	A	A	A	F	A
Compagna Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Compagnone Giuseppe				V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	C	C	F	A	C	A	C
Consiglio Nunziante	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	F	F	A	A	A	F	A
Conte Franco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Conti Riccardo																				
Corsini Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cotti Roberto	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Crimi Vito Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crosio Jonny	V	V	V	V		V	V	F	V	V	V	A	V	F	F	A	A	A	F	A
Cucca Giuseppe Luigi S.	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Cuomo Vincenzo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
D'Adda Erica	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V		F	V	F	F	C	F	C	F	C
D'Alì Antonio	V	V	V	V	V	V	V	F		V	V		V	A	A	F	A	C	A	C
Dalla Tor Mario	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Dalla Zuanna Gianpiero	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
D'Ambrosio Lettieri Luigi	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	C	V	A	A	F	C	C	C	C
D'Anna Vincenzo																				
D'Ascola Vincenzo Mario D.	V	V		V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Davico Michelino	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	A	A	F	A	C	A	C
De Biasi Emilia Grazia	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
De Cristofaro Peppe	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
De Petris Loredana	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	A	F	C
De Pietro Cristina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Pin Paola	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	C	V	A	A	F	A	A	A	A
De Poli Antonio	V	V	V	V										F	A	F	F	C	F	
De Siano Domenico	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V										
Del Barba Mauro	V	V	V	V		V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Della Vedova Benedetto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Di Biagio Aldo	M	M	M	M	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Di Giacomo Ulisse	V	V	V	V	V	V	V	F		V	V	R	V	A	A	F	A	C	A	C
Di Giorgi Rosa Maria	V	V	V	V	V	V	V	C	V							C	F	C	F	C
Di Maggio Salvatore Tito	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	A	A	F	A	C	A	C
Dirindin Nerina	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Divina Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	V	V	V				V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	
Endrizzi Giovanni	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Esposito Stefano	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V			C	F	C	F	C
Fabbri Camilla	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Falanga Ciro	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	C	F	F	A	C	A	C
Fasano Enzo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	
Fasiolo Laura	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Fattori Elena	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Fattorini Emma	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	
Favero Nicoletta	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	C	F	C	F	C
Ferrara Elena	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Ferrara Mario				V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	C	C	F	A	C	A	
Filippi Marco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Filippin Rosanna	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	
Finocchiaro Anna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	F	C
Fissore Elena	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Floris Emilio																				
Formigoni Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fornaro Federico	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Fravezzi Vittorio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Fucksia Serenella	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	F	V	A	A	F	A	C	A	C
Gaetti Luigi	V	V	V	V	V					V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Galimberti Paolo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	R	V							
Gambaro Adele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V							
Gatti Maria Grazia	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Giannini Stefania	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Giarrusso Mario Michele	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Gibiino Vincenzo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	F	V			F	A	R	A	
Ginetti Nadia	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Giovanardi Carlo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	C	V	A	A	F	C	C	C	C
Giro Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Girotto Gianni Pietro				V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Gotor Miguel	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Granaiola Manuela	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Grasso Pietro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Gualdani Marcello	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	F	V	A	A	C	F	C	F	C
Guerra Maria Cecilia	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Guerrieri Paleotti Paolo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V							
Ichino Pietro					V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Idem Josefa	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Iurlaro Pietro	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V				C	C	F	A	C	A	
Lai Bachisio Silvio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V			C	F	C	F	C
Langella Pietro				V	V	V	V	F	R			F	V	C	A	F	A	C	A	C
Laniece Albert	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Lanzillotta Linda	V	V	V	V	V		V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Latorre Nicola	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V		F	C	F	C	F	
Lepri Stefano	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Lezzi Barbara																				
Liuzzi Pietro	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	A	A	F	A	C	A	C
Lo Giudice Sergio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Lo Moro Doris	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Longo Eva	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	F	V	C	C	F	A	C	A	C
Longo Fausto Guilherme	V	V	V	V																
Lucherini Carlo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V			C	F	C	F	C
Lucidi Stefano	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Lumia Giuseppe	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Malan Lucio	V	V	V	V	V	V	V			V	V		V	A	A	F	A	C	A	C
Manassero Patrizia	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Manconi Luigi	V	R	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F		F		C	F	R	F	
Mancuso Bruno	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Mandelli Andrea	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	R	V	A	C	F	A	C	A	C
Mangili Giovanna	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Maran Alessandro	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Marcucci Andrea	V	V	V	V	V				V	V		F	V	F	F	C	F	C	F	C
Margiotta Salvatore	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Marin Marco	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	F	F	F	A	C	A	C
Marinello Giuseppe F.M.	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Marino Luigi	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Marino Mauro Maria	V	V	V	V	V	V	V	C		V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Martelli Carlo	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Martini Claudio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V						F	C
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano																				
Matteoli Altero																				
Mattesini Donella	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Maturani Giuseppina	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Mauro Giovanni	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	A	A	F	A	C	A	C
Mauro Mario	V	V	V	V	V							F	V	A	A	F	A	C	A	A
Mazzoni Riccardo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	C	C	F	A	C	A	C
Merloni Maria Paola																				
Messina Alfredo																F	A	C	A	C
Micheloni Claudio																				
Migliavacca Maurizio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Milo Antonio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	C	C	F	C	C	A	
Mineo Corradino	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Minniti Marco	M	M	M	M	V	V	V	C	V	V	V	F	V	M	M	M	M	M	M	M
Mirabelli Franco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Molinari Francesco	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	C	V	F	F	C	F	C	F	A
Montevecchi Michela	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Moronese Vilma	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Morra Nicola	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Moscardelli Claudio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Mucchetti Massimo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	
Munerato Emanuela	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	A	A	F	A	C	A	C
Mussini Maria	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	C	V	F	F					F
Naccarato Paolo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V		V	A	F		F	C	F	
Napolitano Giorgio																				
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C		F	F	
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Orrù Pamela Giacoma G.	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Padua Venera	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Pagano Giuseppe	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Pagliari Giorgio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Paglini Sara																				
Pagnoncelli Lionello Marco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V		V	C	C	C	C	C	C	C
Palermo Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Palma Nitto Francesco	V	V	V	V	V	V	V	F		V	V		V	A	A	F	A	C	A	
Panizza Franco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Parente Annamaria					V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Pegorer Carlo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Pelino Paola	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V				A	A	F	A	C	A	C
Pepe Bartolomeo	V	V	V		V	V	V	F	V	V	V	C	V	A	A	F	A	C	A	A
Perrone Luigi	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	A	A	F	A	C	A	C
Petraglia Alessia	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	A	F	C
Petrocelli Vito Rosario	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Pezzopane Stefania	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	V	V	V	V	V															
Piccoli Giovanni	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	C
Pignedoli Leana	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C
Puglia Sergio	V	V	V	V	V	V	V	A	R		V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Puglisi Francesca					V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Puppato Laura	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Quagliariello Gaetano																				
Ranucci Raffaele	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Razzi Antonio	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	
Repetti Manuela	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	
Ricchiuti Lucrezia	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Rizzotti Maria	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V		V	A	A	F	A	C	A	C
Romani Maurizio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	C	V	F	F	C	F	C	F	A
Romani Paolo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V										
Romano Lucio	V	V	V	V	V	V	V	C		V	V		V	F	F	C	F	C	F	C
Rossi Gianluca	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Rossi Luciano						V														
Rossi Mariarosaria	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	R	V	A	A	F	A	C	A	C
Rossi Maurizio																				
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Ruta Roberto	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Ruvolo Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sacconi Maurizio	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	A	V							
Saggese Angelica	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Sangalli Gian Carlo	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Santangelo Vincenzo	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Santini Giorgio						V		C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Scalia Francesco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Scavone Antonio Fabio Maria																				
Schifani Renato	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	C	V							
Sciascia Salvatore																				
Scibona Marco	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Scilipoti Isgrò Domenico	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	C	C	F	C	F	C	
Scoma Francesco	V	V	V	V	V	V	V	F	V											
Serafini Giancarlo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	R	V	C	C	F	C	C	C	C
Serra Manuela																				
Sibilia Cosimo	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	R	V	A	A	F	A	C	A	C
Silvestro Annalisa	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Simeoni Ivana	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Sollo Pasquale	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Sonego Lodovico	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V							C
Spilabotte Maria	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Sposetti Ugo						V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Stefani Erika	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	A	V	F	F	A	A	A	F	A
Stefano Dario														F	F	C	F	C	F	C
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca					V	V	V	C	V	V	V		V	F	F	C	F	C	F	C
Tarquinio Lucio Rosario F.	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V									
Taverna Paola	V	V	V	V	V	V	V	A	V	V	V	C	V			C	A	F	F	F
Tocci Walter	V	V	V	V																
Tomaselli Salvatore	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Tonini Giorgio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Torrisi Salvatore																				
Tosato Paolo	V	V	V	V	V	V	V				V	A	V	F	F	A	A	A	F	A
Tremonti Giulio																				
Tronti Mario	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	
Turano Renato Guerino	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Uras Luciano	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Vaccari Stefano	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Vacciano Giuseppe	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	C	V	F	F	C	A	F	F	F
Valdinosi Mara	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Valentini Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vattuone Vito	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Verdini Denis																				
Verducci Francesco	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Vicari Simona	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	F	V	A	A	F	F		F	
Viceconte Guido	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Villari Riccardo																				
Volpi Raffaele	V	V	V	V	V			F	V	V	V	A	V	F	F	A	A	A	F	A
Zanda Luigi	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Zanoni Magda Angela	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Zavoli Sergio	V	V	V	V	V	V	V	C	V	V	V	F	V	F	F	C	F	C	F	C
Zeller Karl																				
Zin Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Zizza Vittorio	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V		F	V	A	A	F	F	C	A	C
Zuffada Sante	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	R	V	C	C	F	C	C	C	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Aiello Piero	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	A	A	C	C
Airola Alberto	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Albano Donatella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Albertini Gabriele																			
Alicata Bruno	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Amati Silvana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Amidei Bartolomeo	A	A	A	A	A	A	A	A	R	C	C	A	C	C	A	A	C	C	C
Amoruso Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angioni Ignazio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Anitori Fabiola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F
Aracri Francesco	A	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C
Arrigoni Paolo	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	A	A	A	F
Astorre Bruno																			
Augello Andrea																			
Auricchio Domenico																			
Azzollini Antonio	C	C	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Barani Lucio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	
Barozzino Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Battista Lorenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Bellot Raffaela	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Bencini Alessandra	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
Berger Hans								F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Bernini Anna Maria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	R	A	C	C	C	C
Bertacco Stefano																			
Bertorotta Ornella	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Bertuzzi Maria Teresa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Bianco Amedeo	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	C	C	C			
Bianconi Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Bignami Laura																			
Bilardi Giovanni Emanuele	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Bisinella Patrizia																			
Blundo Rosetta Enza	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Bocca Bernabò																			
Boccardi Michele	A	A	A	A	A	A	A	A	F	C	C	C	C	C	A	A	R	R	R
Bocchino Fabrizio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Bonaiuti Paolo	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	C	C	C	R	R	R
Bondi Sandro																			
Bonfrisco Anna Cinzia																			
Borioli Daniele Gaetano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Bottici Laura	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	C	F	F	F
Broglia Claudio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Bruni Francesco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	C	F	A	A
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Buemi Enrico	F	F	F	F	R	R	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Bulgarelli Elisa	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Calderoli Roberto	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	A	A	A	F
Caleo Massimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Caliendo Giacomo	A	A	A	A	A	A	A	A		C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Campanella Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	R
Candiani Stefano	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	A	A	A
Cantini Laura	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Capacchione Rosaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Cappelletti Enrico	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Cardiello Franco																			
Cardinali Valeria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Caridi Antonio Stefano																			
Carraro Franco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	F	A	R	R	R
Casaletto Monica																			
Casini Pier Ferdinando																			
Cassano Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cassinelli Roberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Casson Felice	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	C	C	C	F	F	F
Castaldi Gianluca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Catalfo Nunzia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cattaneo Elena																			
Centinaio Gian Marco	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	A	A	A	F
Ceroni Remigio																			
Cervellini Massimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Chiavaroli Federica	F	F	F	F	F	F	F												
Chiti Vannino	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciampolillo Alfonso	F	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cioffi Andrea	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Cirinnà Monica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Cociancich Roberto G. G.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Colucci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Comaroli Silvana Andreina	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	A	A	A	F
Compagna Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Compagnone Giuseppe	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	C	C	A	A
Consiglio Nunziante	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	A	A	A	F
Conte Franco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F
Conti Riccardo																			
Corsini Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cotti Roberto	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F
Crimi Vito Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crosio Jonny	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	A	A	A	F
Cucca Giuseppe Luigi S.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Cuomo Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
D'Adda Erica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
D'Alì Antonio	A	A	A	A	A	A	R	A	F	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Dalla Tor Mario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Dalla Zuanna Gianpiero	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi	A	C	C	A	C	A	A	C	C	C	C		C	C	A	C	C	C	C
D'Anna Vincenzo																			
D'Ascola Vincenzo Mario D.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F		C	C	C	C	F
Davico Michelino	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	F	A	C	C	C	C
De Biasi Emilia Grazia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
De Cristofaro Peppe																			
De Petris Loredana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
De Pietro Cristina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Pin Paola	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
De Poli Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	C	A	C	F	C	F
De Siano Domenico																			
Del Barba Mauro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Della Vedova Benedetto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Di Biagio Aldo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C			
Di Giacomo Ulisse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	R	R	R
Di Giorgi Rosa Maria	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C	F	C	C				
Di Maggio Salvatore Tito	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	C	C	C	A
Dirindin Nerina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Divina Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela												F	F	F	F	C	F	F	F
Endrizzi Giovanni	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	R	R	R
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Esposito Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C		C	F
Fabbri Camilla	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Falanga Ciro	C	C	C	A	A	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fasano Enzo																			
Fasiolo Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Fattori Elena	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Fattorini Emma	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	R
Favero Nicoletta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fedeli Valeria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Ferrara Elena	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Ferrara Mario																			
Filippi Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Filippin Rosanna																			
Finocchiaro Anna	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	C	F
Fissore Elena	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Floris Emilio																			
Formigoni Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fornaro Federico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Fravezzi Vittorio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Fucksia Serenella	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	F	A	A	C	C	C
Gaetti Luigi	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Galimberti Paolo	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gambaro Adele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio																			
Gatti Maria Grazia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																			
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Giannini Stefania	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C		C	F	C	
Giarrusso Mario Michele	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Gibiino Vincenzo																			
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Giovanardi Carlo	C	C	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C
Giro Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Girotto Gianni Pietro	F	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Gotor Miguel	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Granaiola Manuela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Grasso Pietro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Gualdani Marcello	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Guerra Maria Cecilia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Guerrieri Paleotti Paolo																			
Ichino Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Idem Josefa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Iurlaro Pietro							A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
Lai Bachisio Silvio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F
Langella Pietro	C	C	F	C	C	C	C	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
Laniece Albert	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Lanzillotta Linda	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Latorre Nicola																			
Lepri Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		C	C	F	C	F
Lezzi Barbara																			
Liuzzi Pietro	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	C	A	C	A	C	A	A	A
Lo Giudice Sergio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F
Lo Moro Doris	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Longo Eva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Longo Fausto Guilherme																			
Lucherini Carlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Lucidi Stefano	F	A	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Lumia Giuseppe	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Malan Lucio	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Manassero Patrizia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Manconi Luigi	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		C	C	F	C	F
Mancuso Bruno	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	C	F
Mandelli Andrea	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Mangili Giovanna	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Maran Alessandro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Marcucci Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Margiotta Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Marin Marco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	A	C	C	A	A	C	C	C
Marinello Giuseppe F.M.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	A	A	F	C	F
Marino Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C			
Marino Mauro Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Martelli Carlo	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Martini Claudio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano																			
Matteoli Altero																			
Mattesini Donella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C		C	F	C	F
Maturani Giuseppina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Mauro Giovanni	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Mauro Mario	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C
Mazzoni Riccardo	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	C	C	C	A
Merloni Maria Paola																			
Messina Alfredo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Micheloni Claudio																			
Migliavacca Maurizio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Milo Antonio																			
Mineo Corradino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mirabelli Franco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Molinari Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Montevecchi Michela	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Moronese Vilma	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Morra Nicola	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Moscardelli Claudio	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Mucchetti Massimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Munerato Emanuela	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A		C	C	C
Mussini Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Naccarato Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	R	R	R
Napolitano Giorgio																			
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola																			
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	A	F
Orrù Pamela Giacoma G.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Padua Venera	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Pagano Giuseppe	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F
Pagliari Giorgio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Paglini Sara																			
Pagnoncelli Lionello Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R
Palermo Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Palma Nitto Francesco																			
Panizza Franco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Parente Annamaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Pegorer Carlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Pelino Paola	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Pepe Bartolomeo		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A		A	A	A
Perrone Luigi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	C	A	A	A
Petraglia Alessia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Petrocelli Vito Rosario	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Pezzopane Stefania	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico																			
Piccoli Giovanni	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	A	C	C	A	A	C	R	R
Pignedoli Leana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Puglia Sergio	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Puglisi Francesca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Puppato Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Quagliariello Gaetano																			
Ranucci Raffaele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Razzi Antonio																			
Repetti Manuela											F	C	F	C	C	R	F	C	F
Ricchiuti Lucrezia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Rizzotti Maria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	F	C	C	C
Romani Maurizio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	A	C	F	F	F
Romani Paolo					A	A	A	A		C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Romano Lucio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Rossi Gianluca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Rossi Luciano																			
Rossi Mariarosaria	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Rossi Maurizio																			
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Ruta Roberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Ruvolo Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sacconi Maurizio																			
Saggese Angelica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Sangalli Gian Carlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	A	C	F
Santangelo Vincenzo	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Santini Giorgio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Scalia Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Scavone Antonio Fabio Maria																			
Schifani Renato																			
Sciascia Salvatore																			
Scibona Marco	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Scilipoti Isgrò Domenico														F	A	F	C	A	C
Scoma Francesco																			
Serafini Giancarlo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C
Serra Manuela																			
Sibilia Cosimo	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C
Silvestro Annalisa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Simeoni Ivana	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sollo Pasquale	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C			
Sonego Lodovico	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Spilabotte Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Sposetti Ugo	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Stefani Erika	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	A	A	A	F
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C		F	C	F
Tarquinio Lucio Rosario F.			A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	C	F	C	F	C	A
Taverna Paola	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Tocci Walter																			
Tomaselli Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Tonini Giorgio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Torrisi Salvatore																			
Tosato Paolo	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	A	A	A	F
Tremonti Giulio																			
Tronti Mario																			
Turano Renato Guerino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Uras Luciano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Vaccari Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Vacciano Giuseppe	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Valdinosi Mara	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Valentini Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Verdini Denis																			
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Vicari Simona																			
Viceconte Guido	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C			F
Villari Riccardo																			
Volpi Raffaele	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A		A	A	F	C	C	A	R	R
Zanda Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Zanoni Magda Angela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
Zavoli Sergio	F				F	F						C	F	C	C			C	F
Zeller Karl																			
Zin Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Zizza Vittorio	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	C	A	C	A	C	F	A	A
Zuffada Sante	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 2134:
sull'emendamento 13.102, la senatrice Rizzotti avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Compagna, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fabbri, Formigoni, Gentile, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Stucchi, Valentini e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, Chiti, Corsini, De Pietro, Divina, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

I senatori Auricchio e Piccinelli hanno comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Piccinelli;

8ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Piccinelli;

9ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ghedini;

11ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ghedini.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23 giugno 2017, pervenuta il successivo 27 giugno, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni telefoniche cui ha preso parte la senatrice Simona Vicari, con riferimento al procedimento penale n. 13355/2016 R.G. mod. 21.

La predetta richiesta è stata deferita, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc*. IV, n. 16).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione e deferimento

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera in data 22 giugno 2017, pervenuta il successivo 27 giugno, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale.

La predetta richiesta è stata deferita, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc*. IV, n. 17).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Rizzotti Maria, Gasparri Maurizio, Alicata Bruno, Malan Lucio, Amidei Bartolomeo, Mandelli Andrea, Rossi Mariarosaria, Floris Emilio, Marin Marco, Piccoli Giovanni, Gibiino Vincenzo, Liuzzi Pietro
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (2868)
(presentato in data 28/06/2017).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 28/06/2017 il senatore Martini Claudio ha presentato la relazione 2227-A sul disegno di legge:
sen. Fabbri Camilla
"Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini" (2227)
(presentato in data 02/02/2016).

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 20 giugno 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Caprese Michelangelo (Arezzo); Giungano (Salerno); Brindisi; Orta di Atella (Caserta) e Decollatura (Catanzaro).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 21 giugno 2017, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/2065, avviata - ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente l'attuazione degli articoli 10 e 11 della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e degli articoli 11 e 37 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 166/1).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna:

risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano (COM (2017) 252 final) del 26 aprile 2017 e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017) 253 final del 26 aprile 2017.

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 1ª alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 129).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 28 giugno 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (COM (2017) 276 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 10 agosto 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 3 agosto 2017.

La Commissione europea, in data 28 giugno 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM (2017) 335 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 10 agosto 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 3 agosto 2017.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni, deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia:

il signor Massimo Villone, da Roma, e numerosissimi altri cittadini chiedono l'introduzione di un sistema elettorale in cui non siano previsti premi di maggioranza, capilista bloccati né candidature multiple (*Petizione n. 1599*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Francesco Pugliese, da Bologna, e numerosissimi altri cittadini chiedono la liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C (*Petizione n. 1600*), assegnata alla 12ª Commissione;

il signor Enrico Andreoni, da Pesaro, chiede il ripristino dell'istituto della responsabilità solidale negli appalti pubblici (*Petizione n. 1601*), assegnata alla 8ª Commissione;

il signor Renato Lelli, da San Pietro in Cariano (Verona), chiede:

il rafforzamento dei controlli sulle organizzazioni non governative impegnate in operazioni di soccorso dei migranti nel Mar Mediterraneo (*Petizione n. 1602*), assegnata alla 1ª Commissione;

nuove norme per la repressione della pedofilia (*Petizione n. 1603*), assegnata alla 2ª Commissione;

l'unificazione delle banche dati dei centri regionali per l'impiego (*Petizione n. 1604*), assegnata alla 11ª Commissione;

nuove norme volte ad escludere la responsabilità di chi cagiona il danno per legittima difesa (*Petizione n. 1605*), assegnata alla 2ª Commissione;

l'abolizione delle correnti negli organismi rappresentativi dei magistrati (*Petizione n. 1606*), assegnata alla 2ª Commissione;

misure per il rafforzamento degli organici della Polizia di Stato (*Petizione n. 1607*), assegnata alla 1ª Commissione;

norme volte a garantire il risarcimento delle spese legali in caso di sentenza di assoluzione (*Petizione n. 1608*), assegnata alla 2ª Commissione;

modifiche alla disciplina vigente volte a limitare l'abuso della decretazione d'urgenza e della posizione della questione di fiducia da parte del Governo (*Petizione n. 1609*), assegnata alla 1ª Commissione;

modifiche alla disciplina costituzionale per l'abbassamento del quorum necessario alla validità del referendum abrogativo (*Petizione n. 1610*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Benito Alberto Ruiu, da Carate Brianza (Monza e Brianza), chiede nuove norme in materia di modalità e tempi di esame delle petizioni (*Petizione n. 1611*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Alberto Diambra, da Senigallia (Ancona), chiede misure urgenti per fronteggiare il rischio idrogeologico della zona PEEP MISA nel comune di Senigallia (*Petizione n. 1612*), assegnata alla 13ª Commissione;

il signor Sandro Dalla Barba, da Salzano (Venezia), chiede interventi per limitare le richieste di trattamento sanitario obbligatorio (*Petizione n. 1613*), assegnata alla 12ª Commissione;

il signor Luca Bennati, da Roma, e altri cittadini chiedono modifiche al disegno di legge n. 2287-bis, recante il codice dello spettacolo, volte ad introdurre il divieto di utilizzazione degli animali nelle attività circensi (*Petizione n. 1614*), assegnata alla 7ª Commissione;

il signor Goffredo Costa, da Mugnano di Napoli (Napoli), chiede la calendarizzazione in Commissione del disegno di legge n. 2735, in materia di reati militari (*Petizione n. 1615*), assegnata alle Commissioni riunite 2ª e 4ª;

il signor Vincenzo Giovanni, da Roma, chiede:

modifiche alla normativa vigente in materia di congedo dall'attività lavorativa in via anticipata, con particolare riferimento ai malati oncologici (*Petizione n. 1616*), assegnata alla 11ª Commissione;

modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative di edilizia sociale (*Petizione n. 1617*), assegnata alla 13ª Commissione;

il signor Martino Nuvoli, da Bolotana (Nuoro), chiede un intervento legislativo in materia di pubblicità del patrimonio degli amministratori pubblici e dei loro familiari (*Petizione n. 1618*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Fabrizio Corti, da Baiso (Reggio Emilia), e numerosi altri cittadini chiedono interventi urgenti per la tutela della sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al reato di furto in abitazione (*Petizione n. 1619*), assegnata alla 2ª Commissione;

la signora Paola Furlano e il signor Valter Tarondo, da Udine, chiedono interventi legislativi per garantire il diritto di tutti i bambini alla registrazione della dichiarazione di nascita, indipendentemente dallo status di soggiornante dei genitori (*Petizione n. 1620*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Mimmo Di Garbo, da Castelbuono (Palermo), chiede iniziative per l'istituzione dell'Ordine al merito dei donatori di sangue (*Petizione n. 1621*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Francesco Verrina, da Città di Castello (Perugia), e altri cittadini chiedono modifiche all'articolo 11 della Costituzione volte a evitare la partecipazione dell'Italia a qualsiasi intervento militare, anche sotto l'egida di organizzazioni internazionali (*Petizione n. 1622*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Alfio Lisi, da Catania, chiede il riconoscimento delle responsabilità, pubbliche e private, per le morti dei lavoratori nelle ex miniere di zolfo in Sicilia (*Petizione n. 1623*), assegnata alla 11ª Commissione;

il signor Fulvio Fiorentini, da Civita Castellana (Viterbo), chiede:

l'introduzione dell'obbligo di indicare negli annunci immobiliari la presenza di eventuali vincoli storico-artistici o paesaggistici (*Petizione n. 1624*), assegnata alla 7ª Commissione;

modifiche alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico (*Petizione n. 1625*), assegnata alla 13ª Commissione;

modifiche alla normativa vigente per il rafforzamento della tutela dei centri storici e dei borghi antichi (*Petizione n. 1626*), assegnata alla 7ª Commissione;

norme per assicurare il controllo e l'accertabilità di tutti gli interventi realizzati sul patrimonio forestale, sui beni del verde pubblico e sulle acque sotterranee e superficiali (*Petizione n. 1627*), assegnata alla 13ª Commissione;

l'approvazione di provvedimenti in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo (*Petizione n. 1628*), assegnata alle Commissioni riunite 9ª e 13ª;

la signora Nadia Carmen Brignone, da Cairo Montenotte (Savona), ed altri cittadini chiedono l'ampliamento della categoria legislativamente prevista dei lavori usuranti e gravosi e delle relative agevolazioni previdenziali, con particolare riferimento alla situazione dei lavoratori della centrale elettrica di Vado Ligure (*Petizione n. 1629*), assegnata alla 11ª Commissione;

il signor Massimo Torre, da Genova, chiede:

modifiche alla normativa vigente in materia di compravendita di prodotti e servizi finanziari, al fine di introdurre misure ulteriori a tutela dei consumatori (*Petizione n. 1630*), assegnata alla 6ª Commissione;

iniziative affinché l'ufficio del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata (*Petizione n. 1631*), assegnata alla 3ª Commissione;

il signor Aurelio Rosini, da Mariglianella (Napoli), chiede:

modifiche al codice della strada in materia di intersezioni stradali a circolazione rotatoria (*Petizione n. 1632*), assegnata alla 8ª Commissione;

il rafforzamento delle misure volte a evitare che le navi da crociera effettuino manovre pericolose in prossimità della costa (*Petizione n. 1633*), assegnata alla 8ª Commissione;

il signor Paolo Tiberi, da Milano, chiede modifiche alla disciplina in materia di omicidio stradale (*Petizione n. 1634*), assegnata alla 2ª Commissione;

il signor Luigi Nosenzo, da Alessandria, chiede norme che, in luogo del premio di maggioranza previsto nella legge elettorale, introducano la possibilità di una soglia di approvazione ridotta per le deliberazioni delle Camere (*Petizione n. 1635*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Simon Baraldi, da Bologna, chiede:

l'estensione del divieto di fumo anche alle aree pubbliche all'aperto (*Petizione n. 1636*), assegnata alla 12ª Commissione;

nuove norme per la regolamentazione della prostituzione (*Petizione n. 1637),* assegnata alla 2ª Commissione;

interventi per garantire la possibilità di interruzione volontaria della gravidanza in tutte le strutture pubbliche e l'abolizione della possibilità di obiezione di coscienza in ambito sanitario (*Petizione n. 1638),* assegnata alla 12ª Commissione;

l'abolizione della possibilità di svolgere attività intramuraria nelle strutture sanitarie pubbliche (*Petizione n. 1639),* assegnata alla 12ª Commissione;

il signor Francesco Di Pasquale, da Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:

misure contro l'occupazione abusiva di immobili (*Petizione n. 1640),* assegnata alla 13ª Commissione;

interventi urgenti per l'ammodernamento delle strutture fognarie e delle reti idriche in Campania (*Petizione n. 1641),* assegnata alla 13ª Commissione;

interventi per il riordino dei servizi sanitari in Campania (*Petizione n. 1642),* assegnata alla 12ª Commissione;

interventi per la manutenzione delle strade nella provincia di Caserta (*Petizione n. 1643),* assegnata alla 8ª Commissione;

il signor Alessandro Desideri, da Poggio Bustone (Rieti), e numerosissimi altri cittadini chiedono la calendarizzazione e l'approvazione del disegno di legge n. 2677, recante misure urgenti in favore dei lavoratori so-

cialmente utili e delega al Governo per la loro stabilizzazione occupazionale (*Petizione n. 1644),* assegnata alla 11ª Commissione.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Scibona ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07692 del senatore Puglia ed altri.

Mozioni

MANDELLI, SERAFINI, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, PICCINELLI, ZUFFADA, RIZZOTTI, BOCCARDI, CASSINELLI - Il Senato,

premesso che:

il 12 giugno 2017 si è celebrata la giornata mondiale contro il lavoro minorile, istituita dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), già agenzia delle Nazioni unite;

l'abolizione del lavoro minorile è tra le norme fondamentali e universali in materia di lavoro per l'ILO;

l'Italia ha ratificato la convenzione dell'ILO n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999 e la convenzione n. 138 sull'età minima del 1973;

le stime più aggiornate, risalenti al 2013, sul fenomeno del lavoro minorile sono fornite da "Save the children" in collaborazione con l'associazione "Bruno Trentin". Secondo lo studio, i minori di 16 anni che lavorano in Italia sono 260.000, una cifra che in percentuale si traduce nel 5,2 per cento della popolazione compresa tra i 7 e i 15 anni;

la fascia tra i 14 e i 15 anni conta il 54 per cento formato da maschi e il 46 per cento da femmine, residenti in Italia. Tra questi solo il 5 per cento è di provenienza straniera;

il Parlamento ha approvato la legge n. 47 del 2017, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Secondo l'art. 2, le disposizioni ivi previste si applicano ai minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano;

l'Italia, secondo lo studio Eurostat sul tasso di abbandono scolastico, è il quinto Paese peggiore d'Europa, dietro a Malta Spagna, Portogallo e Romania. Nonostante il nostro Paese abbia superato l'obiettivo nazionale, attestandosi oggi al 14 per cento circa dei 18-24enni che non hanno raggiunto un diploma secondario, è ancora ben lontana dal *benchmark* del 10 per cento della zona euro;

circa 3 ragazzi su 4 lavorano per attività di famiglia: le esperienze di lavoro prevalenti sono nel settore della ristorazione (18,7 per cento), quello della vendita (14,7 per cento) e nelle campagne (13,6 per cento); il nucleo familiare è lo spartiacque tra possibilità di studio e mondo del lavoro. Molti dei ragazzi interpellati da Save the children iniziano a lavorare per aiutare genitori in forte difficoltà economica o, in alternativa, si trovano costretti ad

intraprendere un lavoro, perché mancano figure di riferimento all'interno delle mura domestiche. Nel primo caso si assiste a una terribile conseguenza della crisi economica, nell'altro gli adolescenti crescono troppo in fretta e senza punti di riferimento;

sempre dai dati di Save the children, un ragazzo su 5 tra i 14 e i 15 anni svolge un'attività di tipo continuativo;

l'articolo 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta il lavoro minorile e l'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo. Inoltre, "I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione";

secondo i dati Coldiretti ed Eurispes nel rapporto "Agromafie 2017", il 30 per cento dei prodotti agroalimentari che arrivano in Italia provengono da Paesi extracomunitari, dove non vigono gli stessi diritti sociali della UE e dove viene sfruttato il lavoro minorile nella misura di circa 100 milioni di bambini coinvolti; lo chiamano "caporalato invisibile" e riesce ad aggirare le leggi sia nazionali che europee;

considerato che:

secondo quanto letto in un articolo del 31 maggio 2017 de "La Stampa", «da gennaio sarà operativo al ministero del Welfare l'archivio telematico che, in collaborazione con l'Inps, monitorerà in tempo reale le attività per l'infanzia nei comuni italiani. Dal 2001, infatti, il coordinamento avviene a livello regionale. Saranno colmati, quindi, i "buchi informativi" sulla condizione dei 10 milioni di minorenni italiani. I dati di flusso arriveranno al dicastero dagli enti locali. "È la prima raccolta sistematica nella storia d'Italia", spiega Raffaele Tangorra, direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali. Ad essere censiti saranno anche i minori fuori dalla famiglia, gli affidi alle comunità, gli stranieri non accompagnati»;

già nel 12 giugno 2002 l'Istat, in occasione della giornata mondiale per il lavoro minorile, pubblicò il "Progetto per la costruzione di un sistema informativo sul lavoro minorile in Italia", dove rese note le prime stime sul fenomeno in quegli anni. La ricerca sottolineò il suo carattere di "provvisorietà", in attesa di una migliore definizione del sistema informativo di indagine, ma pose le basi per una nuova metodologia; il rapporto purtroppo, effettuato all'interno di un gruppo di lavoro tra ISTAT e Ministero del lavoro e delle politiche socilali, non ebbe continuità;

i dati Istat, relativi all'occupazione, provengono dalla rilevazione "forze lavoro" e non contengono informazioni sull'occupazione minorile,

impegna il Governo:

1) ad informare sulle modalità e sulle attività di monitoraggio del fenomeno fornendo una stima nazionale aggiornata e continuativa sul lavoro minorile in Italia, considerando il periodo socio-economico attuale e l'impatto che l'immigrazione sta avendo sul nostro Paese;

2) ad informare sullo stato di avanzamento per la realizzazione della banca dati centralizzata in Italia sui minori;

3) ad incentivare il miglioramento delle leggi vigenti sugli abusi sui minori nel mercato del lavoro interno ed extracomunitario;

4) a sviluppare un approccio multidimensionale di investimento nell'istruzione dei bambini e nella loro formazione per ostacolare l'abbandono scolastico e garantire maggiori e migliori prospettive di occupazione futura;

5) a prevedere un sistema di agevolazioni e tutela degli adolescenti nel passaggio dalla scuola al lavoro.

(1-00804)

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, ZUFFADA, RIZZOTTI, BOCCARDI, CASSINELLI - Il Senato,

premesso che:

l'Osservatorio di San Patrignano ha diffuso, in data 24 giugno 2017, dati che attestano l'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani;

da questo studio, è emerso che delle 517 persone accolte nel 2016 fra la struttura di preaccoglienza di Botticella, e quelli entrati in comunità a San Patrignano, l'età media di chi ha richiesto aiuto si è abbassata a 28 anni, uno in meno rispetto all'anno precedente. Il 77,4 per cento dei neo ingressi, si apprende da una nota dell'Osservatorio, sono *under* 35 e solo nel 2016 sono stati 32 i minorenni entrati in percorso, 11 ragazze e 21 ragazzi, 2 in più rispetto al 2015;

lo stesso rapporto ha rilevato che in media il primo contatto con una sostanza stupefacente si ha a 14 anni con l'uso di *hashish* e *marijuana*, passando, con il tempo, al consumo di sostanze quali *ecstasy*, allucinogeni e anfetamine, fino ad arrivare all'assunzione di cocaina verso i 18 anni e di eroina verso i 19 anni;

riguardo alle tipologie di stupefacenti più diffuse, si parte dalla cocaina, che rimane la sostanza più utilizzata con un 90,3 per cento dei neo entrati, segue il consumo di *cannabis* (88,8 per cento), per poi arrivare ad un 59,6 per cento di persone che hanno fatto uso di eroina e ad un 54,3 per cento di *ecstasy*;

in merito alla dipendenza primaria, è invece l'eroina a fare da padrona per il 46 per cento dei ragazzi, seguono la cocaina per il 37 per cento e il resto che è suddiviso fra le altre sostanze;

nel 2016, sono entrati in comunità ragazzi che già avevano madre o padre con una dipendenza, per un totale di 126, di cui 20 con entrambi i genitori tossicodipendenti, e, sempre nello stesso anno, quasi il 20 per cento dei neo entrati erano a loro volta genitori (91 padri e 7 madri);

l'Osservatorio europeo sulle droghe ha pubblicato il 6 gennaio 2017 il consueto rapporto annuale sulle tossicodipendenze per il 2015 e l'Italia è risultata seconda, dopo la Francia, per uso di *cannabis* tra i ragazzi;

è aumentato per il terzo anno di fila in Europa il numero di morti per *overdose* per un totale di 8.441 decessi, anche se, in questo caso, l'Italia si dimostra nettamente inferiore alla media europea con 7,8 morti per milione contro il 20,3 della zona euro;

come ha ricordato il ministro Andrea Orlando durante il discorso alla plenaria della sessione straordinaria dell'Assemblea generale sul pro-

blema mondiale della droga del 20 aprile 2016: "Da anni l'Italia ha depenalizzato il consumo personale di droga. Inoltre, nel gennaio 2016 abbiamo depenalizzato alcune violazioni legate alla coltivazione della cannabis per fini medici";

il "testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, compie quest'anno 27 anni;

all'articolo 1, comma 15, viene disposto che: "ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa". Si ricorda che tale conferenza non viene convocata dal 2009*;*

lo stesso decreto del Presidente della Repubblica ha istituito, all'art. 1, comma 7, un "Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza", oggi rinominato "Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze";

nel 2012, è stato firmato un protocollo d'intesa di durata triennale tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a prevenire il consumo, anche occasionale, di sostanze stupefacenti tra i giovani,

impegna il Governo:

1) ad informare sui progetti di educazione nelle scuole, sulle azioni di prevenzione, di monitoraggio e di controllo messe in atto per contrastare e ridurre le gravi conseguenze derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti;

2) a prevedere un adattamento delle politiche nazionali in tema di prevenzione, contrasto e controllo sull'assunzione di sostanze stupefacenti;

3) a fornire una descrizione degli obiettivi raggiunti a seguito del protocollo d'intesa triennale tra il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per le politiche antidroga, siglato il 19 dicembre 2012, e i tempi previsti per un eventuale rinnovo;

4) a convocare la "conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope" così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

5) a fornire una relazione illustrativa sui fondi stanziati per la prevenzione contro l'uso di droghe fra i giovani, in modo da valutare, se necessario, un'ulteriore implementazione del fondo.

(1-00805)

MANDELLI, SERAFINI, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, PICCINELLI, ZUFFADA, RIZZOTTI, BOCCARDI, CASSINELLI - Il Senato,

premesso che:

il tabacco è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive ed altre patologie polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di tumori, cardiopatie, vasculopatie;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il fumo di tabacco come "la più grande minaccia per la salute nella Regione Europea";

in Italia, secondo i dati dell'"Osservatorio fumo, alcol e droga" del centro nazionale dipendenza e doping dell'Istituto superiore di sanità, presentati in occasione dell'ultima giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio 2017, i fumatori sono 11,7 milioni e rappresentano il 22,3 per cento della popolazione (22 per cento nel 2016); diminuiscono gli uomini tabagisti (6 milioni rispetto ai 6,9 milioni del 2016), ma sono in aumento le donne, che da 4,6 milioni del 2016 salgono a 5,7 milioni;

la dipendenza da tabacco è riconosciuta come una malattia, sia nella classificazione internazionale delle malattie dell'OMS (ICD-10) che nel manuale di diagnostica statistica dell'Associazione americana psichiatrica (DSM-IV);

il tabagismo condivide con le altre dipendenze gli stessi meccanismi neurochimici di base. In particolare, la nicotina determina a livello biomolecolare una serie di alterazioni che provocano nel fumatore un bisogno progressivo e inarrestabile del fumo di sigaretta mediante: aumento numerico dei recettori nicotinici; alterazione dei meccanismi di autoregolazione della volontà; modificazioni delle funzioni cellulari e alterata percezione del piacere;

considerato che:

la convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'OMS (FCTC), che rappresenta il primo trattato internazionale per la tutela della salute pubblica giuridicamente vincolante, ratificato dall'Italia con la legge n. 75 del 2008, chiede ai Governi l'elaborazione di una base legislativa solida, nonché di programmi tecnici che tendano a dissuadere le persone dal cominciare a fumare e ad incoraggiarli a smettere;

il piano nazionale di prevenzione 2014-2018 annovera tra gli obiettivi da conseguire la riduzione del 10 per cento della prevalenza dei fumatori e l'aumento dell'offerta di approccio comportamentale o farmacologico per le persone con fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili;

gli ultimi dati "Passi" (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), derivati dal sistema di sorveglianza di popolazione condotta dalle ASL e coordinata dall'ISS rilevano che: la quota di ex fumatori cresce con l'avanzare dell'età ed è maggiore fra le persone senza difficoltà economiche; solo alla metà dei fumatori intervistati è stato espressamente consigliato dal proprio medico o da un qualche operatore sanitario di smettere di fumare, e solo al 38 per cento dei fumatori è stato chiesto espressamente "lei fuma?";

le difficoltà insite nel percorso di disassuefazione dal fumo emergono in maniera molto chiara nell'indagine condotta dall'associazione di pazienti francesi FFAAIR (Fédération française des associations et amicales de malades respiratoires), da cui risulta che il 70 per cento dei fumatori prova a smettere da 4 a 9 volte; nel 68 per cento dei casi i medici, di fronte alla diagnosi di malattie respiratorie, hanno suggerito di smettere di fumare, ma

senza proporre strategie o procedere ad un *follow-up* sul paziente; la stessa percentuale di soggetti ha riferito di essersi sentita sola quando ha deciso di smettere di fumare; il 25 per cento dei soggetti ritiene che i costi finanziari rappresentino una barriera molto alta al proposito di salute; per la metà dei soggetti intervistati la decisione di smettere di fumare è coincisa con la diagnosi della patologia respiratoria;

ritenuto infine che:

la maggior parte delle linee guida cliniche nazionali ed internazionali per promuovere la cessazione dal fumo raccomandano l'uso integrato di trattamenti farmacologici e di *counselling*;

diversi Paesi europei hanno adottato programmi di assistenza che includono anche la rimborsabilità, totale o parziale, dei farmaci contro la dipendenza da fumo: in particolare, questi farmaci sono rimborsati in Inghilterra, Portogallo, Olanda, Svezia, Svizzera, Irlanda, Finlandia e Francia;

in Italia, invece, il cittadino che intenda ricorrere ad una terapia farmacologica per essere supportato nel percorso di disassuefazione dal fumo deve sostenerne interamente il costo, pure in presenza di accertate patologie cronico-invalidanti. Soltanto in alcune specifiche aziende sanitarie sono state adottate autonome (e sporadiche) iniziative atte a garantire la somministrazione gratuita dei farmaci antifumo;

la rimborsabilità dei trattamenti farmacologici a carico del Servizio sanitario nazionale aumenterebbe le *chance* di successo dei percorsi di disassuefazione e consentirebbe di conseguire significativi risparmi derivanti dall'abbattimento dei costi diretti (patologie correlate al fumo, ospedalizzazioni) e indiretti (perdita di produttività) legati al tabagismo;

secondo alcuni dati, i costi ospedalieri per le patologie correlate al fumo rappresentano circa l'8 per cento della spesa sanitaria totale (5,7 miliardi di euro) e lo 0,47 per cento del prodotto interno lordo, cui sono da aggiungere i costi delle cure domiciliari e quelli derivanti dalle giornate lavorative perse,

impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa idonea a:

1) realizzare l'obiettivo di riduzione della prevalenza dei fumatori di cui al piano nazionale di prevenzione 2014-2018;

2) promuovere efficaci percorsi di cura dal tabagismo, garantendo un approccio integrato tra le diverse metodologie di disassuefazione e valutando anche la possibilità di prevedere la somministrazione gratuita di terapie farmacologiche;

3) promuovere percorsi di formazione specifici sul trattamento medico-farmacologico del tabagismo;

4) coinvolgere attivamente medici e farmacisti di comunità nei percorsi di disassuefazione dal fumo.

(1-00806)

Interrogazioni

CARDIELLO - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con risorse pubbliche pari a 7.000.000 euro, nel comune di Pisciotta (Salerno), sono in corso lavori di risanamento idrogeologico delle aree in frana del centro abitato, intervento n. 40 della deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno";

i lavori sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Pisciotta, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 113 dell'11 settembre 2014;

a parere dell'interrogante, con riferimento all'esecuzione dei lavori, dovrebbe essere verificato se il principio della trasparenza dell'azione amministrativa sia compiutamente soddisfatto dall'amministrazione comunale in più occasioni, come di seguito specificato;

andrebbe verificato in relazione alla costituzione dell'ufficio di direzione lavori, con nomina fatta dall'ufficio tecnico del Comune, poiché l'assistente di cantiere è l'ingegnere Paolo di Blasi, fratello di Sergio di Blasi, vicesindaco e assessore del Comune di Pisciotta,

andrebbe verificato visto che l'ingegner Umberto Perillo, al quale sono stati conferiti incarichi professionali di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di responsabile per l'integrazione delle prestazioni specialistiche, è stato oggetto di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Infatti, a seguito di un'indagine, la Guardia di finanza di Napoli, a marzo 2017, ha eseguito 69 ordinanze di custodia cautelare in un'inchiesta sul *clan* Zagaria, fazione dei Casalesi, per ipotesi di corruzione ed altre gravi irregolarità da parte di amministratori locali, funzionari pubblici, professori universitari, commercialisti, ingegneri e "faccendieri", con l'accusa, a differente titolo, di corruzione ed altre gravi irregolarità nelle gare di appalto pubblico realizzate in varie province campane, talvolta anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di tipo camorristico,

andrebbe altresì verificato poiché all'ingegner Augusto Penna è stato conferito l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo, in violazione, secondo l'interrogante, dell'articolo 102, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), che vieta, in particolare, l'affidamento di incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che, nel triennio antecedente, hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, e a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. L'ingegnere Augusto Penna risulta avere avuto rapporti professionali per la fase della progettazione definitiva da parte dell'associazione temporanea di impresa Schiavo & C. SpA e Sondedil di Mazzotti Valentino & C. s.n.c., con sede a Vallo della Lucania (Salerno) per l'aggiudicazione di lavori per l'intervento n. 40 della deliberazione CIPE n. 8/2012;

posto che:

motivi di non trasparenza si ravvisano nelle determinazioni del Comune di Pisciotta n. 72 del 18 aprile 2017 (autorizzazione lavori di subappalto alla società Fontana Italpozzi Srl, con sede a Casal di Principe, Caser-

ta) e n. 92, del 16 maggio 2017 (autorizzazione alla società Sondedil di Mazzotti Valentino & C. s.n.c. a subappaltare i lavori alla società Fontana Italpozzi Srl);

sarebbe opportuno verificare la regolarità delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare la liceità degli atti del Comune di Pisciotta in materia di appalti e di nomine;

se non ritengano opportuno un intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione.

(3-03841)

VACCIANO, SIMEONI - *Ai Ministri dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la questione del cimitero di Latina è un argomento che ultimamente richiama l'attenzione pubblica poiché attorno ad essa ruotano, oltre all'onerosa gestione del servizio, l'interesse del Comune nelle vesti di concedente, di Ipogeo Latina Srl in qualità di concessionario del servizio e promotore del *project financing* e, infine, dei cittadini sottoscrittori dei contratti privati. La convenzione per la gestione e l'ampliamento del camposanto pontino è stata oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo degli interroganti del 17 marzo 2015, 4-03647, che a tutt'oggi ancora non ha ricevuto alcuna risposta, interrogazione che, però, è servita all'Anac come base di partenza per esprimere osservazioni e precisazioni sulla convenzione tra il Comune di Latina e la società che gestisce l'ipogeo latinense;

nella seconda metà del mese di maggio 2017, entra in scena la Guardia di finanza che, su delega della Corte dei conti, ha provveduto ad acquisire tutti i documenti del caso relativi al contratto di gestione e di ampliamento del cimitero per verificare le responsabilità contabili ed amministrative del Comune di Latina e del privato, oltre ad eventuali profili di illegittimità dopo i rilievi messi nero su bianco dall'autorità anticorruzione a partire dalle osservazioni degli interroganti esposte nel precedente atto di sindacato ispettivo;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

da una notizia del 15 maggio 2017, risulta che la Ipogeo Latina Srl dovrà rinunciare per sempre all'esclusiva imposta sugli arredi funerari, poiché la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'azienda concessionaria del *project financing* con il quale la stessa impresa tentava di legittimare questa ulteriore attività commerciale tramite le vie legali. Sulla notizia si legge: "Nell'accordo tra l'ente locale e la Ipogeo, firmato l'11 marzo 2009, era prevista appunto anche l'esclusiva nella posa degli arredi funebri nel cimitero. (...) Ipogeo ha così giocato la carta della Cassazione, sostenendo che anche quel diritto di esclusiva rientrava tra le compensazioni previste per l'investimento sul cimitero e che cancellarlo avrebbe rappresentato un mancato riconoscimento del project financing. Una tesi respinta dai giudici, evidenziando che le pubbliche amministrazioni possono dare in gestione un bene ma non inserirsi anche in transazioni commerciali private, violando i

principi della libera concorrenza. Quella clausola è stata ritenuta incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale";

si ricorda che il contratto che lega il Comune di Latina alla Ipogeo è l'affidamento di una concessione, accordata dopo una gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indetta dal Comune stesso (delibera n. 373/07 del 17 maggio 2007), sulla base del progetto preliminare proposto dal soggetto promotore, la Damiani Costruzioni Srl (poi confluita nella Ipogeo Latina Srl, associazione temporanea di imprese), che aveva come oggetto solo l'ampliamento del cimitero urbano, come ricordato dal commissario straordinario nella deliberazione n. 44/201 del 30 luglio 2010, e non l'affidamento in concessione della progettazione, ampliamento e gestione del cimitero, come riportato nella convenzione stipulata tra l'ente e la Damiani Costruzioni l'11 marzo 2009. Sul punto, l'8 novembre 2010, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunicava di aver "esaminato una segnalazione nella quale si prospettavano distorsioni della concorrenza (...) In particolare, le doglianze fanno riferimento a quelle previsioni attraverso le quali suddetta Convenzione attribuisce al soggetto convenzionato non soltanto la gestione dei servizi cimiteriali ma riconosce al medesimo un diritto di esclusiva nella posa di arredi funebri e funerari relativamente a tutta l'area cimiteriale urbana. (...) si rileva da subito che laddove - come sostenuto da codesta amministrazione - l'oggetto della gara avesse ricompreso non soltanto i lavori di ampliamento delle aree cimiteriali ma anche la gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura di arredi funebri, il medesimo bando sarebbe stato censurabile dal punto di vista concorrenziale nella misura in cui avrebbe determinato una gestione congiunta, in capo al soggetto affidatario, di servizi pubblici istituzionali e servizi funebri aventi natura commerciale";

è d'uopo ribadire quanto scritto nel precedente atto di sindacato ispettivo in merito all'assegnazione del servizio a quella che poi diventò la Ipogeo Latina Srl: «l'oggetto originario del bando di gara sottoposta ad evidenza pubblica, alla quale aveva partecipato la Ipogeo Latina srl, allora ATI Damiani Costruzioni srl, era "Progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento", nel quale non era assolutamente contemplata l'intervenuta fornitura di servizi cimiteriali permessa, in seguito, al concessionario; di fatti, lo stesso Comune di Latina nella determinazione del 10 marzo 2009, n. 379/2009, chiarisce "Che l'obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire con il contratto di concessione è la realizzazione dell'Ampliamento del Cimitero Urbano di Latina". Passati pochi mesi, con la determinazione n. 2116/2009 del 16 novembre 2009, firmata dal dirigente del Servizio nonché responsabile unico del progetto, si dà atto all'accoglimento della richiesta di Ipogeo Latina srl di integrare la convenzione con due articoli, tra i quali l'art. 10 (poi art. 14, comma 1-*bis*) che ha per oggetto "la concessione in uso di ogni tipo di sepoltura dell'Area Cimiteriale sia essa di nuova costruzione che già realizzata ma rientrata nella disponibilità della Concessionaria, nonché la concessione dei lotti di terreno per la realizzazione delle cappelle gentilizie", con il quale, sostanzialmente, si stravolge l'ambito del bando di gara ad evidenza pubblica sul quale si fonda la nomina a "promotore" di Ipogeo Latina Srl»;

alla luce di quanto affermato dall'AGCM, fa specie quanto sostenuto dall'assessore per il governo del territorio e lavori pubblici, trasporto pubblico e privato, Gianfranco Buttarelli, solo qualche giorno dopo la sentenza della Corte di cassazione con la quale è stata sancita l'illegittimità del monopolio imposto dalla Ipogeo. "L'amministrazione comunale di Latina ha dato mandato ai propri uffici di trovare il modo di eliminare la tassa sulle sepolture, prevista dal progetto di finanza per l'ampliamento del cimitero urbano quale costo di manutenzione e pulizia. (...) Della vicenda, in particolare, se ne sta occupando l'assessore ai lavori pubblici Gianfranco Buttarelli, con uno studio che per il momento è interno all'amministrazione: per eliminare la tassa da 15 euro più Iva all'anno per sepoltura, la soluzione sarebbe quella di concedere alla società ulteriori servizi, di natura commerciale, i cui introiti possano essere equivalenti", queste le parole riportate da un cronista de "Il Messaggero" il 19 maggio 2017. Insomma, un assessore che ignora tutto il pregresso storico riguardante la posizione di Ipogeo, che non tiene conto delle leggi sulla libera concorrenza e degli eventi che portarono a stravolgere l'oggetto del bando originario, a parere degli interroganti, risulta imbarazzante in misura non inferiore allo sconforto generato dalla disinformazione palesata da chi, però, è un assessore in carica;

per dare anche in questa sede qualche elemento necessario a comprendere i fatti, oltre a quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo 4-03647, si ricorda che, agli albori della collaborazione tra Comune e Ipogeo, l'istituto di credito di riferimento del privato procedette alla revoca del finanziamento concesso *ad hoc* per il *project financing* (apporto finanziario necessario alla sostenibilità del piano economico-finanziario del progetto) a causa della mancata validazione del progetto definitivo dell'ampliamento del cimitero. Vero è che la sottoscrizione da parte dell'ente pontino arrivò nel 2016 durante la reggenza prefettizia a seguito della caduta dell'amministrazione in carica;

il precario piano economico-finanziario (PEF) a sostegno della fattibilità del *project financing* per l'ampliamento e la gestione del cimitero di Latina fonda la propria stabilità anche su un'altra entrata prevista dalla convenzione del 2009: un contributo annuale "per le spese comuni di mantenimento dell'area cimiteriale" di 15 euro, IVA esclusa, previsto dalla convenzione all'art. 23, comma 1, lettera *e)*, che ciascun sottoscrittore (o erede di quest'ultimo) di un contratto di sepoltura di un proprio caro estinto dovrebbe corrispondere alla società Ipogeo Latina Srl, concessionaria del servizio cimiteriale. L'assenza delle anagrafiche e dei relativi contratti (a detta della Ipogeo) pare sia stata l'alibi per il quale, lecitamente o meno, la società concessionaria abbia preteso di inserire all'interno della convenzione che, qualora non avesse potuto esigere queste somme dagli utenti privati, il Comune avrebbe dovuto corrispondere l'intero ammontare delle singole quote, come fosse un *bancomat*. A parere degli interroganti, la Ipogeo Latina Srl, avallata dal Comune nella figura del responsabile unico del procedimento, Lorenzo Le Donne, trova in questo cavillo la parvenza di legittimità della richiesta della cifra di 450.000 euro, IVA esclusa, per ciascuna annualità in cui non è stato possibile incassare il contributo dagli utenti. Si ricorda che anche l'esclusiva della fornitura e messa in posa degli arredi funerari di Ipogeo al

pubblico era stata inserita nella convenzione ma la Corte di cassazione ha sancito la sua illiceità;

nello schema di atto integrativo della convenzione tra Comune di Latina e Ipogeo, allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30 luglio 2010, si legge: "A) Definizione riequilibrio PEF per mancato introito del canone di mantenimento A-1 Il Concedente, al fine di riequilibrare i presupposti del PEF asseverato che è alla base della concessione e del finanziamento bancario verserà entro il 31/07/2010 alla Concessionaria l'importo previsto nel PEF alla voce 'canone mantenimento comune' del primo anno di gestione già trascorso (11/05/2009 - 10/05/2010) pari a € 450.000,00 oltre IVA", uniche due *tranche* pagate dall'ente comunale al gestore privato. Il Comune dovrebbe così riconoscere quasi mezzo milione di euro ogni anno alla Ipogeo a titolo di canone per il mantenimento del cimitero e non perché vi sia un obbligo in tal senso ma poiché la Ipogeo ha stabilito, e il Comune ha sottoscritto, che le spese della gestione devono essere sostenute indistintamente da tutti cittadini sottoscrittori di contratti cimiteriali relativi a sepolture nel cimitero di Latina per una cifra di 15 euro più IVA;

è da notare come il totale delle sepolture a cui imputare il pagamento del canone di mantenimento, 30.000 come è facile desumere con un rapido calcolo, sia una cifra estremamente netta, ossia l'intera capacità cimiteriale arrotondata secondo una semplificazione che può definirsi arbitraria se non di comodo: 30.000 tra inumazioni e tumulazioni a cui è stato indiscriminatamente addossato l'onere del pagamento della quota annuale, senza distinzione tra chi avrebbe stipulato il contratto per i servizi funebri prima e chi dopo l'avvento della Ipogeo Latina Srl. Per completezza, si ricorda che, nel febbraio 2010, il commissario straordinario Nardone autorizzò la Ipogeo a procedere con una ricognizione dei titolari di concessioni private, operazione finanziata per metà dallo stesso Comune con circa 83.000 euro, IVA esclusa. Rimasero da identificare 15.000 singole utenze e ciò vale a dire che le restanti 15.000 circa sono state già censite;

l'art. 117 del decreto legislativo n. 267 del 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che "Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione", tariffe che devono tassativamente rispettare di alcuni criteri, se applicati: "a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato". Ricorda, inoltre, che: "Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici". Mentre l'art. 42 (sulle competenze del Consiglio comunale, comma 2, lettera *f)*: "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; discipli-

na generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"), e l'art. 48 (sulle competenze della Giunta comunale, comma 3: "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio") chiariscono quale dovrebbe essere l'*iter* di approvazione delle tariffe relative ai servizi pubblici, ossia da parte del Consiglio comunale che con dibattimento e pubbliche votazioni determina l'indirizzo politico che il Comune vuole dare all'espletamento di necessità economico-amministrative dell'ente; la Giunta, in teoria, tramite gli uffici comunali, dovrebbe rendere operativo quanto sancito dall'assise espressione del voto popolare;

è opportuno considerare anche quanto espresso dal Consiglio di Stato, sezione V, il 6 giugno 2011, con la sentenza n. 3377: "quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione, ragione per cui può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi. Pertanto, si avrà concessione quando l'operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione", parole che aiuteranno a porre un distinguo sulle voci che possono essere coperte da un canone annuale da richiedere all'utenza;

è da evidenziare che il regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore a Latina risale al lontano 1938 e solo questo regolamento opera su un piano di pari ordinazione (art. 117, comma sesto, III periodo, della Costituzione, sulla potestà regolamentare degli enti locali) rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, regolamento di polizia mortuaria, per le parti non regolate da questo. Il regolamento di un Comune dovrebbe seguire il medesimo *iter* di approvazione delle tariffe relative ai servizi pubblici: linee guida dettate dal Consiglio comunale, espressione politica dell'elettorato locale, rese operative dalla Giunta la quale ritrova, tra le proprie competenze, "l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"; da ultimo, il Consiglio comunale approva. L'unico regolamento citato in tutta la documentazione ufficiale relativamente al *project financing* per la gestione e l'ampliamento del cimitero è il regolamento generale della gestione cimiteriale, il quale è stato approvato dal Consiglio comunale il 22 dicembre 2008 con la deliberazione n. 114, in quanto allegato del progetto preliminare del solo ampliamento. Tale documento differisce tra l'altro sulle durate delle concessioni e sulla revoca delle concessioni perpetue dalle disposizioni individuate nel regolamento di polizia mortuaria del 1938, che, seppur vetusto e non aggiornato alla normativa attuale, giuridicamente è l'unico regolamento che possiede legittima vigenza;

gli interroganti ritengono che sarebbe interessante conoscere con quale legittimazione si estende la capacità di regolamentazione normativa al regolamento generale della gestione e, soprattutto, la richiesta economica del canone di mantenimento in maniera universale e retroattiva, prevista dal citato strumento attuativo, anche a chi ha sepolto un proprio parente, ad e-

sempio, nel 1960; altro dubbio è sulle voci di spesa che vanno a comporre la quota richiesta ad ogni singola utenza di 15 euro IVA esclusa (18,50 euro con IVA) e con quale metodo procedurale sia stata autorizzata. Ad ogni modo, tale contributo al piano economico-finanziario del progetto è tuttora richiesto al pubblico coinvolto nonostante susciti le obiezioni poc'anzi esposte, aprendo la porta ad un'ennesima riflessione: la decisione della Ipogeo Latina Srl di richiedere denaro, pur se con una veste istituzionale, anche a persone titolari di contratti esenti da questo obbligo, ciò, a parere degli interroganti, suscita forti perplessità sulla sostenibilità del PEF e sulla gestione dei flussi di denaro derivanti dal servizio di sepoltura che con l'avvento della gestione privata sono esponenzialmente aumentati;

considerato inoltre che, per quanto risulta:

il 28 ottobre 2016, prot. n. 149228, viene pubblicato sull'albo pretorio *on line* del capoluogo pontino un avviso della Ipogeo Latina Srl in merito alla presunta necessità di regolarizzazione delle assegnazioni delle sepolture "sprovviste di contratto", citando il regolamento generale della gestione cimiteriale, agli artt. 34 e 35. La ragione per cui la Ipogeo richiama indistintamente tutti i coloro che hanno un proprio caro tumulato o inumato nel cimitero che gestisce, secondo la stessa Ipogeo, risiede nel fatto che "per quasi tutte le assegnazioni di sepolture anteriori all'11.5.2009 non sono stati emessi dall'Amministrazione Comunale i formali contratti di concessione; che per molte assegnazioni, oltre a quanto sopra, risulta comunque scaduto il periodo d'uso previsto dal Regolamento Cimiteriale già richiamato; che è pertanto necessario, come previsto ed imposto dal citato regolamento cimiteriale vigente, regolarizzare tutte le posizioni ad oggi non conformi alle previsioni regolamentari (sia quelle per le quali è scaduto il periodo d'uso che quelle ancora in corso). (...) Si ricorda che per espressa previsione regolamentare la mancata regolarizzazione del diritto d'uso delle sepolture comporta l'occupazione illegittima delle stesse e l'avvio delle procedure previste dalle norme vigenti, ivi compresa la decadenza dell'assegnazione". Risulta agli interroganti che molti cittadini intestatari di contratti cimiteriali stipulati con l'ente pubblico, quindi prima dell'arrivo della Ipogeo, intimoriti da questo avviso, si siano recati in Comune per sottoscrivere un contratto *ex novo* con la Ipogeo, annullando al contempo il contratto precedente e, di conseguenza, tutti i diritti che ad esso erano correlati (ad esempio la durata della concessione e il non obbligo contrattuale a pagare l'obolo annuale);

il 15 febbraio 2017 sul quotidiano locale "Latina editoriale oggi" vengono riportate le parole del dirigente comunale Giovanni Della Penna, il quale afferma che l'ampliamento del cimitero sarebbe inutile in quanto "applicando la legge esistente, sarebbero sufficienti alle necessità di Latina i loculi che si liberano togliendo le salme che hanno superato i 30 anni di sepoltura, se non rinnovati";

vista l'indubbia confusione, gli interroganti ritengono che sia necessario un chiarimento sulla terminologia relativa alle concessioni poiché si è riscontrato un diffuso discettare su possibili quanto fantasiose soluzioni;

innanzitutto, c'è da fare un distinguo tra il caso normativo della revoca e quello della decadenza delle concessioni cimiteriali sempiterne. Le concessioni relative a tumulazioni o inumazioni accordate prima dell'entrata

in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975 sono da considerarsi perpetue, mentre la medesima tipologia di concessioni autorizzate dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto (26 gennaio 1976) sono da considerarsi a tempo determinato con una durata non superiore ai 99 anni, disposizione ripresa dal vigente regolamento di polizia mortuaria, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. Quindi il Comune di Latina potrebbe fare ricorso alla via della revoca delle concessioni perpetue in essere, a patto che "siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero", cioè, come paventato dalla norma, solo dopo lo scoccare dell'anno 2026 in concomitanza con le altre due condizioni emergenziali citate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, concetto ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 842 dell'8 febbraio 2011. L'art. 63, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, per quanto concerne la decadenza delle concessioni eterne, novella che "Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni", quindi solo nel caso in cui si ravvisi un cattivo stato di conservazione degli arredi funebri e un generale stato di abbandono dello spazio cimiteriale in concessione. Non altro;

"alla luce dei risultati raggiunti si rivela vantaggioso per il Comune stipulare con il Concessionario un accordo transattivo che eviti il contenzioso legale, i cui esiti potrebbero essere particolarmente dannosi ed onerosi per l'Amministrazione", questa la conclusione di una nota del responsabile unico del procedimento indirizzata all'allora sindaco di Latina. Parole che appaiono più un consiglio personale che una valutazione tecnica. Questa proposta di accordo arriva come alternativa al contenzioso giudiziario secondo cui il Comune di Latina avrebbe cagionato al concessionario mancati introiti per ben 13.798.244 euro. Con due note protocollate, la prima del 22 luglio 2014, n. 101097, e la seconda del 17 novembre 2014, n. 154703, il responsabile unico del procedimento invia al sindaco lo schema di atto transattivo con il quale sostanzialmente si slegano le mani al concessionario per entrare in possesso dei loculi ancora coperti dai vecchi contratti;

gli interroganti, reputando comprensibile che l'amministrazione comunale abbia tutto l'interesse a facilitare l'uso di tombe esistenti per massimizzare la capienza cimiteriale e alla luce dei fatti esposti, non ritengono credibile che il medesimo principio sia condiviso senza macchia dalla società privata conduttrice del *project financing*. Difatti, visto quanto previsto dalla convenzione tuttora in essere all'art. 4, comma 2, "Qualora, alla conclusione di ciascuna fase esecutiva, con esclusione delle 'Opere Accessorie', le sepolture disponibili risultino superiori al 10% rispetto a quelle programmate, le parti potranno concordare, ad esclusivo beneficio del concessionario, lo slittamento dei termini e le modalità di avvio della fase successiva", si prevede la realizzazione *ex novo* di ulteriori 16.734 spazi per sepolture (al netto di tutte quelli già realizzati in extraconvenzione sia nel cimitero urba-

no che in quello di Borgo Montello). Insomma, per quanto la Ipogeo Latina Srl sia un'impresa economica e abbia necessità di garanzie e certezze per proseguire la propria attività senza mettere in pericolo la sostenibilità degli investimenti, la decadenza delle concessioni stipulate dagli utenti cittadini, non giustificata peraltro da alcun valido motivo, comporterebbe per l'azienda nuovi spazi da gestire senza la necessità di investire un solo euro e, quindi, un'ulteriore remunerazione "caduta dal cielo". Gli unici a rimetterci sarebbero tutti quei cittadini gabbati da un balzello imposto arbitrariamente per i motivi già ampiamente spiegati;

una convenzione che dovrebbe regolare la gestione di un pubblico servizio da parte di un privato si troverebbe a garantire molto più l'interesse del privato a scapito di quello della collettività, sia in termini di prestazione professionale resa che in quanto gravoso impegno economico a detrimento delle capacità economiche comunali e dei singoli utenti, in assenza di una normativa nazionale univoca relativa ai servizi cimiteriali e per il pressappochismo dimostrato dalla dirigenza comunale nonché dall'ala assembleare ed esecutiva dell'ente stesso: è opinione degli interroganti che questa vicenda sia stata lasciata al suo destino nell'indifferenza e impreparazione generale considerata anche la delicata materia che lambisce le più intime dinamiche familiari, favorendo il tornaconto di pochi a scapito dell'interesse pubblico, stesse condizioni che prepararono il terreno al noto scandalo giudiziario locale denominato "Metrobugia" nel quale il responsabile unico del procedimento era il medesimo;

considerato infine che gli interroganti sono a conoscenza di esposti su queste circostanze indirizzati alla Corte dei conti e depositati nell'aprile 2011 di cui per anni si sono perse le tracce,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga necessario, nell'ambito delle proprie attribuzioni, segnalarli all'Autorità nazionale anticorruzione;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della massima trasparenza, ritenga legittima la richiesta del canone annuale per le spese comuni di mantenimento dell'area cimiteriale, anche nei confronti dei cittadini che hanno sottoscritto contratti relativi a sepolture in essere nel cimitero pontino prima dell'avvento della Ipogeo Latina Srl, in qualità di gestore del servizio;

se il Ministro della salute ritenga conforme alla normativa nazionale l'esistenza di un regolamento generale della gestione, in luogo del regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato in maniera meno condivisa e collegiale di come solitamente è approvato il secondo, e se possa ritenersi uno strumento attuativo pienamente legittimo.

(3-03843)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RICCHIUTI, CAMPANELLA, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, PEGORER - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sul sito "Change", nel corso del 2015 e del 2016 sono state raccolte più di 33.000 firme in calce alla petizione che chiedeva lo scioglimento delle diverse sigle neofasciste e neonaziste che operano in Italia e, specialmente, in Lombardia;

il divieto di ricostituzione "sotto qualsiasi forma" del partito fascista è espressamente previsto dalla XII disposizione transitoria della Costituzione e comunque risulta dall'insieme delle norme e dei valori della nostra democrazia;

lo scioglimento dei partiti che si ispirano al fascismo è previsto dalla legge n. 645 del 1952, e che le diverse sigle operanti in Italia, a partire da "Forza nuova", siano partiti apertamente apologetici del fascismo e del nazismo è stabilito da una pronunzia definitiva della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449);

analoghe conclusioni possono trarsi per "Casapound";

i raduni neofascisti e neonazisti sono un fattore di grave turbamento per l'ordine pubblico in Lombardia e nell'Italia tutta;

scopo della legislazione italiana è quello di stroncare all'origine il ricrearsi di un favorevole clima culturale e di una diffusione di idee revisioniste, negazioniste e nostalgiche del fascismo, che costituiscono tendenze fra le più dannose per il tessuto sociale e democratico italiano;

la legge n. 654 del 1975, di ratifica della convenzione internazionale contro le discriminazioni razziali, ha precisamente questo senso di forte strumento apertamente volto al contrasto dell'ideologia razzista e neofascista, tanto più dopo la novella del 2016 (legge n. 115 sul negazionismo),

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti ed efficaci il Ministro in indirizzo intenda assumere per contrastare, nel modo più risoluto, il diffondersi di idee violente e discriminatorie da parte dei gruppi neofascisti e neonazisti in Lombardia;

se non intenda impartire alle prefetture e alle questure le direttive più opportune e cogenti atte a limitare la pericolosa attività illecita di tali organizzazioni.

(3-03842)

SAGGESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con l'approvazione del decreto interministeriale 13 giugno 2017, le Ministre dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute hanno adottato il nuovo sistema di accreditamento e le nuove modalità di svolgimento del concorso per l'accesso ai corsi di specializzazione in Medicina, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

le nuove regole di accreditamento, sollecitate da tempo dalle associazioni degli specializzandi, dalla conferenza dei rettori, nonché dall'osservatorio per le scuole di specializzazione e dal consiglio nazionale degli studenti universitari, prevedono parametri più rigorosi rispetto al passato;

al fine di consentire procedure più snelle, le nuove norme prevedono che gli atenei debbano caricare in un'apposita banca dati tutte le informazioni necessarie per l'accreditamento delle loro scuole, in modo da consentire una successiva valutazione di *standard*, requisiti e indicatori di *performance* delle strutture;

considerato che:

la banca dati, istituita presso il CINECA, è stata aperta solo nei giorni scorsi e l'inserimento dei relativi dati dovrà concludersi entro il 3 luglio 2017;

le operazioni hanno richiesto più tempo del previsto, tanto che numerosi atenei sono in ritardo rispetto alle previsioni;

si stanno registrando numerosi errori di caricamento, che compromettono il corretto inserimento dei dati da parte di altri utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato di tali ritardi;

se non ritenga di dover differire il termine di scadenza, al fine di consentire un corretto e completo inserimento dei dati e permettere la regolarità dell'intera procedura concorsuale.

(3-03844)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIRO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta:

in data 12 giugno 2017, nella pineta di Castel Fusano, a 5 chilometri a sud est della foce del Tevere, è scoppiato l'ennesimo incendio;

il rogo scoppiato intorno alle ore 7 del mattino sarebbe stato spento 3 ore dopo, grazie all'intervento di 2 squadre dei Vigili del fuoco di Ostia;

i ripetuti incendi hanno danneggiato il manto boschivo, oltre a ledere la sopravvivenza di numerose specie autoctone presenti nel parco;

risulta all'interrogante che l'amministrazione capitolina avrebbe ridotto numericamente le unità di sorveglianza sulla pineta, istituita area protetta dalla Regione Lazio nel 1980, esponendo il parco a scellerate azioni di piromani e mettendo a rischio la vita di numerosi fruitori del bellissimo paesaggio e degli abitanti limitrofi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei frequenti incendi, di natura presumibilmente dolosa, ripetutamente verificatisi nella pineta di Castel Fusano e se sia stato informato della drastica e arbitraria riduzione della sorveglianza del parco;

se non ritenga necessario intervenire con urgenza, ripristinando un adeguato servizio di sorveglianza, e coordinare una serie di misure volte alla salvaguardia di un patrimonio naturalistico unico, che copre un'area di 916 ettari, e a tutela dei cittadini romani.

(4-07719)

BARANI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto riportato recentemente da molteplici organi di informazione, sarebbero state individuate presunte irregolarità avvenute presso i tribunali amministrativi, a vario livello, per quanto attiene alle modalità di assegnazione di gare pubbliche per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

dette gare avrebbero visto perdurare nel tempo l'aggiudicazione degli appalti a società denominate Igeam, Sintesi e COM Metodi;

la ditta Exitone, a seguito di sentenza amministrativa, avrebbe vinto un ricorso al Consiglio di Stato, aggiudicandosi tre lotti presso Consip SpA per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*ex* decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni) presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni e dell'art. 58 della legge n. 388 del 2000, pur non avendo mai svolto tale tipo di attività,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;

quali siano stati i commissari di gara a partire dall'anno 2010;

se e quali attività ispettive, preventive ed eventualmente successive all'aggiudicazione di dette gare, abbia effettuato la Consip sui commissari stessi;

se siano stati attivati poteri ispettivi previsti dall'ordinamento al fine di approfondire ed eventualmente procedere a richieste sanzionatorie nei confronti delle aziende citate;

se risulti che Sintesi SpA sia o sia stata *partner* del gruppo Romeo gestioni per le gare bandite e assegnate da Consip SpA.

(4-07720)

GASPARRI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

uno dei primi atti dell'ingegner Mauro Moretti, dopo la sua nomina ad amministratore delegato e direttore generale di Finmeccanica SpA (oggi Leonardo SpA), fu l'invio a tutti i dirigenti del Gruppo di una lettera in cui si chiedeva a ciascuno di segnalare tutti i rapporti di "affinità con fornitori di prestazioni e di servizi e/o consulenti" e se "non sussistono rispetto ai predetti soggetti circostanze di altra natura tali da determinare situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali";

un analogo forte richiamo all'obbligo di evitare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con fornitori, è ribadito anche nel codice anticorruzione di Leonardo SpA, predisposto sempre dall'amministrazione Moretti;

fino al 2016 la previdenza complementare per i dirigenti Leonardo, e precedentemente di Finmeccanica e delle società del gruppo, era gestita dalla "cassa di previdenza per i dirigenti del gruppo Finmeccanica";

a seguito di un accordo del 6 novembre 2015, con decorrenza 1° gennaio 2016, improvvisamente la gestione della previdenza complementare del gruppo veniva tolta alla suddetta cassa di previdenza per essere assegnata al fondo pensione Previndai;

il 22 maggio 2017, dopo solo 6 giorni dalla conclusione del suo mandato in Leonardo, e nonostante il "rigore" usato per combattere i conflitti di interessi e le "affinità con fornitori" del *management* Leonardo, l'ingegner Mauro Moretti veniva nominato vicepresidente del fondo Previndai, lo stesso fondo da lui stesso investito della gestione degli ingenti introiti derivanti dai versamenti periodici di Leonardo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;

se, al di là di ogni considerazione sull'etica, il decoro e la decenza personali dell'ingegner Moretti, intendano accertare la natura dei rapporti dell'ingegnere stesso con il fondo Previndai, al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di illiceità e illegittimità;

qualora dovessero emergere profili di tale natura, se intendano chiedere all'attuale amministrazione di Leonardo SpA di promuovere le necessarie azioni di responsabilità nei confronti dell'amministrazione precedente;

se non ritengano che l'ormai famigerata buonuscita di oltre 9 milioni sia più che sufficiente a gratificare Moretti per la conclusione del suo mandato in Leonardo, conclusosi con i ben noti risultati negativi per l'azienda, senza bisogno di dovergli assicurare, con singolare tempestività, incarichi per i quali, ad avviso dell'interrogante, con tutta evidenza, non possiede né titoli né competenze;

se non ritengano di dover porre fine a questa prassi a giudizio dell'interrogante indecorosa dei "paracadute" ai "*supermanager* " di Stato, per i quali, al termine dei loro mandati, sembra quasi esservi l'obbligo automatico di assicurare loro posizioni di rilievo in qualche consiglio di amministrazione, prassi ancora più inaccettabile in un momento in cui a tutti i cittadini vengono chiesti sacrifici, e i tassi di disoccupazione sono quelli tristemente noti.

(4-07721)

IURLARO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da tempo giungono all'interrogante periodiche segnalazioni circa il mancato o errato funzionamento dei passaggi a livello che, specie nel Sud e nella provincia di Brindisi, insistono attorno a diversi centri abitati;

di recente, il guasto di un meccanismo ha provocato scene di panico a Francavilla Fontana, centro della provincia di Brindisi, letteralmente circondato, ad ogni suo ingresso, dai passaggi a livello;

nonostante l'accaduto sia stato esente da incidenti e contatti, e si sia limitato a provocare giustificato panico tra gli automobilisti, tra cui molte mamme che, a quell'ora, si recavano in quella zona per l'uscita dalle vicine

scuole dei bambini, giova precisare come siano frequenti anche gli incidenti dovuti a guasti, malfunzionamenti, distrazioni nei pressi dei passaggi. Incidenti che, alle volte, hanno provocato feriti e, purtroppo, anche morti;

l'impossibilità, specie logistica, da parte delle forze dell'ordine e della Polizia locale di presidiare i numerosi passaggi a livello rende necessario trovare nuove soluzioni; a partire proprio dal *check* completo di tutti i meccanismi presenti sulle diverse tratte, sino alla sostituzione con apparati più moderni a carico delle compagnie ferroviarie, evitando, quindi, oneri a carico delle singole comunità, degli enti pubblici o dei cittadini;

a fronte di un investimento sicuramente importante, ma finalizzato alla necessità di garantire sicurezza sui tratti interessati, occorre uno studio che preveda la costruzione di ponti o sopraelevate per garantire il flusso di auto e pedoni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione e quali provvedimenti intenda porre in essere per il superamento del notevole disagio con cui diverse comunità della provincia di Brindisi convivono da anni.

(4-07722)

MANCONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 20 giugno 2017, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, Amnesty international ha organizzato una manifestazione "*flash mob* " a piazza della Rotonda, nei pressi del Pantheon a Roma;

all'iniziativa hanno preso parte diverse associazioni, rappresentanze e altre realtà, che nel nostro Paese si occupano del tema delle migrazioni;

al termine della *performance*, è intervenuto il portavoce di Amnesty international Italia, Riccardo Noury, il quale, poco dopo, ha passato la parola, presentandolo, al dottor Gianluca Di Candia, praticante avvocato abilitato iscritto all'ordine degli avvocati di Roma, attivista di "Resistenza meticcia", rete di sportelli legali e scuole di italiano per migranti;

nel suo intervento, il dottor Di Candia ha preso posizione contro i decreti-legge n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017) e n. 14 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017) del 2017, a firma dei ministri Orlando e Minniti e recentemente convertiti in leggi della Repubblica, criticandone i contenuti e l'applicazione da parte dell'amministrazione capitolina;

subito dopo il suo intervento, Di Candia è stato avvicinato e fermato da due agenti della Polizia di Stato che gli hanno chiesto di mostrare i documenti per farsi identificare, malgrado fosse già stato pubblicamente presentato, anche nella qualità di operatore del diritto;

solo a seguito di reiterate richieste, anche degli altri partecipanti all'evento, gli agenti, nel frattempo raggiunti da altri colleghi, hanno motivato l'azione intrapresa con l'esigenza di conoscere l'identità di chi era intervenuto, adducendo tra le finalità anche la possibilità di una "denuncia", e rinviando, a fronte della richiesta di specificare meglio quale reato fosse configurabile, a un non meglio specificato "vilipendio";

considerato che:

dalle immagini disponibili su *internet*, in particolare sul sito *web* "youmedia.fanpage", emergerebbe con chiarezza che in nessun modo le parole utilizzate da Di Candia possono integrare il reato di vilipendio, né sono individuabili espressioni ingiuriose, tali da configurare un reato;

in un regime democratico, quale quello previsto dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni e alle leggi, senza nulla togliere al dovere di rispettare obblighi e prescrizioni; ne è prova, su tutti, l'articolo 21 della Costituzione, che tutela il diritto di espressione;

nel caso di specie le critiche mosse erano del tutto urbane e rispettose delle istituzioni,

si chiede di sapere:

per quale motivo il dottor Gianluca Di Candia sia stato fermato e identificato dalle forze dell'ordine durante il *flash mob* organizzato da Amnesty international per la giornata mondiale del rifugiato e quale reato si ipotizzava che egli potesse avere commesso;

se gli agenti presenti in piazza abbiano preso autonomamente l'iniziativa o se abbiamo adempiuto a un ordine o ad una direttiva superiore;

se nella condotta degli agenti presenti in piazza siano ravvisabili profili individuali di responsabilità.

(4-07723)

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

secondo i dati del National survey of children's health, finanziato dal CDC (Centers for disease control and prevention), negli Stati Uniti la percentuale di diagnosi per "ADHD" (sindrome da *deficit* di attenzione e iperattività, bambini eccessivamente distratti e agitati) è salita dal 7,8 per cento del 2003, al 9,5 per cento del 2007, all'11 per cento del 2011;

la rivista scientifica "Pediatrics" ha denunciato un incremento nella prescrizione di metanfetamine ai bambini in ragione del 46 per cento nell'ultimo decennio;

quello che doveva essere un problema "solo americano" riguarda anche l'Europa, con 750.000 minori in Germania che avrebbero avuto la diagnosi di ADHD;

uno studio federale USA, coordinato dal professor William Pelham della New York State university, ha confermato l'inefficacia dei trattamenti farmacologici, affermando che "Gli addetti del settore hanno operato per anni su convinzioni errate, facendo impennare le prescrizioni, ma queste molecole sul medio-lungo periodo non valgono più? di qualunque terapia non farmacologica";

l'Italia, conscia di queste criticità, ha creato un sistema di linee guida stringenti e di strumenti per mettere sotto controllo gli abusi, garantendo l'appropriatezza prescrittiva degli psicofarmaci, nei casi limite e sotto stretto controllo medico-specialistico, anche grazie a un efficace "registro ADHD" funzionante da 10 anni presso l'Istituto superiore di sanità, con il risultato di mantenere le prescrizioni a livelli sensibilmente inferiori agli altri Paesi;

con un'interrogazione dal Parlamento europeo alla Commissione nel mese di aprile 2017, le istituzioni europee hanno chiesto verifiche circa l'applicabilità del "modello italiano" a livello comunitario, domandando se si ritiene che l'estensione del registro ADHD italiano ad altre patologie, come la depressione, "possa contribuire ad una riduzione delle prescrizioni e se sia a conoscenza di esperienze simili in altri Stati membri";

in tema di antidepressivi, l'Organizzazione mondiale della sanità si è detta preoccupata, in quanto uno studio dell'European journal of neuropsychopharmacology ha confermato che il numero di psicofarmaci antidepressivi prescritti ai minorenni è cresciuto in Gran Bretagna del 54 per cento, del 60 per cento in Danimarca, del 49 per cento in Germania, del 26 per cento negli Stati Uniti e del 17 per cento in Olanda;

uno studio del Nordic Cochrane centre di Copenhagen ha confermato che gli studi scientifici precedenti sugli psicofamaci antidepressivi "erano mal costruiti e mascheravano i pericoli potenziali, omettendo anche diversi effetti avversi, come ad esempio la connessione tra suicidi e aggressioni e l'uso di queste molecole";

gruppi di medici, psichiatri e associazioni di volontariato sociosanitario e di promozione sociale hanno richiesto al Ministero della salute l'aumento delle risorse per la gestione del registro e il suo ampliamento anche ad altre patologie dell'infanzia e adolescenza, prima tra tutte la depressione, tanto che lo stesso Ministro ha ritenuto di attivare un tavolo ministeriale di discussione e confronto su questi temi;

nonostante quanto garantito sulla carta dai LEA (livelli essenziali di assistenza), da verifiche fatte sul territorio, confermate dalle associazioni di genitori, le terapie non farmacologiche per i minori, sia per l'iperattività, che per la depressione, non sono garantite gratuitamente in tutte le ASL italiane, mentre quelle che le garantiscono efficacemente sono un'assoluta minoranza,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per garantire il mantenimento del registro ADHD, estendendolo anche ad altre patologie quali la depressione, e garantendo a tal fine un aumento delle risorse disponibili;

quali attività abbia in programma per garantire su tutto il territorio nazionale terapie non farmacologiche di comprovata efficacia scientifica.

(4-07724)

GAETTI, MANGILI, CRIMI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'Agenzia per il patrimonio immobiliare Rozzano Srl, API Srl, è una società partecipata integralmente dal Comune di Rozzano (Milano);

il socio unico di API Srl, con delibera di Giunta comunale n. 45 del 14 ottobre 2013, ha disposto la messa in liquidazione volontaria della società;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

secondo la delibera n.223/2016/PRSE la Corte dei conti della Regione Lombardia, sulla base dell'esame delle relazioni relative ai rendiconti 2013 e 2014, inviate dal collegio dei revisori dei conti del Comune e a conclusione della successiva attività istruttoria, ha rilevato numerose criticità;

API Srl ha registrato nel 2013, esercizio in cui è stata posta in liquidazione, una perdita pari a 3.757.680 euro, che si somma a quella di 2.477.616 euro rilevata nel 2012. Per il 2014 il collegio dei revisori dei conti ha evidenziato una carente collaborazione informativa da parte del liquidatore e nel questionario societario redatto non ha riportato alcun dato, ma dal piano di razionalizzazione delle società partecipate, adottato dal sindaco, emergerebbe anche per il 2014 una cospicua perdita d'esercizio quantificabile in 2.171.727 euro. Nel 2015 c'è un'ulteriore perdita d'esercizio pari a 2.929.705 euro che si va a sommare ai circa 8,4 milioni di euro accumulatisi negli anni precedenti;

il 23 dicembre 2015, a seguito dell'interruzione dell'affidamento dei servizi del Comune ad API Srl, si è conclusa la procedura di licenziamento collettivo del personale;

il 17 marzo 2016, a seguito della presentazione di un'istanza di fallimento da parte di alcuni dipendenti per i mancati pagamenti degli stipendi, è stata accolta dal Tribunale di Milano la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

i debiti verso il Comune di Rozzano ammontano a 3,1 milioni di euro in quanto è stato erogato un primo prestito soci di un milione di euro nel 2006 ed un secondo pari a 2 milioni di euro nel 2010 (si vedano la delibera di Consiglio comunale n. 40 del 26 ottobre 2009 e la determina dirigenziale n. 291 del 9 febbraio 2010), la cui restituzione, delibera di Giunta n. 112 del 16 giugno 2010, prevede un rimborso a rate a decorrere dal 2013, con estinzione nel 2029;

la nomina dell'attuale collegio sindacale è avvenuta il 5 giugno 2009, ma, pur avendo terminato il proprio mandato, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 risulta permanere in carica, in regime di *prorogatio*, senza alcuna ulteriore deliberazione assembleare societaria di nomina e contrariamente a qualunque disposizione vigente in materia. Secondo le norme, anche gli organi delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica non ricostituiti nel termine di scadenza del loro mandato possono essere prorogati per non più di 45 giorni. Scaduta la proroga, tali organi decadono e tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli. Una specifica sanzione è prevista, altresì, per gli organi a cui spetta il dovere di nomina e ricostituzione, ritenuti responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva (fatta in ogni caso salva l'eventuale responsabilità penale). Nel caso di specie, tale responsabilità ricade in capo all'assemblea della società, che, in quanto avente socio unico, si identifica nel soggetto legittimato a rappresentarla, vale a dire il sindaco *pro tempore* del Comune di Rozzano (art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000);

emerge chiaramente dalle note integrative ai bilanci, susseguitesi nel corso degli anni, la diretta dipendenza, economica e finanziaria della società API Srl dalle commesse ricevute dal Comune socio unico e dal noleggio di reti ed impianti di gas e teleriscaldamento all'altra società partecipata del Comune, AMA SpA, che fino al 2007 ne era proprietaria. In conclusione API Srl non costituisce uno strumento operativo a servizio del Comune, ma, viceversa, una struttura che, in quanto esistente, l'ente locale socio deve in

qualche modo finanziare direttamente o indirettamente mediante le altre società partecipate;

il 3 febbraio 2010 API Srl ha sottoscritto un contratto di finanziamento con MPS Capital service (MPS CS) e Cassa depositi e prestiti (CDP), per un importo massimo di 45.000.000 euro. Da quanto desumibile dai bilanci degli esercizi 2010-2013, risultano essere stati destinati circa 13 milioni di euro a nuove spese di investimento, circa 9 milioni all'estinzione di mutui contratti in precedenza, circa 8 milioni di euro al pagamento di altri debiti fiscali, previdenziali e verso fornitori, mentre si stima che 11,2 milioni di euro non siano stati erogati e la restante quota sia stata presumibilmente assorbita da commissioni e altre spese bancarie. Quindi tale operazione non risulta essere stata finalizzata a finanziare esclusivamente spese di investimento, ma anche all'estinzione di debiti di natura corrente, riferiti sia a pendenze tributarie o contributive che a meri debiti commerciali verso fornitori;

negli accordi previsti dal contratto di finanziamento stipulato nel 2010, API Srl si è impegnata alla sottoscrizione con MPS e MPS CS di contratti di copertura in derivati del rischio relativo alla variazione di tassi di interesse, contratti di "*interest rate swap*", che hanno generato interessi passivi per oltre 3 milione di euro già pagati dal 2010 al 2013, ai quali si aggiunge un milione di euro ancora da rimborsare;

l'attività istruttoria da parte della Corte dei conti ha fatto emergere lo stato di definitiva insolvenza finanziaria verificatosi nella seconda metà del 2015, con un passivo, riportato nel piano concordatario, complessivamente pari a 42.974.029 euro, mentre l'attivo risulta pari a 23,9 milioni di euro composto in prevalenza da immobilizzazioni e impianti, mentre le disponibilità liquide non raggiungono i 200.000 euro. L'eventuale presenza di un ulteriore intervento finanziario del Comune di Rozzano nella procedura concordataria presuppone uno specifico interesse dell'ente socio che non può, *de plano*, accollarsi i debiti di una società partecipata, rinunciando al limite dell'autonoma responsabilità patrimoniale di quest'ultima. Il Comune risulta debitore verso la società API Srl di 962.000 euro, che sarà tenuto a pagare, mentre analoga certezza non vi è per la realizzazione dei crediti, anche tributari. AMA SpA risulta debitrice verso API Srl di una somma pari a 6,8 milioni di euro, che costituisce componente principale dei crediti da realizzare inseriti nel piano concordatario. Entrambi si sono comunque impegnati per l'acquisto di alcuni beni immobiliari di API Srl;

con delibera di Giunta comunale n. 113 del 21 maggio 2014, il Comune ha concesso un'anticipazione di cassa alla società, pari a 1,5 milioni di euro, anche se l'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 2000 attribuisce al Consiglio, e non alla Giunta, la decisione di prestare garanzie fideiussorie a favore di terzi ed in particolare di società partecipate. Pertanto, se la mera prestazione di una garanzia necessita della decisione dell'organo rappresentativo sovrano, il medesimo principio deve valere per la concessione di un finanziamento. La stessa delibera di Giunta n. 113/2014 non appare redatta in maniera trasparente. Infatti, dopo aver esposto nel corpo motivazionale le ragioni per le quali si rende necessaria l'erogazione di un'anticipazione di cassa alla società AMA SpA, nel dispositivo non si fa alcuna menzione della

concessione del finanziamento (né, tantomeno, dei capitoli di bilancio utilizzati e della relativa copertura finanziaria);

la mancata riscossione di un credito, anche tributario, da parte del Comune, tenuto conto anche degli eventuali potenziali profili di responsabilità amministrativo-contabile, costituisce una forma indiretta, non trasparente, di finanziamento (SRC Lombardia, deliberazioni n. 35/2014/PRSP e n. 435/2012/PRSE). Inoltre, la mancata escussione del credito, anche in assenza di una rinuncia del sottostante diritto, in presenza degli ulteriori presupposti normativi, può produrre responsabilità amministrativa (sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 2/2016);

tenuto conto della situazione societaria di API, i crediti tributari comunali difficilmente troveranno piena soddisfazione nell'ambito della procedura di concordato preventivo. In conclusione, il ritardo con il quale i competenti uffici comunali hanno emesso gli avvisi di accertamento per il pagamento, da parte della società API Srl, dei tributi comunali ICI ed IMU rischia di impedirne la riscossione da parte del Comune;

considerato inoltre che, a quanto risulta:

l'ormai probabile mancata restituzione, nemmeno parziale, del prestito da parte del Comune comporta potenziali responsabilità amministrative in capo agli organi comunali che non hanno proceduto all'escussione delle rate di rimborso dovute dalla società;

la sezione della Corte dei conti ha rilevato la violazione dell'art. 2400 del codice civile, che prevede che il mandato dell'organo collegiale di controllo abbia durata triennale e considera opportuna una specifica segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti al fine di accertare l'eventuale presenza di responsabilità per i danni arrecati alla società API Srl, o al Comune di Rozzano, dalla condotta omissiva (per esempio, per l'erogazione di compensi all'organo sindacale dopo la cessazione di efficacia *ex lege* della carica);

in particolare, la sezione della Corte dei conti ritiene opportuno effettuare specifica segnalazione alla Procura della Corte dei conti alla luce del potenziale danno, imputabile agli organi del Comune socio e od o della società *in house*, derivante dalle clausole di garanzia sottoscritte, dai contratti di finanza derivata e dal prospettato pagamento di interessi e oneri bancari in assenza di titolo, in caso di ritenuta nullità del contratto, o in assenza del previo esperimento di gara pubblica, ove sussistano i presupposti per l'emersione di un "danno alla concorrenza";

sono notevoli le passività che potrebbero emergere a carico del Comune di Rozzano in caso di accertamento dell'effettiva sussistenza dei debiti verso la società aventi fonte in fatture ancora da emettere. Anche per il potenziale danno alle casse comunali derivante dalla probabile mancata riscossione di tali crediti e alla luce delle potenziali responsabilità amministrative esistenti in capo ai competenti uffici comunali per il mancato tempestivo accertamento delle imposte IMU e ICI, la Sezione della Corte dei conti ritiene opportuna una specifica segnalazione alla Procura regionale;

le cause della mancata riscossione del finanziamento dal Comune alla società, pari a complessivi 3,17 milioni di euro, possono comportare una

potenziale responsabilità diretta dell'amministrazione e una segnalazione all'autorità competente per danno erariale;

la signora Barbara Agogliati, attuale sindaco di Rozzano dal 2014, è stata assessore per le partecipate nella precedente Giunta guidata da Massimo D'Avolio, periodo in cui è stata messa in liquidazione API Srl. Inoltre l'ex sindaco di Rozzano, oggi consigliere regionale del Partito democratico, è stato indagato per abuso d'ufficio e altri reati e recentemente rinviato a giudizio proprio nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione delle municipalizzate. Nell'inchiesta sono coinvolti anche l'ingegner Vito Ancora, esponente del Partito democratico a Segrate, che nel 2015 chiese il pignoramento dei beni societari di API per circa 2 milioni di euro per il mancato pagamento di prestazioni e la moglie dell'ex sindaco in quanto configurerebbe in società che hanno avuto rapporti col Comune stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se il Comune di Rozzano, nell'atto di autorizzazione alla stipula del contratto di finanziamento del 3 febbraio 2010 da parte di API Srl, abbia invitato ad osservare le procedure di evidenza pubblica o, comunque, fornito indicazione in merito ai presupposti minimi di convenienza finanziaria che l'operazione di mutuo doveva osservare, e quali iniziative siano in atto al fine di richiedere la nullità e successiva inefficacia dei contratti *swap* e del contratto di finanziamento;

quale sia la reale sussistenza, e corretta quantificazione, delle posizioni debitorie e creditorie verso terzi della società API Srl, avviata dal liquidatore con il piano di ristrutturazione dei debiti in procedura di concordato preventivo;

quale sanzione sia stata applicata agli organi ai quali spetta il dovere di nomina e ricostituzione del collegio sindacale, a cui compete la responsabilità dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva;

se intenda attivarsi per avviare le procedure di scioglimento del Consiglio comunale di Rozzano, in ragione della condotta dell'amministrazione comunale, nell'ambito della gestione economica, finanziaria e contabile della società partecipata API Srl.

(4-07725)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha introdotto (art. 1, comma 629) un nuovo metodo di versamento dell'Iva, in deroga all'ordinario sistema di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, definito "*split payment*", in base al quale le pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'Iva, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta addebitata loro dai fornitori;

le pubbliche amministrazioni interessate da tale provvedimento sono state: Stato, organi statali, ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, Camere di commercio, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura a carat-

tere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza e consorzi tra questi costituiti;

con circolare n. 1/E del 2015, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che gli ordini professionali non rientrano nell'ambito dei destinatari del meccanismo, in quanto enti pubblici non economici e dunque enti autonomi perseguenti fini propri, ancorché di interesse generale, sottolineando che per questi enti valgono, quindi, le regole ordinarie di addebito e versamento dell'Iva;

il decreto-legge n. 50 del 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment*;

in particolare, l'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 50 del 2017, ha individuato i soggetti tenuti a versare l'Iva addebitata direttamente all'erario, facendo riferimento alle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

la stessa norma, nel nuovo comma 1-*bis*, ha esteso il meccanismo dello *split payment* anche a: "a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario";

considerato che:

l'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello *split payment*, fa riferimento agli enti ed ai soggetti indicati a fini statistici nell'elenco ISTAT e, in via ulteriore, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

il medesimo articolo 1 della legge n. 196 del 2009, al comma 3, prevede che: "la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre";

l'indicazione delle pubbliche amministrazioni ricomprese nel predetto elenco ISTAT non è del tutto coincidente con quello, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che presenta un contenuto più ampio;

gli ordini professionali non sono inclusi nel suddetto elenco ISTAT;

l'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, stabilisce inoltre che gli ordini professionali sono tenuti ad adeguarsi esclusivamente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e la citata disposizione di cui all'art. 17-*ter* fa rinvio alla legge n. 196 del 2009, che prevede espressamente di intervenire per esigenze di finanza pubblica, dalla quale, come detto, gli ordini sono esclusi;

considerato, dunque, che:

il nuovo articolo 17-*ter* non ha definito in maniera chiara l'ambito soggettivo di operatività dello *split payment* e, dunque, permangono incertezze applicative relativamente alle pubbliche amministrazioni destinatarie della previsione;

il regime di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto previsto da ultimo con la legge n. 96 del 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 24 giugno, è operativo già a partire dal 1° luglio;

risulta, in ogni caso, estremamente breve il lasso temporale esistente tra la conversione in legge delle nuove disposizioni e la data di decorrenza della loro applicazione,

si chiede di sapere se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza dei profili problematici derivanti da tale quadro normativo e quali utili e tempestive iniziative intenda adottare per chiarire i punti del provvedimento ancora incerti, in caso disponendo, per garantire la corretta applicazione dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il differimento del termine di entrata in vigore del 1° luglio 2017.

(4-07726)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03841, del senatore Cardiello, sulla regolarità di alcuni appalti del Comune di Pisciotta (Salerno).